

MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE



**ISTRUZIONI PER LA
COMPILAZIONE DEI MODELLI
DI DICHIARAZIONE IVA**

PREMESSA	Pag. 5	3.4 – MODELLO IVA 11 TER -REGIME SPECIALE PER I PRODUTTORI AGRICOLI (art. 34)	Pag. 11
2. – AVVERTENZE GENERALI	» 5	3.4.1 – <i>Soggetti che debbono utilizzare il modello</i>	» 11
2.1 – <i>Modalità e termini per la presentazione delle dichiarazioni</i>	» 5	3.4.2 – <i>Avvertenze particolari</i>	» 11
2.2 – <i>Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione e soggetti esonerati</i>	» 5	3.4.3 – <i>Guida alla sequenza di compilazione dei quadri</i>	» 12
2.3 – <i>Casi particolari di presentazione delle dichiarazioni</i>	» 6	3.5 – MODELLO IVA 11 QUATER-ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITA' (art. 36)	» 12
2.4 – <i>Ufficio competente (art. 40)</i>	» 6	3.5.1 – <i>Soggetti che debbono utilizzare il modello</i>	» 12
2.5 – <i>Sottoscrizione della dichiarazione (art. 37)</i>	» 6	3.5.2 – <i>Avvertenze particolari</i>	» 12
2.6 – <i>Visto di conformità dei CAAF e dei professionisti autorizzati</i>	» 6	3.5.3 – <i>Guida alla sequenza di compilazione dei quadri</i>	» 12
2.7 – <i>Modalità di compilazione delle dichiarazioni</i>	» 6	4. – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI (in ordine alfabetico dei quadri)	» 12
2.7.1 – <i>Determinazione dell'imposta</i>	» 7	4.1 – FRONTESPIZIO (PARTE ANAGRAFICA)	» 12
2.7.2 – <i>Determinazione degli imponibili per i contribuenti che utilizzano il registro dei corrispettivi</i>	» 7	4.1.1 – <i>Avvertenze generali: contribuente, cittadinanza, codici di attività, dichiarante, scritture contabili, tassa di concessione governativa sulla partita IVA</i>	» 12
2.8 – <i>Adempimenti relativi alla dichiarazione in caso di fusione</i>	» 7	4.1.2 – <i>Frontespizio del modello IVA 11 - società società controllanti e controllate</i>	» 16
2.9 – <i>Adempimenti relativi alla dichiarazione in caso di scissione</i>	» 8	4.1.3 – <i>Avvertenze particolari per gli intercalari allegati al modello IVA 11 quater - esercizio di più attività</i>	» 16
3. – AVVERTENZE PARTICOLARI PER CIASCUN MODELLO E GUIDA ALLA SEQUENZA DI COMPILAZIONE DEI QUADRI	» 8	4.2 – QUADRO A - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	» 16
3.1 – MODELLO IVA 11-REGIME NORMALE	» 8	4.3 – QUADRO B - OPERAZIONI ESENTI (art. 10) (non previsto nel mod. IVA 11 ter)	» 18
3.1.1 – <i>Soggetti che debbono utilizzare il modello</i>	» 8	4.4 – QUADRO E - DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI COMPLESSIVO E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI	» 20
3.1.2 – <i>Avvertenze particolari</i>	» 8	4.4.1 – <i>Istruzioni di carattere generale</i>	» 20
3.1.3 – <i>Guida alla sequenza di compilazione dei quadri</i>	» 9	4.4.2 – <i>Quadro E del modello IVA 11 ter - regime speciale per i produttori agricoli</i>	» 22
3.2 – MODELLO IVA 11 - REGIME NORMALE - RIMBORSO (art. 30)	» 9	4.4.3 – <i>Quadro E del modello IVA 11 quater - esercizio di più attività</i>	» 24
3.2.1 – <i>Soggetti che debbono utilizzare il modello</i>	» 9	4.5 – QUADRO F - AMMONTARE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI . NEL TERRITORIO DELLO STATO, DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI E DELLE IMPORTAZIONI	» 24
3.2.2 – <i>Avvertenze particolari</i>	» 10	4.6 – QUADRI E bis (CESSIONI E PRESTAZIONI INTRACOMUNITARIE) ed F bis (ACQUISTI INTRACOMUNITARI E IMPORTAZIONI)	» 25
3.2.3 – <i>Guida alla sequenza di compilazione dei quadri</i>	» 10	4.6.1 – <i>Quadro E bis - Cessioni e prestazioni intracomunitarie (già comprese nel quadro E)</i>	» 25
3.3 – MODELLO IVA 11 - REGIME NORMALE - SOCIETA' CONTROLLANTI E CONTROLLATE (art. 73)	» 10	4.6.2 – <i>Quadro E bis del modello IVA-11 ter - regime speciale per i produttori agricoli</i>	» 25
3.3.1 – <i>Soggetti che debbono utilizzare il modello</i>	» 10	4.6.3 – <i>Quadro F bis - Acquisti intracomunitari e importazioni (già compresi nel quadro F)</i>	» 25
3.3.2 – <i>Avvertenze particolari</i>	» 10	4.7 – QUADRO G - CALCOLO DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE PER LE IMPRESE MISTE (presente solo nel modello IVA 11-ter regime speciale per i produttori agricoli)	» 26
3.3.3 – <i>Guida alla sequenza di compilazione dei quadri</i>	» 11		

(*) **AVVERTENZE:** – ove non diversamente specificato, gli articoli di legge richiamati si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni;

le presenti istruzioni sono state predisposte sulla base della normativa vigente al momento della loro stesura. Pertanto, per la corretta compilazione dei modelli di dichiarazione IVA, il contribuente deve tener conto anche di eventuali modifiche normative, intervenute successivamente, che abbiano riflessi sulla dichiarazione IVA 1994.

4.8 – QUADRO H - DATI RELATIVI ALLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE	Pag. 27	4.15 – QUADRO S - DETERMINAZIONE FORFETTARIA DELL'IMPOSTO (previsto nel mod. IVA 11 regime normale e nell'intercalare mod. IVA 11 normale)	Pag. 36
4.8.1 – Avvertenze di carattere generale	» 27	4.16 – QUADRO T - AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO (art. 74 ter) (non previsto nel modello IVA 11 ter)	» 37
4.8.2 – Quadro H del modello IVA 11 quater esercizio di più attività	» 27	4.17 – QUADRO U - ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI	» 37
4.8.3 – Quadro H del modello IVA 11 - società controllanti e controllate	» 28	5 – ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE (in ordine numerico di casella)	» 37
4.9 – QUADRO L - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	» 28	5.1 – Casella 1: Garanzia di cui all'art. 6, comma 3, del D.M. 13-12-1979	» 38
4.9.1 – Avvertenze di carattere generale	» 28	5.2 – Casella 2: Documentazione eventi eccezionali	» 38
4.9.2 – Quadro L del modello IVA 11 - regime normale	» 28	5.3 – Casella 6: Prospetto delle liquidazioni periodiche (mod. IVA 26 LP/94) (da allegare alla dichiarazione della controllante)	» 38
4.9.3 – Quadro L del modello IVA 11 - regime normale - rimborso	» 29	5.4 – Casella 7: Prospetto riepilogativo (mod. IVA 26 PR/94) (da allegare alla dichiarazione della controllante)	» 38
4.9.4 – Quadro L del modello IVA 11 - società controllanti e controllate	» 29	5.5 – Casella 9: Attestazione della controllante (modello IVA 11 - società controllate)	» 40
4.9.5 – Quadro L del modello IVA 11 ter - regime speciale per i produttori agricoli	» 29	5.6 – Casella 15: Documentazione varia (opzioni ecc.)	» 40
4.9.6 – Quadro L del modello IVA 11 quater esercizio di più attività	» 30	5.7 – Casella 20: Prospetti relativi alle società fuse	» 40
4.10 – QUADRO M - DETERMINAZIONE DELL'ECCESSIONE DI CREDITO (art. 6, comma 3, D.M. 13 dicembre 1979) (modello IVA 11 - società controllanti e controllate)	» 30	5.8 – Casella 21: Fatture e bollette doganali (art. 6 del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746) (da allegare al modello IVA 11 ter)	» 40
4.11 – QUADRO N - OPERAZIONI CHE NON CONCORRONO A FORMARE IL VOLUME D'AFFARI (presente negli intercalari del modello IVA 11 quater - esercizio di più attività)	» 30	5.9 – Casella 22: Numero di intercalari allegati al modello IVA 11 quater	» 40
4.12 – QUADRO O - OPZIONI E REVOCHE	» 30	6. – DOCUMENTI EMESSI NELL'ANNO (caselle 31 e 32) (da non allegare alla dichiarazione)	» 40
4.12.1 – Istruzioni di carattere generale	» 30	7. – SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE (vedi par. 2.5)	» 40
4.13 – QUADRO P - PRODUTTORI AGRICOLI (CESSIONI DI BOVINI E SUINI) - IVA AMMESSA IN DETRAZIONE (art. 34, penultimo comma) (non previsto nel modello IVA 11 ter)	» 34	8. – SANZIONI	» 40
4.14 – QUADRO R - RIMBORSI IVA (art. 30)	» 34		
4.14.1 – Avvertenze di carattere generale	» 34		
4.14.2 – Quadro R del modello IVA 11 - regime normale-rimborso	» 34		
4.14.3 – Quadro R del modello IVA 11 ter regime speciale per i produttori agricoli	» 35		
4.14.4 – Quadro R del modello IVA 11 quater - esercizio di più attività	» 36		
4.14.5 – Quadro R del modello IVA 11 - società controllanti e controllate	» 36		

1

PREMESSA

Con il D.M. 16 dicembre 1994 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 165 alla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 1994) sono stati approvati i modelli di dichiarazione IVA relativi all'anno 1994, nonché le relative buste che devono essere utilizzate in caso di presentazione dei modelli tramite ufficio postale.

Con lo stesso decreto sono state specificate (nell'allegato A) il contenuto e le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici che i Centri autorizzati di assistenza fiscale ed i professionisti abilitati di cui all'art. 78 della legge 30 novembre 1991, n. 413, devono produrre unitamente ai modelli cartacei di dichiarazione.

Si avverte che nello stesso supplemento n. 165 sopra citato è stato pubblicato un altro decreto ministeriale, approvato in pari data (16 dicembre 1994), contenente i nuovi modelli di dichiarazione anagrafica (modelli AA7/6 e AA9/6), che devono essere presentati agli Uffici IVA in caso di dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione di attività ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

I modelli di dichiarazione annuale IVA 1994 – che non sono variati come tipologia e mantengono la stessa struttura unitaria dell'anno scorso – contengono alcune semplificazioni (derivanti, in particolare, dalla soppressione di alcuni quadri o di allegati alla dichiarazione) e talune modifiche rese necessarie per adeguare i modelli alle disposizioni normative intervenute, massimamente, nel corso dell'anno 1994.

Si segnalano alcune semplificazioni contenute nei modelli:

– le informazioni anagrafiche richieste nei riquadri "Domicilio fiscale", "Ubicazione dell'esercizio" e "Scritture contabili" possono essere omesse se non sono variate rispetto alle indicazioni fornite con la dichiarazione IVA dell'anno precedente;

– sono stati soppressi il **quadro Q** (conferimenti da esercenti la pesca marittima) ed alcuni prospetti o documenti che dovevano essere allegati alla dichiarazione annuale quali, in particolare, il modello IVA 99 bis e i modelli IVA 101 e IVA 102 (elenchi dei clienti e dei fornitori), che dovevano essere presentati dagli esportatori e dai loro fornitori;

– il **quadro A** (informazioni di carattere generale) è stato ridotto a 2 sezioni, in quanto soppressa la sezione relativa alle operazioni non soggette e la sezione relativa alle importazioni.

Si evidenziano le principali modifiche:

– nel **quadro O** sono state introdotte alcune opzioni (e revoche) previste da apposite disposizioni normative (in particolare, per effetto dell'istituzione del regime fiscale sostitutivo di cui il D.L. n. 357/1994);

– è stato introdotto il nuovo **quadro U** (da compilare da parte degli esportatori), contenente un prospetto riepilogativo degli acquisti effettuati senza pagamento dell'IVA nel corso del 1994;

– nel **quadro T** (agenzie di viaggio) sono stati introdotti 2 nuovi codici per l'indicazione, in particolare, delle operazioni eseguite fuori del territorio della CEE;

– nel **quadro B** (operazioni esenti) è stato aggiunto un nuovo codice (B10 bis) per l'indicazione del conguaglio complessivo d'imposta, risultante da rettifiche della detrazione relative ai beni ammortizzabili acquisiti prima dell'anno 1990 con contratti di appalto;

– nel **quadro R** sezione 1, dei modelli di dichiarazione a rimborso risulta modificato il contenuto dei codici R1 e R2 della 1ª ipotesi (lettera A) di rimborso per effetto delle modifiche dei criteri di calcolo dell'aliquota media, evidenziate nella circolare n. 210/E del 16 dicembre 1994, concernenti i contribuenti che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività con applicazione di aliquote IVA più basse rispetto a quelle gravanti sui relativi acquisti;

– il **quadro G** del modello IVA 11 *ter* (regime speciale agricoltura) è stato revisionato per adeguarlo alle rilevanti modifiche normative intervenute per tale settore.

2

AVVERTENZE GENERALI

2.1 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI.

La dichiarazione deve essere presentata all'Ufficio I.V.A. competente in duplice copia (per l'ufficio e per il servizio meccanografico) **entro il 15 marzo 1995**, unitamente agli allegati previsti dalla legge.

Le dichiarazioni presentate entro trenta giorni dalla scadenza di detto termine sono valide, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a trenta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

La dichiarazione può anche essere spedita all'Ufficio, entro lo stesso termine, a mezzo di lettera raccomandata semplice e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'Ufficio postale (per le dichiarazioni a rimborso vedasi, però, l'avvertenza all'inizio del par. 3.2.2). In tal caso, devono essere utilizzate le apposite buste predisposte dall'Amministrazione finanziaria, ciascuna delle quali deve contenere un solo modello di dichiarazione.

Per la dichiarazione IVA 1994 sono stati predisposti i seguenti tipi di buste previsti dall'art. 1 del citato D.M. 16 dicembre 1994:

– con triangolo rosso in basso a destra, contenente la dicitura "RIMBORSO", (mod. IVA

10/R) per i contribuenti che richiedano, in tutto o in parte, il rimborso dell'eccedenza d'imposta (al riguardo si invitano i contribuenti a presentare le dichiarazioni con richiesta di rimborso direttamente al competente Ufficio, al fine di agevolare la trattazione, nell'interesse stesso dei richiedenti, vedi paragrafo 3.3.2);

– con banda verticale a sinistra, di colore blu, per gli altri contribuenti (mod. IVA 10);

– con banda diagonale di colore giallo (mod. IVA 10-bis), con l'aggiunta di un triangolo rosso in basso a destra per le dichiarazioni a rimborso (mod. IVA 10/R-bis), che devono essere utilizzate esclusivamente dai contribuenti obbligati a presentare la dichiarazione annuale ad uno dei **Secondi Uffici IVA**: attualmente sono

operanti il 2° Ufficio di Roma, di Milano (con sede a Monza), di Brescia, di Firenze (con sede a Prato), di Genova (con sede a Chiavari), di Bologna e di Napoli (vedi Tabella 1).

Nel caso di presentazione diretta, il contribuente deve compilare, indicando tutti i dati richiesti, la ricevuta in distribuzione presso gli Uffici (Mod. I.V.A. 12).

La prova della presentazione della dichiarazione che dai protocolli, registri ed atti dell'Ufficio non risulti pervenuta non può essere data che *mediante la ricevuta dell'Ufficio o la ricevuta della raccomandata*.

I centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) ed i professionisti autorizzati devono presentare le dichiarazioni annuali dei propri assistiti, oltre che sui modelli cartacei - limitatamente all'esemplare destinato all'ufficio - anche su supporti magnetici, aventi le caratteristiche e secondo le modalità specificate con il decreto ministeriale 16 dicembre 1994, di approvazione dei modelli di dichiarazione IVA 1994.

A norma dell'art. 5 del citato decreto i CAAF ed i professionisti autorizzati possono presentare separatamente i supporti magnetici entro il 15 aprile 1995, fermo restando il termine del 15 marzo per la presentazione del modello cartaceo riservato all'ufficio.

2.2 – SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E SOGGETTI ESONERATI.

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, di norma, tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli articoli 4 e 5, titolari di partita IVA. Per la presentazione della dichiarazione da parte di particolari categorie di dichiaranti (curatori fallimentari, eredi del contribuente, società incorporanti, società beneficiarie in caso di scissione, ecc.) vedansi i successivi paragrafi 2.3, 2.8 e 2.9.

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, in particolare, i seguenti soggetti d'imposta:

– i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato *esclusivamente operazioni esenti* di cui all'art. 10, salvo quelli tenuti

all'effettuazione delle rettifiche della detrazione ai sensi dell'art. 19-bis, in caso di acquisti di beni ammortizzabili.

L'esonerato non si applica se sono state regolate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. 331/1993);

– i contribuenti che abbiano effettuato soltanto operazioni esenti e che si siano avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione, relativamente alle operazioni esenti, ai sensi dell'art. 36-bis, a meno che non siano tenuti ad eseguire le predette rettifiche di cui all'art. 19-bis o **abbiano registrato operazioni intracomunitarie;**

– i produttori agricoli esonerati da adempimenti ai sensi dell'art. 34, comma 3;

– gli esercenti giochi e spettacoli esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 74, comma 5, se si sono avvalsi della detrazione forfettaria dell'IVA;

– le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 nonché le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco di cui all'art. 9-bis del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, che abbiano in precedenza optato in presenza dei presupposti di legge, per l'esonerato dagli adempimenti IVA;

– le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda (cfr. circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986) e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell'IVA;

– i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri stati membri della CEE e senza stabile organizzazione in Italia, nell'ipotesi di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta.

2.3 – CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI.

Eredi del contribuente.

Gli eredi del contribuente possono presentare la dichiarazione entro tre mesi dalla morte del contribuente, anziché entro i normali termini, ancorché gli stessi siano scaduti ma non oltre i sei mesi anteriori alla data del decesso (art.35bis, comma1).

Fallimento e liquidazione coatta amministrativa.

A norma dell'art. 74 bis, comma 2, i curatori fallimentari o i commissari liquidatori devono presentare, in luogo del contribuente, la dichiarazione annuale per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento o all'inizio della liquidazione coatta amministrativa.

Si ricorda che, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 74-bis, detti soggetti sono altresì tenuti alla presentazione di una apposita di-

chiarazione I.V.A., afferente le operazioni effettuate anteriormente alla data di inizio della procedura concorsuale, entro quattro mesi dalla loro nomina.

Entro lo stesso termine, inoltre, deve essere presentata dai predetti soggetti la dichiarazione IVA, relativa a tutto l'anno precedente, nella particolare ipotesi in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel periodo dal 1° gennaio al termine di scadenza previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale IVA e la relativa dichiarazione non risulti già presentata dal contribuente fallito o posto in liquidazione.

Cessazione dell'attività.

I soggetti che hanno cessato l'attività sono tenuti, ai sensi dell'art.35, comma 4, alla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui l'attività è cessata.

In particolare, per le imprese, si precisa che l'attività si intende cessata alla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda.

2.4 – UFFICIO COMPETENTE (art. 40).

La dichiarazione deve essere presentata o spedita all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente, determinato ai sensi degli articoli 58 e 59 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600.

A norma del citato art. 58, le persone fisiche residenti nello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte, mentre i soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e, in mancanza, nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.

Va ricordato che le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. Qualora il domicilio fiscale del contribuente sia stato stabilito dall'Amministrazione finanziaria, d'autorità o su richiesta del contribuente stesso, a norma dell'art. 59 del D.P.R. n. 600, in un comune diverso da quello stabilito in via generale, il provvedimento dell'Amministrazione ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato.

Si avverte che per le province di Firenze (con decorrenza dal 1° gennaio 1988), di Roma e Brescia (con decorrenza dal 1° gennaio 1989), di Milano (con decorrenza dal 1° gennaio 1990), di Genova (con decorrenza dal 1° gennaio 1991), di Bologna e Napoli (con decorrenza dal 1° gennaio 1992), sono stati istituiti i Secondi Uffici IVA, con la competenza specificata nei rispettivi decreti ministeriali, come da Tabella 1 appresso riportata.

Tabella n. 1 Elenco dei decreti ministeriali di isti-tuzione e di attivazione dei Secondi Uffici IVA

Ufficio	Decreto ministeriale di istituzione	Decreto ministeriale di attivazione
Brescia 2	D.M. 7-4-1988 (G.U. 6-5-1988, n. 105)	D.M. 4-10-1988 (G.U. 2-11-1988, n. 257)
Firenze 2 (Prato)	D.M. 25-11-1986 (G.U. 23-1-1987, n. 18)	D.M. 23-11-1987 (G.U. 5-12-1987, n. 285)
Genova 2 (Chiavari)	D.M. 27-2-1988 (G.U. 5-3-1988, n. 53)	D.M. 5-12-1990 (G.U. 13-12-1990, n. 290)
Milano 2 (Monza)	D.M. 25-11-1986 (G.U. 23-1-1987, n. 18)	D.M. 16-11-1989 (G.U. 21-11-1989, n. 272)
Roma 2	D.M. 25-5-1988 (G.U. 31-5-1988, n. 126)	D.M. 8-11-1988 (G.U. 15-11-1988, n. 268) e D.M. 14-7-1990 (G.U. 21-7-1990, n. 169)
Bologna 2	D.M. 1°-8-1991 (G.U. 22-8-1991, n. 196)	D.M. 29-11-1991 (G.U. 11-12-1991, n. 290)
Napoli 2	D.M. 1°-8-1991 (G.U. 22-8-1991, n. 196)	D.M. 9-12-1991 (G.U. 14-12-1991, n. 293)

2.5 – SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE (art. 37).

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La firma va apposta in calce alla copia per l'Ufficio, nell'apposito riquadro, in forma leggibile.

Qualora la dichiarazione sia sottoscritta da un soggetto diverso dal contribuente (compreso il rappresentante legale o negoziale, il socio amministratore ovvero il liquidatore), deve essere compilato nel frontespizio l'apposito riquadro riservato al "Dichiarante" indicando i dati relativi al sottoscrittore, ivi compreso il codice di carica desunto dalla Tabella n. 4 più oltre riportata.

2.6 – VISTO DI CONFORMITÀ DEI CAAF E DEI PROFESSIONISTI AUTORIZZATI.

Si ricorda che, in calce ai modelli di dichiarazione è previsto un apposito riquadro per l'apposizione, da parte dei CAAF e dei professionisti autorizzati di cui all'art. 78 della legge n. 413/1991, del visto di conformità sulle dichiarazioni IVA presentate per conto dei propri assistiti.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 4 del citato D.M. 16 dicembre 1994 (che ha approvato i modelli di dichiarazione IVA 1994), il visto di conformità può essere apposto, con sistema meccanografico. In tal caso, la sottoscrizione autografa del Direttore tecnico del CAAF o del professionista abilitato deve essere apposta in calce alla distinta posta sul retro della bolla di consegna dei supporti di cui all'allegato B del menzionato decreto.

2.7 – MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI.

Tutti gli stampati sono stati predisposti per la compilazione in duplice copia (a tal fine è

consigliabile inserire apposito foglio di carta carbone verificando l'esatto allineamento delle due copie sovrapposte). Entrambe le copie, destinate una all'Ufficio e l'altra al Servizio meccanografico, devono essere consegnate o spedite all'Ufficio nella loro interezza, complete di eventuali allegati.

Ciascun modello contiene inoltre una copia della dichiarazione ad uso del contribuente che può essere utilizzata come minuta e che si consiglia di compilare per prima, onde evitare che eventuali errori di compilazione rendano necessario il ricorso ad un altro modello. Al fine di avere la massima chiarezza, la trascrizione dei dati sull'esemplare destinato all'Ufficio deve essere effettuata esclusivamente entro le apposite caselle, possibilmente a macchina o a mano con carattere stampatello. Non vanno riportati dati e notizie non richiesti.

Tutti gli importi indicati in dichiarazione devono essere arrotondati alle 1.000 lire superiori, se le ultime 3 cifre superano le 500 lire, e a quelle inferiori in caso contrario.

Tutti i calcoli richiesti dalla dichiarazione devono essere effettuati sulla base degli importi arrotondati ed i risultati devono essere a loro volta arrotondati con i medesimi criteri.

Per facilitare la compilazione, negli spazi dove vanno indicati gli importi arrotondati, sono stati prestampati tre zeri, che rappresentano le ultime tre cifre dell'importo da scrivere nelle corrispondenti caselle.

Si avverte che nei riquadri DOMICILIO FISCALE, UBICAZIONE DELL'ESERCIZIO e SCRITTURE CONTABILI i dati richiesti possono non essere comunicati se non sono variati rispetto alle indicazioni fornite nella dichiarazione dell'anno precedente.

In caso di variazione dei dati, invece, detti riquadri devono essere compilati, fermo restando l'obbligo di comunicazione delle variazioni all'ufficio ai sensi e nei termini dell'art. 35.

2.7.1 – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA.

Nei quadri E, F ed F bis di tutti i modelli nonché nel quadro E bis del modello IVA 11-ter sono previste, per le operazioni assoggettate ad IVA, due colonne: la prima per l'indicazione dell'imponibile e la seconda per l'indicazione, in corrispondenza delle singole aliquote, della relativa imposta.

Al riguardo, si precisa che l'imposta da indicare nella seconda colonna deve essere determinata moltiplicando l'imponibile evidenziato nella prima colonna per la rispettiva aliquota o percentuale di compensazione.

Può verificarsi che l'imposta così calcolata non coincida esattamente con quella concretamente applicata ed annotata nei registri IVA.

L'eventuale differenza può derivare da:

– arrotondamenti d'imposta operati in fattura (art.21, comma 2, n. 5);

– imposta indicata in fattura in misura superiore a quella reale (art. 21, comma 7) in ordine alla quale non sia stata annotata la variazione in diminuzione;

– variazioni in aumento e in diminuzione di sole imposte registrate nell'anno 1994 e relative ad operazioni registrate in anni precedenti;

– arrotondamenti a lire 1.000 operati in dichiarazione.

Tale differenza va riportata nei codici appositamente predisposti nei vari quadri per l'indicazione delle variazioni ed arrotondamenti di imposta.

2.7.2 – DETERMINAZIONE DEGLI IMPONIBILI PER I CONTRIBUENTI CHE UTILIZZANO IL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI.

I contribuenti di cui all'art.22, per i quali l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dall'acquirente, devono determinare l'ammontare complessivo delle operazioni al netto dell'I.V.A. incorporata, e cioè mediante diminuzione dei corrispettivi di un importo risultante dall'applicazione delle seguenti percentuali stabilite in relazione alle diverse aliquote d'imposta:

aliquota	2	%	percentuale	1,95%
aliquota	4	%	percentuale	3,85%
aliquota	8,50%	percentuale	7,85%	
aliquota	9	%	percentuale	8,25%
aliquota	12	%	percentuale	10,70%
aliquota	13	%	percentuale	11,50%
aliquota	19	%	percentuale	15,95%

La determinazione dell'imponibile dei corrispettivi registrati al lordo dell'imposta può essere effettuata, in alternativa all'adozione delle dette percentuali di scorporo, dividendo l'ammontare lordo dei corrispettivi registrati per 102, 104, 108,5, 109, 112, 113 e 119, in relazione alle diverse aliquote applicate, e moltiplicando il quoziente per 100, con arrotondamento del prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima.

Gli imponibili così determinati vanno riportati nella colonna degli imponibili, in corrispondenza dell'aliquota prestampata, arrotondati alle L. 1.000.

L'imposta va calcolata moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente aliquota; gli importi così calcolati devono essere riportati arrotondandoli alle L. 1.000.

Esempi:

1) Applicazione delle percentuali di scorporo

Totale dei corrispettivi al 19%L.	5.618.000
15,95 dei corrispettivi	» 896.071
Imponibile	» 4.721.929
Imponibile arrotondato	» 4.722.000
I.V.A. (19% di 4.722.000)	» 897.180
Imposta arrotondata	» 897.000

2) Applicazione del metodo matematico

Totale dei corrispettivi al 19% » . 5.618.000

$$\text{Imponibile} = \frac{5.618.000 \times 100}{119} \Rightarrow 4.721.008$$

Imponibile arrotondato	» 4.721.000
I.V.A. (19% di 4.721.000)	» 896.990
Imposta arrotondata	» 897.000

2.8 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA DICHIARAZIONE IN CASO DI FUSIONE

A) Fusione per incorporazione:

In tale ipotesi si precisa che la società incorporante, al fine di evidenziare con maggiore chiarezza la propria situazione contabile, deve adottare la seguente procedura:

– compilare un prospetto, da allegare alla dichiarazione, contenente gli elementi di cui all'art. 28 relativi alle operazioni effettuate dalla incorporante durante l'intero anno d'imposta, comprese quelle effettuate dalle incorporate nella frazione di mese (o di trimestre) anteriore alla data di fusione in quanto confluenti nella liquidazione periodica da eseguirsi a cura della incorporante;

– compilare un prospetto, da allegare alla dichiarazione, per ciascuna incorporata, contenente gli elementi di cui all'art. 28 relativi alle operazioni registrate dalle incorporate nella frazione d'anno compresa tra il 1° gennaio e il mese (o trimestre) antecedente alla data di incorporazione.

– presentare un'unica dichiarazione annuale onnicomprensiva di tutte le operazioni effettuate nel periodo d'imposta sia dall'incorporante che dalle incorporate;

Per i prospetti di cui sopra vanno utilizzati i normali modelli di dichiarazione IVA.

B) Fusione propria:

La società risultante dalla fusione deve:

– presentare un'unica dichiarazione annuale onnicomprensiva di tutte le operazioni effettuate nel periodo d'imposta sia dalla medesima (nel periodo successivo alla fusione) sia dalle società fuse (nel periodo antecedente alla fusione);

– allegare alla dichiarazione un prospetto contenente gli elementi di cui all'art. 28 relativi alle operazioni effettuate dalla sola società risultante dalla fusione a decorrere dal mese (o trimestre) nel corso del quale è avvenuta la fusione;

– allegare alla dichiarazione un prospetto per ciascuna società fusa, contenente gli elementi di cui all'art. 28 relativi alle operazioni registrate dalle singole società fuse nella *frazione d'anno compresa tra il 1° gennaio e il mese (o trimestre) antecedente alla data di fusione*;

Per i prospetti di cui sopra vanno utilizzati i normali modelli di dichiarazione IVA.

Inoltre, si precisa che i prospetti parziali di cui alle precedenti lettere A) e B), relativi alle società incorporate o fuse, devono contenere gli elementi contabili riguardanti le liquidazioni periodiche relative ai mesi (o ai trimestri) antecedenti alla data di fusione, senza comprendere, quindi, la frazione del periodo nel corso del quale è avvenuta la fusione.

2.9 – ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA DICHIARAZIONE IN CASO DI SCISSIONE.

Avvertenza: Si fa presente che la disciplina civilistica delle operazioni di scissione è stata introdotta nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 16 gennaio 1991, n. 22.

In particolare, l'art. 2504 *septies* del cod. civ. prevede due forme di scissione: scissione totale, con la quale la società scissa trasferisce il proprio patrimonio a più società (dette "beneficarie") preesistenti o di nuova costituzione, e, pertanto, la società scissa si estingue; scissione parziale, con la quale la società scissa trasferisce soltanto parte del suo patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione.

Successivamente, l'art. 16, commi 10 e segg. della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha previsto la disciplina agli effetti dell'IVA delle operazioni di scissione.

In particolare il comma 12 del citato art. 16 stabilisce:

"In caso di scissione totale non comportante trasferimento di aziende o complessi aziendali, gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalla società scissa, compresi quelli relativi alla presentazione della dichiarazione annuale della società scissa e al versamento dell'imposta che ne risulta, devono essere adempiuti, con responsabilità solidale delle altre società beneficiarie, o possono essere esercitati dalla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione; in mancanza si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione".

Pertanto, la società beneficiaria che presenta la dichiarazione annuale IVA per conto della società scissa deve indicare nel riquadro "Contribuente" i dati anagrafici della società scissa e nel riquadro "Dichiarante" i propri dati con il codice di carica "9".

3

AVVERTENZE PARTICOLARI PER CIASCUN MODELLO E GUIDA ALLA SEQUENZA DI COMPILAZIONE DEI QUADRI.

3.1 – MODELLO IVA 11-REGIME NORMALE.

3.1.1 – SOGGETTI CHE DEBONO UTILIZZARE IL MODELLO

Il modello I.V.A. 11 è riservato ai contribuenti che applicano la detrazione dell'imposta nel modo ordinario (ancorché per effetto dell'esercizio di opzioni previste da specifiche disposizioni), e cioè ai soggetti per i quali l'imposta, a norma dell'art. 19, comma 1, è determinata detraendo dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate quello dell'imposta assolta o dovuta dagli stessi ovvero ad essi addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.

Detto modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti:

– rientranti nel regime normale, che non abbiano effettuato operazioni nell'anno;

– rientranti nel regime speciale dell'agricoltura previsto dall'art. 34, che abbiano in precedenza optato per l'applicazione dell'IVA nel modo normale ai sensi del penultimo comma dello stesso articolo;

– rientranti nel regime previsto dall'art. 74, comma 5 (spettacoli e giochi), che abbiano in precedenza optato per l'applicazione dell'imposta nel modo normale;

– associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore dell'agricoltura che abbiano in precedenza optato per l'applicazione dell'IVA nel modo normale (art. 78, comma 8, della legge n. 413/1991).

Per l'individuazione dei soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione vedasi il *paragrafo 2.2.*

Del modello I.V.A. 11 – regime normale sono state previste, per l'anno 1994, tre versioni:

Mod. I.V.A. 11 – regime normale (di colore blu e nero), riservato ai contribuenti sopra indicati, indipendentemente dal volume d'affari conseguito;

Mod. I.V.A. 11 – regime normale – rimborso (di colore rosso e nero), riservato ai contribuenti di cui sopra che intendano chiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell'eccedenza d'imposta;

Mod. I.V.A. 11 – regime normale (di colore arancione e nero), riservato agli **enti e società controllanti e controllate**.

Quest'ultimo modello è integrato dai seguenti prospetti (da presentare da parte della società controllante):

– **Prospetto riepilogativo**, di colore blu (**modello IVA 26 PR/94**);

– **Prospetto delle liquidazioni periodiche**, di colore blu (**modello IVA 26 LP/94**).

*Si pone in evidenza che i soggetti che esercitano più attività con contabilità separata ai sensi dell'art. 36 nonché i produttori agricoli che esercitano attività di agriturismo, sono tenuti a presentare la dichiarazione utilizzando il modello IVA 11 *quater*.*

3.1.2 – AVVERTENZE PARTICOLARI.

Nei riquadri "DOMICILIO FISCALE", "UBICAZIONE DELL'ESERCIZIO" e "SCRITTURE CONTABILI" i dati richiesti possono non essere indicati se non sono variati rispetto alle indicazioni fornite con la dichiarazione dell'anno precedente.

Si evidenziano i codici e le parti del modello di nuova istituzione e quelli modificati rispetto all'anno precedente.

Nel **frontespizio** (pagina 1) viene richiesta:

– nel riquadro "Dichiarante", l'indicazione della data di nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore;

– nel riquadro "TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SULLA PARTITA IVA" è stata aggiunta la casella G per i contribuenti che hanno optato per il regime fiscale sostitutivo.

Quadro A

Nel quadro A sono stati istituiti, modificati o soppressi i seguenti codici:

– **A5**: istituito per i contribuenti che hanno optato nel 1994 per il regime fiscale sostitutivo;

– **A21-A22 e A23**: soppressi;

– **A23bis**: modificato nel contenuto;

– **A30-A31 e A32**: soppressi;

– **A33**: modificato nel contenuto;

– **A40-A41**: soppressi.

I codici da **A50** ad **A54** sono stati soppressi. La sezione 3 è stata soppressa ed i relativi codici da **A60** a cod. **A64** sono stati inseriti nella sezione 2, a cui sono stati aggiunti i seguenti codici:

– **A65-A66**: istituiti per evidenziare i crediti d'imposta utilizzati dagli esercenti autovetture pubbliche da piazza e dai contribuenti che assumono soggetti al primo impiego.

La sezione 4, contenente i codici da **A71** ad **A74**, è stata soppressa.

Quadro B

– **B2**: non sono più indicate le operazioni di cui al n. 6 dell'art. 10;

– **B3**: è stata eliminata l'esclusione relativa alle operazioni di cui al n. 6 dell'art. 10;

– **B10 bis**: istituito per evidenziare il conguaglio per i beni ammortizzabili acquisiti prima del 1990, mediante contratto d'appalto.

Dalla sezione 3 sono stati eliminati tutti i riferimenti al quadro Q in quanto soppresso.

Quadro O

• Opzioni IVA

– nel riquadro contenente l'opzione per le cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili sono state aggiunte quattro nuove caselle di cui tre indicanti l'Austria, la Finlandia e la Svezia, ed una, in bianco, per l'eventualità di nuove adesioni alla C.E.E.;

– è stata inserita la revoca per le attività spettacolistiche.

• Opzioni ai fini IVA e imposte sui redditi

– è stata inserita, nell'intercalare 11- Regime normale, l'opzione per le attività agrituristiche precedentemente contenuta nel quadro S dello stesso intercalare.

• Revoca per il regime fiscale sostitutivo

– è stata prevista per revocare la precedente opzione esercitata nel 1994.

Quadri E, F, F bis

È stata introdotta l'aliquota del 13% ed è stata soppressa l'aliquota del 38% e conseguentemente i relativi codici sono stati rinumerati.

Quadri F ed F bis

– **F18 bis** e **F58 bis**: nei campi relativi all'importo è stato prestampato il segno +.

Quadro S

È stato introdotto per il calcolo dell'IVA ammessa in detrazione da parte delle associazioni sindacali operanti in agricoltura.

Quadro Q

Il quadro è stato soppresso.

Quadro P

– **P2**: modificato nel contenuto.

Quadro U

È stato istituito per l'indicazione degli acquisti e importazioni effettuati, dagli esportatori e operatori assimilati, senza pagamento dell'imposta.

Quadro T

– **T7 bis** e **T8 bis**: di nuova istituzione per l'indicazione, rispettivamente, dei corrispettivi misti per la parte CEE e dei corrispettivi fuori CEE.

Quadro H

Sono state apportate alcune modifiche formali per una migliore comprensione dei codici nelle colonne 1 e 2. È stato previsto il totale degli interessi nel cod. **H13**, colonna 5, ed inoltre è stato introdotto il **codice concessione**, nel riquadro "estremi del versamento", per i titolari di conto fiscale.

Quadro L

L5 - L5 bis - L6: soppressi;

L9 bis: introdotto per l'indicazione degli interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali;

L13: modificato nel contenuto;

L14 bis: soppresso;

L23 bis e **L23 ter**: di nuova istituzione per l'indicazione dell'IVA da versare e degli interessi dovuti.

L24: è previsto un unico campo per l'indicazione dell'importo versato, comprensivo degli interessi trimestrali.

Allegati alla dichiarazione

Sono state rinumerate le caselle a seguito della soppressione dei modelli IVA 99 bis, IVA 101, IVA 102 e degli ordinativi, fatture e bollette doganali.

3.1.3 – GUIDA ALLA SEQUENZA DI COMPIAZIONE DEI QUADRI.

Allo scopo di agevolare la predisposizione del modello di dichiarazione viene suggerito, a titolo indicativo, l'ordine da seguire per la compilazione dei quadri limitatamente alle parti interessate. **Si avverte che la compilazione di alcuni quadri è eventuale in quanto riservata a determinate operazioni e categorie di contribuenti, che vengono di seguito evidenziate fra parentesi.**

– Frontespizio (1^a facciata).

– Quadro T (per le agenzie di viaggio)

– Quadro E

– Quadro F

– Quadro E bis (in presenza di operazioni intracomunitarie)

– Quadro F bis (in presenza di acquisti intracomunitari e/o importazioni)

– Quadro A (sezione 1)

– Quadro O (in caso di opzioni e/o revoche)

– Quadro B (in presenza di operazioni esenti)

– Quadro S (riservato alle associazioni sindacali e di categoria operanti in agricoltura).

– Quadro P (per gli allevatori di bovini e/o suini)

– Quadro H

– Quadro L

– Quadro A (sezione 2) (in caso di utilizzo di particolari crediti d'imposta).

– Quadro U (in presenza di acquisti effettuati senza pagamento dell'imposta da esportatori);

3.2 – MODELLO IVA 11-REGIME NORMALE-RIMBORSO (art. 30).

3.2.1 – SOGGETTI CHE DEBBONO UTILIZZARE IL MODELLO.

Il rimborso dell'IVA può essere richiesto dai contribuenti che rientrano in una delle fattispecie previste dall'art. 30 del D.P.R. 633/1972, come modificato dall'art. 4 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, ovvero in particolari casi previsti da apposite norme legislative.

Il modello I.V.A. 11 - regime normale - rimborso è riservato ai contribuenti che applicano la detrazione dell'imposta nel modo ordinario (ancorché per effetto dell'esercizio di opzioni previste da specifiche disposizioni) e cioè ai soggetti per i quali l'imposta, a norma dell'art. 19, comma 1, è determinata detraendo dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate quello dell'imposta assolta o dovuta dagli stessi ovvero ad essi addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione i quali intendano chiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile, ricorrendone i presupposti richiesti dalla legge.

Detto modello, nell'ipotesi in cui si intenda richiedere il rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, deve essere utilizzato **anche** dai contribuenti:

– rientranti nel regime normale, che non abbiano effettuato operazioni nell'anno;

– rientranti nel regime speciale dell'agricoltura previsto dall'art. 34, che abbiano in precedenza optato per l'applicazione dell'IVA nel modo normale ai sensi del penultimo comma dello stesso articolo;

– rientranti nel regime forfetario previsto dall'art. 74, comma 5 (spettacoli e giochi), che abbiano in precedenza optato per l'applicazione dell'imposta nel modo normale.

Si pone in evidenza che i soggetti a rimborso, che esercitano più attività con contabilità separata ai sensi dell'art. 36, nonché i produttori agricoli che esercitano anche attività di agriturismo, sono tenuti a presentare la dichiarazione utilizzando il modello IVA 11 quater.

3.2.2 AVVERTENZE PARTICOLARI.

Si avverte che le dichiarazioni a rimborso inviate per posta si considerano presentate, ai fini della formazione della graduatoria in ordine cronologico degli aventi diritto al rimborso, l'ultimo giorno del mese successivo a quello di invio (art. 7 bis, comma 2, del D.L. 23-9-94, n. 547, convertito dalla L. 22-11-94, n. 644).

Al modello sono state apportate, oltre alle modifiche esposte nel par. 3.1.2. relativamente al modello IVA 11 - regime normale, le seguenti specifiche modifiche:

Quadro R: è stato modificato il contenuto della lett. A della sez. 1 relativamente al calcolo per la determinazione dell'aliquota media;

Quadro L: nella sezione 4 è stato eliminato il cod. L28.

3.2.3 - GUIDA ALLA SEQUENZA DI COMPIAZIONE DEI QUADRI.

Allo scopo di agevolare la predisposizione del modello di dichiarazione viene suggerito, a titolo indicativo, l'ordine da seguire per la compilazione dei quadri, limitatamente alle parti interessate. Si avverte che la compilazione di alcuni quadri è eventuale in quanto riservata a determinate operazioni o categorie di contribuenti, che vengono evidenziate di seguito fra parentesi.

- Frontespizio (1^a facciata)
- Quadro T (per le agenzie di viaggio)
- Quadro E
- Quadro F
- Quadro E bis (in presenza di operazioni intracomunitarie)
- Quadro F bis (in presenza di acquisti intracomunitari e/o importazioni)
- Quadro A (sezione 1)
- Quadro O (in caso di opzioni e/o revoche)
- Quadro B (in presenza di operazioni esenti)
- Quadro S (riservato alle associazioni sindacali e di categoria operanti in agricoltura).
- Quadro P (per gli allevatori di bovini e/o suini)
- Quadro H
- Quadro L
- Quadro A (sezione 2) (in caso di utilizzo di particolari crediti d'imposta).
- Quadro R (da compilare sempre).

- Quadro U (in presenza di acquisti effettuati senza pagamento dell'imposta da esportatori)

3.3 - MODELLO IVA 11 REGIME NORMALE SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE (art. 73).

AVVERTENZA: Il modello è predisposto in 4 esemplari, uno dei quali deve essere trasmesso dalla società controllata alla propria controllante.

3.3.1 - SOGGETTI CHE DEBBONO UTILIZZARE IL MODELLO.

Il modello è riservato agli enti e alle società controllanti che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 13 dicembre 1979, come modificato dal D.M. 18 dicembre 1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 1989), e dell'art. 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972, hanno comunicato agli uffici I.V.A. competenti di volersi avvalere per il 1994 delle particolari disposizioni previste dal citato decreto ministeriale.

Detta comunicazione deve essere presentata dall'ente o società controllante, entro il termine di liquidazione e versamento dell'IVA relativa al mese di gennaio, utilizzando il **modello IVA 26** approvato con *Decreto Ministeriale 8 gennaio 1990* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1990).

Si avverte che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 3 del D.M. 13 dicembre 1979, ogni variazione dei dati relativi agli enti e società controllanti e controllate deve essere comunicata dalla controllante, entro 30 giorni dalla variazione medesima, utilizzando il **modello IVA 26-bis** approvato con il medesimo D.M. 8 gennaio 1990.

Il modello IVA 11 - controllanti e controllate deve essere utilizzato, inoltre, dalle società controllate che hanno partecipato alla suddetta procedura trasferendo alla controllante le proprie risultanze periodiche debitorie o creditorie, anche se il controllo, ai sensi previsti dal citato D.M. 13 dicembre 1979, è venuto a cessare nel corso dell'anno 1994.

Le società che possono avvalersi della procedura di compensazione dell'IVA, sia in qualità di controllanti che di controllate, sono, come precisato con *circolare n. 16 del 28 febbraio 1986*, soltanto quelle di capitali.

Nell'ipotesi di società che eserciti più attività con applicazione separata dell'imposta ai sensi dell'art. 36, si forniscono i seguenti chiarimenti:

- per il riepilogo delle operazioni **non** deve essere presentato il modello IVA 11-quater, ma il modello IVA 11 riservato alle società controllanti e controllate;
- per ciascuna attività esercitata deve invece essere compilato un intercalare del modello

I.V.A. 11- quater, corrispondente al regime d'imposta applicato (ordinario o agricolo);

- i dati di ciascuno dei detti intercalari devono essere riepilogati nel quadro L del modello I.V.A. 11 riservato alle società controllanti e controllate. Inoltre, di quest'ultimo modello, devono essere compilati i quadri A (limitatamente ai codici non presenti negli intercalari), H, M, ed eventualmente i quadri O ed R.

Nella particolare ipotesi in cui una società rientrante nel regime speciale dell'agricoltura previsto dall'art. 34 si sia avvalsa della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, deve utilizzare il modello IVA 11-regime normale-società controllanti e controllate, allegando l'intercalare mod. 11 ter per la determinazione dell'IVA dovuta.

Si rammenta che, a norma dell'art. 5 del D.M. 13 dicembre 1979, l'ente o società controllante deve allegare alla propria dichiarazione anche l'apposita copia delle dichiarazioni annuali delle società controllate; queste ultime devono presentare le proprie dichiarazioni, sottoscritte anche dal rappresentante della società controllante, con i relativi allegati, all'Ufficio IVA competente nei loro confronti. Tale disposizione deve essere osservata anche dalle società controllate che abbiano il domicilio fiscale nella stessa provincia della società controllante.

La società controllante deve inoltre allegare alla propria dichiarazione 2 prospetti riguardanti, il primo, le liquidazioni periodiche, i versamenti e la determinazione dell'IVA di gruppo (**modello IVA 26 PR/94**); il secondo, le liquidazioni periodiche proprie e quelle delle società controllate (**modello IVA 26 LP/94**).

3.3.2 - AVVERTENZE PARTICOLARI.

Sottoscrizione della dichiarazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale o negoziale di ciascuna società controllata, anche da quello dell'ente o società controllante. Le firme vanno apposte in forma leggibile negli appositi riquadri, in calce alla copia per l'ufficio e alla copia destinata alla controllante.

Cessazione, in corso d'anno, del controllo nei confronti di società del gruppo.

Nell'ipotesi in cui venga a cessare nel corso dell'anno il controllo nei confronti di una società del gruppo, con conseguente uscita di quest'ultima dalla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, detta società uscente già controllata, ai fini della dichiarazione annuale, deve utilizzare *comunque* il modello in esame comprendendovi i dati relativi all'intero anno. La stessa deve inoltre fornire alla società controllante una dichiarazione parziale utilizzando l'apposita copia del modello, conte-

nente soltanto i dati relativi al periodo di controllo. Copia di detta parziale dichiarazione deve essere altresì allegata alla propria dichiarazione da presentare all'ufficio IVA competente.

Per l'individuazione delle modifiche apportate al modello, si rinvia a quanto esposto, in linea generale, al par. 3.1.2 a proposito del modello IVA 11 - regime normale. Inoltre, in particolare, si avverte che il **quadro M deve essere sempre compilato (sia che risulti un'ecedenza di credito che di debito)**, con le modalità precisate al par. 4.10.

3.3.3 – GUIDA ALLA SEQUENZA DI COMPILAZIONE DEI QUADRI.

Allo scopo di agevolare la predisposizione del modello di dichiarazione viene suggerito, a titolo indicativo, l'ordine da seguire per la compilazione dei quadri limitatamente alle parti interessate. Si avverte che la compilazione di alcuni quadri è eventuale in quanto riservata a determinate operazioni o categorie di contribuenti, che vengono di seguito evidenziate fra parentesi.

- Frontespizio (1^a facciata)
- Quadro T (per le agenzie di viaggio)
- Quadro E
- Quadro F
- Quadro E *bis* (in presenza di operazioni intracomunitarie)
- Quadro F *bis* (in presenza di acquisti intracomunitari e/o importazioni)
- Quadro A (sezione 1)
- Quadro O (in caso di opzioni e/o revoche)
- Quadro B (in presenza di operazioni esenti)
- Quadro P (per gli allevatori di bovini e/o suini)
- Quadro H
- Quadro L
- Quadro M
- Quadro A (sezione 2) (in caso di utilizzo di particolari crediti d'imposta)
- Quadro R (solo nei casi di ammissibilità del rimborso)
- Quadro U (in presenza di acquisti effettuati senza pagamento dell'imposta da esportatori)

3.4 – MODELLO IVA 11 TER - REGIME SPECIALE PER I PRODUTTORI AGRICOLI (art. 34).

3.4.1 – SOGGETTI CHE DEBBONO UTILIZZARE IL MODELLO.

Il modello I.V.A. 11 ter è riservato ai produttori agricoli di cui all'art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifica-

zioni, che non hanno optato, a norma del penultimo comma dello stesso articolo, per l'applicazione dell'imposta nel modo normale e che nell'anno 1993 hanno realizzato:

a) un volume d'affari superiore a L. 10.000.000;

b) un volume d'affari non superiore a L. 10.000.000, ma costituito:

– per meno di due terzi da cessioni di prodotti agricoli o ittici elencati nella prima parte della Tabella A;

– per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli o ittici elencati nella prima parte della Tabella A e che hanno rinunciato, mediante comunicazione all'Ufficio I.V.A. entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale, all'esonero dagli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione e versamento previsto dal terzo comma di detto articolo 34.

Invece, i produttori agricoli che hanno in precedenza optato per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, ai sensi del penultimo comma dell'art. 34, devono compilare la dichiarazione sul modello IVA 11 - regime normale.

Ai sensi del primo comma dell'art. 34 si considerano produttori agricoli i soggetti che esercitano le attività indicate nell'art. 2135 del codice civile, e cioè le attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse.

Inoltre, per quanto concerne il settore ittico, l'ambito di applicazione del regime speciale è circoscritto ai soggetti che esercitano le seguenti attività: attività di pesca in acque dolci; attività di piscicoltura, indipendentemente dalla circostanza che l'allevamento del pesce avvenga in acque dolci o marine; attività di mitilicoltura, di ostricoltura e di allevamento di rane e di altri molluschi e crostacei, ovunque effettuate. Sempre ai sensi del primo comma dell'art. 34, si considerano effettuate da produttori agricoli anche le cessioni di prodotti eseguite per conto di produttori soci o associati, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, da cooperative e loro consorzi, ovvero da associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, nonchè quelle effettuate da enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori.

Si pone in evidenza che i soggetti che esercitano più attività con contabilità separata ai sensi dell'art. 36, sono tenuti a presentare la dichiarazione utilizzando il modello IVA 11 quater.

3.4.2 – AVVERTENZE PARTICOLARI.

Si avverte che nel modello IVA 11 ter è stata eliminata la colorazione verde che evidenziava le parti riservate alle imprese miste.

Si elencano i codici e le parti del modello che sono stati modificati e quelli di nuova istituzione.

Nel **frontespizio** (pagina 1) sono state apportate le stesse modifiche del modello IVA 11 - regime normale al quale si fa riferimento (par. 3.1.2.) per i relativi chiarimenti.

– Nel **quadro A** sono stati istituiti, modificati o soppressi i seguenti codici:

A5: istituito per i contribuenti che hanno optato nel 1994 per il regime fiscale sostitutivo;

A30 - A31 - A32: soppressi;

A33: modificato nel contenuto;

A38 - A40: soppressi;

A66: istituito per evidenziare il credito d'imposta utilizzato dai contribuenti che assumono soggetti al primo impiego.

La sezione 4, contenente i codici da **A71** ad **A74**, è stata soppressa.

Quadri E, F ed F *bis*

I codici sono stati rinumerati, è stata introdotta l'aliquota del 13% e soppressa l'aliquota del 38%.

Quadri F ed F *bis*

– **F18 bis** e **F58 bis:** nei campi relativi all'importo è stato prestampato il segno +.

Quadro G

Il quadro, che deve essere compilato solo dalle imprese miste, è stato sostituito per effetto delle modifiche normative apportate all'art. 34.

Quadro R

R6 - R16: soppressi.

Quadro H

Contiene le stesse modifiche apportate al quadro H del modello IVA 11 normale a cui si rimanda.

Quadro L

L2 ter: soppresso;

L4: modificato nel contenuto;

L5: istituito per evidenziare l'importo detraibile sugli acquisti intracomunitari di beni ammortizzabili registrati nel dicembre o nell'ultimo trimestre del 1993;

L9: soppresso;

L9 bis: istituito per l'indicazione degli interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali;

L13: modificato nel contenuto;

L14 **bis**: soppresso;

Sezione 4

È stata modificata con l'aggiunta di due nuovi codici **L23 bis** e **L23 ter** per l'indicazione, rispettivamente, dell'IVA da versare e degli interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale da parte dei contribuenti trimestrali;

L24: modificato nel contenuto;

L28: soppresso.

Allegati alla dichiarazione:

Sono state rinumerate le caselle e soppressa la casella relativa all'elenco clienti (Mod. IVA 101).

3.4.3 – GUIDA ALLA SEQUENZA DI COMPILAZIONE DEI QUADRI.

Allo scopo di agevolare la predisposizione del modello di dichiarazione viene suggerito, a titolo indicativo, l'ordine da seguire per la compilazione dei quadri, limitatamente alle parti interessate. Si avverte che la compilazione di alcuni quadri è eventuale in quanto riservata a determinate operazioni o categorie di contribuenti, che vengono evidenziate fra parentesi.

– Frontespizio (1^a facciata)

– Quadro E

– Quadro F

– Quadro E *bis* (in presenza di operazioni intracomunitarie)

– Quadro F *bis* (in presenza di acquisti intracomunitari e/o importazioni)

– Quadro G (riservato alle imprese miste)

– Quadro A (sezione 1)

– Quadro O (in caso di opzioni e/o revoche)

– Quadro H

– Quadro L

– Quadro A (sezione 2) (in caso di utilizzo di particolari crediti d'imposta)

– Quadro R (solo nei casi di ammissibilità del rimborso)

3.5 – MODELLO IVA 11 QUATER ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITÀ (art. 36).

3.5.1 – SOGGETTI CHE DEBBONO UTILIZZARE IL MODELLO.

Il modello IVA 11 quater è riservato ai soggetti che svolgono contemporaneamente più attività economiche rilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto per le quali, ai sensi

dell'art. 36, per obbligo di legge o per opzione, l'imposta viene applicata separatamente (cioè, con contabilità separate).

Il modello deve essere utilizzato anche quando il contribuente, esercitando più attività con contabilità separate, rientri in una delle seguenti particolari ipotesi:

– una delle attività sia svolta ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 74, comma 5 (attività spettacolistiche) e per tale attività il contribuente si sia avvalso dell'applicazione forfettaria della detrazione con l'esonero dagli adempimenti della fatturazione, registrazione e dichiarazione annuale;

– una delle attività sia svolta ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 34, comma 3 (agricoltori esonerati) e per tale attività il contribuente si sia avvalso dell'esonero dagli adempimenti IVA.

In entrambe le suesposte ipotesi il contribuente, relativamente alle menzionate attività esonerate da adempimenti, deve presentare l'intercalare relativo compilando la parte anagrafica.

Per le società controllanti o controllate di cui all'articolo 73 che adottano la contabilità separata di cui all'articolo 36, si rinvia al paragrafo 3.3.1 per le modalità di compilazione del modello di dichiarazione.

3.5.2 – AVVERTENZE PARTICOLARI.

Il modello IVA 11-quater è costituito da una **parte fondamentale** e da **due intercalari** (11 e 11-ter): il primo da utilizzare per le attività esercitate in regime normale, il secondo per quelle rientranti nel regime speciale dell'agricoltura (art. 34).

Si fa presente che i dati contabili di ciascun intercalare, rilevanti per la determinazione dell'IVA, devono essere riepilogati nella parte fondamentale del modello (in particolare, nel quadro L).

Si pone in evidenza che i contribuenti obbligati per legge (art. 36, commi 2 e 4) alla tenuta di contabilità separate per le attività esercitate devono far riferimento, per stabilire la periodicità mensile o trimestrale (previa opzione) delle liquidazioni dell'IVA, ai rispettivi volumi di affari. Invece i contribuenti che adottano contabilità separate in seguito ad opzione volontaria, devono far riferimento, ai detti fini, al volume d'affari complessivo di tutte le attività esercitate.

Conseguentemente, in caso di tenuta di contabilità separate per obbligo di legge, può verificarsi che il contribuente sia tenuto ad eseguire liquidazioni mensili per una (o più) attività e trimestrali per altre attività. Invece, in caso di tenuta di contabilità separate per opzione volontaria, il contribuente deve eseguire le liquidazioni periodiche, per tutte le attività esercitate, mensilmente o trimestralmente (previa opzione) a seconda che il volume d'affari complessivo conseguito nell'anno precedente abbia o non abbia superato i limiti previsti dall'art. 33.

Si precisa che non concorrono alla determinazione del volume di affari i *passaggi interni* tra attività separate. Pertanto tali passaggi, compresi nel Quadro E degli intercalari in quanto assoggettati al tributo, vanno indicati unitamente alle cessioni di beni ammortizzabili nel quadro N e poi portati in diminuzione dal volume d'affari, riportando il codice N3 al codice E27 degli intercalari.

Va evidenziato che i passaggi interni di beni all'attività di commercio al minuto di cui all'art. 24, terzo comma (c.d. *ventilazione delle aliquote*), e da questa ad altre attività, non sono soggetti all'imposta e non vanno indicati al cod. E27 degli intercalari.

3.5.3 – GUIDA ALLA SEQUENZA DI COMPILAZIONE DEI QUADRI.

Allo scopo di agevolare la predisposizione del modello di dichiarazione viene suggerito, a titolo indicativo, l'ordine da seguire per la compilazione dei quadri, limitatamente alle parti interessate. Si avverte che alcuni quadri sono riservati a determinate operazioni o categorie di contribuenti, che vengono sotto evidenziate fra parentesi.

INTERCALARI

Gli intercalari (modelli 11 e 11 ter) devono essere compilati prima della parte fondamentale del modello. Per l'ordine da seguire nella compilazione dei quadri in essi contenuti, si rimanda alle precisazioni già fornite relativamente a ciascun modello, con l'avvertenza che il quadro N va compilato prima del quadro E. Il quadro S (presente nell'intercalare mod. 11 normale) va compilato dopo il quadro E, ma prima del quadro L.

PARTE FONDAMENTALE

Frontespizio (1^a facciata)

Quadro A (Sezione 1)

Quadro O (in caso di opzioni e/o revoche)

Quadro H

Quadro L

Quadro A (Sezione 2) (in caso di utilizzo di particolari crediti d'imposta)

Quadro R (solo nei casi di ammissibilità del rimborso)

4

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI (in ordine alfabetico dei quadri).

4.1 – FRONTESPIZIO (parte anagrafica).

4.1.1 – AVVERTENZE GENERALI.

Si avverte che nei riquadri "DOMICILIO FISCALE", "UBICAZIONE DELL'ESERCIZIO" e "SCRITTURE CONTABILI", i dati ivi richiesti

possono essere omessi se non sono variati rispetto alle indicazioni fornite nella dichiarazione dell'anno precedente.

Indicazione degli indirizzi.

Si pone in evidenza che tutti gli indirizzi, riguardanti il contribuente, il dichiarante e il soggetto depositario delle scritture contabili, devono essere forniti completi di tutti i dati (via o piazza, numero civico, palazzina, scala, interno, località, chilometro ecc.).

Ufficio IVA.

Indicare l'Ufficio di competenza, specificando espressamente se trattasi del secondo Ufficio IVA (in tal caso utilizzare l'apposita busta).

CONTRIBUENTE.

Nel riquadro CONTRIBUENTE, che va sempre compilato, devono essere indicati, oltre al codice fiscale ed al numero di partita I.V.A., i

dati anagrafici del soggetto, a seconda che trattasi di persona fisica o di soggetto diverso da persona fisica. Per le persone fisiche occorre indicare il numero di codice relativo alla cittadinanza (se non è italiana), desunto dalla **Tabella 1 bis** sotto riportata. Per i soggetti diversi da persone fisiche (società ecc.) devono essere indicati *il numero di iscrizione nel registro delle imprese* e il codice relativo alla natura giuridica desunto dalla *tabella n. 2* di seguito riportata.

Tabella n. 1 bis - Codici di cittadinanza

ELENCO PAESI ESTERI

ABU DHABI.....	238	CROAZIA.....	261	LIECHTENSTEIN.....	090	SAINT LUCIA.....	199
AFGHANISTAN.....	002	CUBA.....	020	LITUANIA.....	259	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE.....	222
AJMAN.....	239	DANIMARCA.....	021	LUSSEMBURGO.....	092	SALOMONE, ISOLE.....	191
ALBANIA.....	087	DOMINICA.....	192	MACAO.....	059	SALVADOR.....	064
ALGERIA.....	003	DOMINICANA, REPUBBLICA.....	063	MADAGASCAR.....	104	SAMOA.....	131
AMERICAN SAMOA.....	148	DUBAI.....	240	MADEIRA.....	235	SAN MARINO.....	037
ANDORRA.....	004	ECUADOR.....	024	MALAWI.....	056	SANT'ELENA.....	254
ANGOLA.....	133	EGITTO.....	023	MALAYSIA.....	106	SAO TOME E PRINCIPE.....	187
ANGUILLA.....	209	ERITREA.....	277	MALDIVE.....	127	SENEGAL.....	152
ANTIGUA E BARBUDA.....	197	ESTONIA.....	257	MALI.....	149	SEYCHELLES.....	189
ANTILLE OLANDESI.....	251	ETIOPIA.....	026	MALTA.....	105	SHARJAH.....	243
ARABIA SAUDITA.....	005	FALKLAND.....	190	MAN, ISOLA.....	203	SIERRA LEONE.....	153
ARGENTINA.....	006	FAR OER, ISOLE.....	204	MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI.....	219	SINGAPORE.....	147
ARMENIA.....	266	FIJI, ISOLE.....	161	MAROCCO.....	107	SIRIA.....	065
ARUBA.....	212	FILIPPINE.....	027	MARSHALL, ISOLE.....	217	SLOVACCA, REPUBBLICA.....	276
ASCENSION.....	227	FINLANDIA.....	028	MARTINICA.....	213	SLOVENIA.....	260
AUSTRALIA.....	007	FRANCIA.....	029	MAURITANIA.....	141	SOMALIA.....	066
AUSTRIA.....	008	FUJAYRAH.....	241	MAURIZIO, ISOLA.....	128	SPAGNA.....	067
AZERBAIGIAN.....	268	GABON.....	157	MAYOTTE.....	226	SRI LANKA.....	085
AZZORRE, ISOLE.....	234	GAMBIA.....	164	MELILLA.....	231	ST KITTS E NEVIS.....	195
BAHAMA.....	160	GERMANIA.....	267	MESSICO.....	046	ST PIERRE E MIQUELON.....	248
BAHREIN.....	169	GHANA.....	112	MICRONESIA, STATI FEDERATI.....	215	ST VINCENT E GRENADINE.....	196
BANGLADESH.....	130	GIAMAICA.....	082	MIDWAY, ISLANDS.....	177	STATI UNITI D'AMERICA.....	069
BARBADOS.....	118	GIAPPONE.....	088	MOLDAVIA.....	265	SUDAFRICANA REPUBBLICA.....	078
BELGIO.....	009	GIBILTERRA.....	102	MONGOLIA.....	110	SUDAN.....	070
BELIZE.....	198	GIBUTI.....	113	MONTSERRAT.....	208	SURINAME.....	124
BENIN.....	158	GIORDANIA.....	122	MOZAMBICO.....	134	SVEZIA.....	068
BERMUDA.....	207	GOUGH.....	228	MYANMAR.....	083	SVIZZERA.....	071
BHUTAN.....	097	GRECIA.....	032	NAMIBIA.....	206	SWAZILAND.....	138
BIELORUSSIA.....	264	GRENADA.....	156	NAURU.....	109	TAGIKISTAN.....	272
BOLIVIA.....	010	GROENLANDIA.....	200	NEPAL.....	115	TAIWAN.....	022
BOSNIA ERZEGOVINA.....	274	GUADALUPA.....	214	NICARAGUA.....	047	TANZANIA.....	057
BOTSWANA.....	098	GUAM.....	154	NIGER.....	150	TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO.....	180
BRASILE.....	011	GUATEMALA.....	033	NIGERIA.....	117	TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE.....	183
BRUNEL.....	125	GUAYNA FRANCESE.....	123	NIUE.....	205	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO.....	245
BULGARIA.....	012	GUERNSEY.....	201	NORVEGIA.....	048	THAILANDIA.....	072
BURKINA FASO.....	142	GUINEA.....	137	NUOVA CALEDONIA.....	253	TOGO.....	155
BURUNDI.....	025	GUINEA BISSAU.....	185	NUOVA ZELANDA.....	049	TOKELAU.....	236
CAMERUN.....	119	GUINEA EQUATORIALE.....	167	OLANDA.....	050	TONGA.....	162
CAMPIONE D'ITALIA.....	139	GUYANA.....	159	OMAN.....	163	TRINIDAD E TOBAGO.....	120
CANADA.....	013	HAITI.....	034	PAKISTAN.....	036	TRISTAN DA CUNHA.....	229
CANARIE, ISOLE.....	100	HONDURAS.....	035	PALAU, REPUBBLICA.....	216	TUNISIA.....	075
CAPO VERDE.....	188	HONG KONG.....	103	PANAMA.....	051	TURCHIA.....	076
CAROLINE, ISOLE.....	256	INDIA.....	114	PANAMA - ZONA DEL CANALE.....	250	TURKMENISTAN.....	273
CAYMAN ISLANDS.....	211	INDONESIA.....	129	PAPUA NUOVA GUINEA.....	186	TURKS E CAICOS.....	210
CECA, REPUBBLICA.....	275	IRAN.....	039	PARAGUAY.....	052	TUVALU.....	193
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA.....	143	IRAQ.....	038	PENON DE ALHUCEMAS.....	232	UCRAINA.....	263
CEUTA.....	246	IRLANDA.....	040	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA.....	233	UGANDA.....	132
CHAFARINAS.....	230	ISLANDA.....	041	PERU.....	053	UMM AL QAIWAIN.....	244
CHAGOS, ISOLE.....	255	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO.....	252	PITCAIRN.....	175	UNGHERIA.....	077
CIAD.....	144	ISRAELE.....	182	POLINESIA FRANCESE.....	225	URUGUAY.....	080
CILE.....	015	JERSEY.....	202	POLONIA.....	054	UZBEKISTAN.....	271
CINA, REPUBBLICA POPOLARE.....	016	JUGOSLAVIA.....	043	PORTOGALLO.....	055	VANUATU.....	121
CIPRO.....	101	KAMPUCHEA.....	135	PORTORICO.....	220	VENEZUELA.....	081
CITTA DEL VATICANO.....	093	KAZAKISTAN.....	269	PRINCIPATO DI MONACO.....	091	VERGINI AMERICANE, ISOLE.....	221
CLIPPERTON.....	223	KENYA.....	116	QATAR.....	168	VERGINI BRITANNICHE, ISOLE.....	249
COLOMBIA.....	017	KIRGHIZISTAN.....	270	RAS EL KHAIMAH.....	242	VIETNAM.....	062
COMORE, ISOLE.....	176	KIRIBATI.....	194	REGNO UNITO.....	031	WAKE, ISLAND.....	178
CONGO.....	145	KUWAIT.....	126	REUNION.....	247	WALLIS E FUTUNA.....	218
COOK, ISOLE.....	237	LAOS.....	136	ROMANIA.....	061	YEMEN.....	042
COREA DEL NORD.....	074	LESOTHO.....	089	RUSSIA.....	262	ZAIRE.....	018
COREA DEL SUD.....	084	LETONIA.....	258	RWANDA.....	151	ZAMBIA.....	058
COSTA D'AVORIO.....	146	LIBANO.....	095	SAHARA OCCIDENTALE.....	166	ZIMBABWE.....	073
COSTARICA.....	019	LIBERIA.....	044				
		LIBIA.....	045				

zione relativa all'anno precedente. In tale ipotesi deve essere anche indicato l'indirizzo completo.

Attività esercitata.

Si ricorda che, con il *D.M. 12 dicembre 1992* (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15.12.1992) — che ha approvato i modelli di dichiarazione IVA per il 1992 — sono state apportate, con effetto dal 1° gennaio 1993, alcune modifiche alla tabella dei codici di attività, già approvata con il *D.M. 9 dicembre 1991*.

Peraltro, si precisa che la tabella dei codici di attività per il 1994 non è stata modificata rispetto a quella del 1993.

La vigente tabella dei codici di attività trovasi in distribuzione presso gli uffici IVA, ai quali bisogna rivolgersi nei casi in cui sussistano dubbi in merito al corretto codice da indicare nelle dichiarazioni IVA.

Si fa rilevare, inoltre, che nel riquadro relativo all'attività deve essere sempre descritta, sinteticamente, l'attività effettivamente esercitata dal contribuente, senza trascrivere, quindi, letteralmente il contenuto del corrispondente codice di attività. Lo stesso criterio deve essere adottato in sede di presentazione all'ufficio IVA delle dichiarazioni di inizio attività o di variazione della stessa.

In caso di esercizio di più attività, deve essere indicato il codice relativo all'attività prevalente in relazione al volume d'affari realizzato nell'anno d'imposta.

Ubicazione dell'esercizio.

Deve essere indicato l'indirizzo del luogo in cui viene esercitata l'attività, se è variato rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente.

Se il contribuente è artigiano iscritto all'albo (anche se per un periodo inferiore all'anno), deve essere barrata la casella n. 1.

Se l'attività è esercitata in più luoghi, deve essere barrata la casella n. 2.

Se l'attività del contribuente è esercitata a carattere stagionale, deve essere barrata la casella n. 3.

Se il contribuente ha cessato l'attività (nel senso chiarito al paragrafo 2.3) nel corso del 1994, deve indicare la relativa data nelle apposite caselle.

DICHIARANTE.

AVVERTENZA: nel riquadro, da quest'anno, viene richiesta anche la data di nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore in caso di liquidazione coatta amministrativa.

Il riquadro DICHIARANTE deve essere compilato (con l'indicazione del codice fiscale, del

codice di carica e dei relativi dati anagrafici) soltanto se il soggetto dichiarante risulta diverso dal contribuente e perciò deve essere sempre compilato nel caso in cui il contribuente sia diverso da persona fisica (società, ente, ecc.). In particolare, esso deve essere compilato anche dal rappresentante legale o negoziale, dai liquidatori di società in liquidazione volontaria e dai soci amministratori rappresentanti di enti o di società, i quali devono poi sottoscrivere la dichiarazione con firma leggibile.

In particolare, detto riquadro deve essere compilato anche dai seguenti soggetti:

– **curatore fallimentare** o **commissario liquidatore** (fallimento o liquidazione coatta amministrativa) (codice di carica 3 o 4). In tali ipotesi deve essere indicata la data di inizio della procedura concorsuale e la data di nomina dei predetti soggetti.

Qualora la dichiarazione sia presentata a norma del comma 1 dell'art. 74-bis, riguardante cioè le operazioni effettuate nella frazione d'anno antecedente all'inizio della procedura concorsuale, deve essere anche barrata la casella 4;

– **commissario giudiziale** (amministrazione controllata) (codice carica 5);

– **rappresentante fiscale** (art. 17, comma 2) (codice carica 6). Nella particolare ipotesi in cui il rappresentante fiscale sia un soggetto diverso da persona fisica, nel riquadro "Dichiarante" devono essere indicati i dati relativi all'organismo che rappresenta l'operatore non residente.

Si pone in evidenza, altresì, che i dati relativi al soggetto non residente devono sempre essere indicati nel riquadro riservato al "Contribuente";

– **eredi del contribuente** (art. 35-bis, comma 1) (codice carica 7). Devono essere indicati i dati identificativi di uno degli eredi, con l'indicazione della data di morte del contribuente;

– **società beneficiaria** (art. 16, comma 12, legge 24 dicembre 1993, n. 537) (codice carica 9). Devono essere indicati i dati identificativi della società beneficiaria che presenta la dichiarazione annuale IVA per conto della società scissa.

– **società incorporante**. Deve essere indicato il codice di carica 9 nelle ipotesi in cui la società incorporante presenti la dichiarazione per conto dell'incorporata, come si verifica ad esempio nel particolare caso in cui la fusione per incorporazione sia avvenuta tra il 1° gennaio e la data di presentazione della dichiarazione. In tal caso, infatti, la società incorporante è tenuta a presentare la dichiarazione relativa all'anno antecedente all'incorporazione per conto dell'incorporata. In tale ipotesi nel riquadro *contribuente* devono essere indicati i dati dell'incorporata, mentre nel riquadro *dichiarante* quelli dell'incorporante.

Il codice di carica, da indicare nell'apposita casella, deve essere desunto dalla sottoripartita tabella n. 4:

Tabella n. 4 - Codice di carica

1	Rappresentante legale o negoziale
2	Socio amministratore (Società semplici, irregolari o di fatto)
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa)
5	Commissario giudiziale (amministrazione controllata)
6	Rappresentante fiscale (art. 17, comma 2)
7	Eredi del contribuente
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Società beneficiaria (scissione) ovvero Società incorporante

SCRITTURE CONTABILI.

AVVERTENZA: il riquadro può non essere compilato qualora nessun dato sia variato rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente. In caso di variazione, anche di un solo dato, il quadro va compilato nella sua interezza.

Il riquadro **non** riguarda il contribuente che provvede alla tenuta e conservazione delle scritture contabili presso il proprio domicilio fiscale, né il contribuente che si avvale, per la sola elaborazione dei dati, di centri elettrocontabili gestiti da terzi.

Qualora la tenuta e conservazione delle scritture contabili siano affidate a terzi, anche temporaneamente, il riquadro deve essere compilato nella sua interezza con riferimento al soggetto che provvede alla loro tenuta e conservazione alla data di presentazione della dichiarazione. Se le scritture contabili sono tenute solo in parte presso terzi, *deve essere anche barrata la casella n. 5*. Nell'ipotesi, invece, in cui le scritture sono tenute dal contribuente, tutte o in parte, in un luogo diverso dal domicilio fiscale, deve essere compilata soltanto la parte relativa all'indirizzo.

A tali fini, tra le scritture contabili non va considerato il *registro di prima nota*, il quale va tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui viene svolta l'attività di vendita.

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SULLA PARTITA IVA (art. 61 D.L. 30 agosto 1993, n. 331).

AVVERTENZA: Nel riquadro, tra i soggetti esonerati, è stata aggiunta la casella G che deve essere barrata dai contribuenti che hanno optato, nel 1994, per il regime fiscale sostitutivo di cui al D.L. 10 giugno 1994, n. 357.

Tale riquadro è suddiviso in due parti:

– la prima, che deve essere compilata dai contribuenti obbligati al pagamento per l'anno 1995 della tassa di concessione governativa sulla partita IVA, con l'indicazione degli estremi del relativo versamento;

– la seconda, riservata ai *contribuenti esonerati* dal detto pagamento, i quali devono barrare la relativa casella, e cioè:

{ soggetti dichiarati falliti, ammessi alla procedura di concordato preventivo, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria, ovvero a liquidazione volontaria (art. 61, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331). Per tali soggetti la tassa annuale non è dovuta a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è stato adottato uno dei menzionati provvedimenti.

{ soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato;

{ soggetti che hanno optato, nel 1994, per il regime fiscale sostitutivo.

Si evidenzia, altresì, che la tassa di concessione governativa sulla partita IVA non è dovuta dagli enti non commerciali di cui all'art. 4, comma 4, non soggetti passivi di imposta e dai soggetti che hanno cessato l'attività entro il 31 dicembre 1994 ed hanno presentato la dichiarazione di cessazione all'Ufficio IVA competente nei termini previsti dalla legge.

4.1.2 – FRONTESPIZIO DEL MODELLO IVA 11-SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE.

Contribuente.

Nel riquadro CONTRIBUTENTE, che va sempre compilato, devono essere indicati, oltre al codice fiscale ed al numero di partita I.V.A., i dati identificativi dell'ente o società controllante o della controllata cui si riferisce la dichiarazione.

Dati della società controllante.

In tale riquadro la *società controllata* deve indicare il numero di partita IVA, la denominazione e il domicilio fiscale della società controllante capogruppo nonché, nel caso in cui il controllo sia cessato nel corso del 1994, l'ultimo mese di controllo. Se il periodo ha riguardato l'intero anno, deve essere indicato il numero 12.

Si rammenta che, a norma dell'art. 3, ultimo comma, del D.M. 13 dicembre 1979, la sopravvenuta mancanza dei requisiti per avvalersi delle disposizioni in discorso ha effetto a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese o al trimestre nel corso del quale si è verificata (ad esempio, la società nei cui confronti venga meno il controllo nel corso del mese di giugno, deve indicare, se effettua liquidazioni mensili, il numero 5, in quanto il controllo si considera esercitato fino al mese di maggio; se invece effettua liquidazioni trime-

strali, deve indicare il numero 3, in quanto il controllo si considera cessato con il primo trimestre).

La *società controllante* deve invece ripetere in detto riquadro il proprio numero di partita IVA ed indicare due zeri nelle caselle riservate all'indicazione dell'ultimo mese di controllo.

Nel caso di incorporazione della società controllante da parte di società esterna al gruppo IVA e/o al gruppo di controllo, qualora la procedura dell'IVA di gruppo si interrompa a seguito dell'incorporazione, sia nella dichiarazione della società controllante incorporata (presentata dalla incorporante) che delle società controllate, nel riquadro «dati della società controllante – ultimo mese di controllo» deve essere indicato il numero corrispondente al mese cui si riferisce l'ultima liquidazione periodica di gruppo mensile o trimestrale (es. data incorporazione controllante 15 maggio – ultimo mese di controllo da indicare: 4 se mensile, 3 se trimestrale); invece qualora la procedura prosegua per l'intero anno d'imposta con contabilità separata rispetto a quella dell'incorporante, deve essere indicato il numero 13 nella dichiarazione della società controllante incorporata (presentata dall'incorporante) e il numero 12 in quelle delle società controllate (cfr. R.M. 363998 del 26 dicembre 1986).

4.1.3 – AVVERTENZE PARTICOLARI PER GLI INTERCALARI ALLEGATI AL MODELLO IVA 11 QUATER-ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ.

Sul frontespizio di ogni intercalare utilizzato deve essere indicato il numero progressivo attribuito a ciascuno di essi nonché il numero di partita I.V.A. del contribuente.

Si pone in evidenza che anche gli intercalari contengono il quadro O relativo alle opzioni e revoche, riguardanti le attività esercitate con contabilità separate, diverse da quelle previste dallo stesso quadro nella parte fondamentale.

Parte anagrafica.

La parte anagrafica è uguale in tutti gli intercalari.

In essa devono essere indicati i dati relativi alle attività esercitate con contabilità separata e quelli riguardanti il soggetto depositario delle scritture contabili relativamente a dette attività che possono essere omessi se uguali a quelli specificati nella parte fondamentale e se non sono variati rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente.

Attività esercitata.

Per ciascun intercalare devono essere indicati il codice (desunto dalla relativa codifica) e la descrizione dell'attività esercitata.

Per quanto riguarda l'ubicazione dell'esercizio, si precisa che i relativi dati possono essere omessi se non sono variati rispetto a quelli dell'anno precedente.

4.2 – QUADRO A - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE.

AVVERTENZA: Il quadro A risulta modificato, in alcuni codici, rispetto alla dichiarazione relativa all'anno 1993 e contiene soltanto 2 sezioni: la sezione 1 per l'indicazione di alcuni dati relativi all'attività e la sezione 2 per l'indicazione di particolari crediti d'imposta utilizzati per l'anno 1994.

Sezione 1 – Dati relativi all'attività

– **cod. A 4** – Il codice è riservato ai soggetti che, essendone legittimati, hanno usufruito, per il periodo d'imposta, delle agevolazioni fiscali emanate in materia d'IVA a seguito di eventi eccezionali.

I soggetti interessati devono indicare, nell'apposita casella, il relativo codice (da 1 a 3) desunto dalla tabella 5, di seguito riportata.

Tabella n. 5 - Eventi eccezionali

1) Vittime di richieste estorsive.

Decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 468 - G.U. n. 273 del 20-11-1993

Proroga degli adempimenti fiscali di 300 giorni, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale

2) Piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM.

Decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532 - G.U. n. 300 del 23-12-1993

Termine di presentazione della dichiarazione IVA 94: 15-3-1995

3) Soggetti colpiti dagli eventi alluvionali nel mese di novembre 1994 nella regione Piemonte ed in altre regioni del nord Italia.

Decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646

Termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA 1994: 5 giugno 1995

Nella particolare ipotesi in cui un soggetto abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge, dovrà indicare un codice nella casella già predisposta e aggiungere, a fianco, gli altri codici corrispondenti.

Nei codici da A 20 ad A 25 (**non previsti nel modello IVA 11 ter-regime speciale agricolo - tura**) deve essere ripartito il totale degli acquisti, anche intracomunitari, e delle importazioni risultante dal codice F 17.

Detti codici, come già precisato *con circolare n. 12 del 16 febbraio 1978*, non devono essere compilati dai produttori agricoli che non siano obbligati per legge alla tenuta delle scritture contabili se, avendo optato ai sensi del penultimo comma dell'art. 34 per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, presentano il modello di dichiarazione I.V.A. 11 «regime normale».

In particolare i dati da riportare, al netto dell'I.V.A., sono i seguenti:

– **cod. A 20**, costo dei beni ammortizzabili, materiali o immateriali, di cui agli articoli 67 e 68 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, compreso il prezzo di riscatto per i beni acquisiti in *leasing* (ad esempio: macchinari, attrezzature, impianti ecc.);

– **cod. A 23 bis**, beni strumentali non ammortizzabili.

Nel codice deve essere computato:

– l'importo dei canoni relativi ai beni strumentali, acquisiti con contratti di *leasing*, usufrutto ecc.;

– il corrispettivo relativo all'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili;

– **cod. A 24**, costo dei beni destinati alla rivendita (merci) e dei beni destinati alla produzione di beni e servizi (esempio: materie prime, semilavorati, materie sussidiarie);

– **cod. A 25**, costo di tutti gli altri acquisti ed importazioni di beni e servizi inerenti all'esercizio dell'impresa, arte o professione, non compresi nei codici precedenti (esempio: spese generali, spese per l'acquisizione di servizi, etc.).

Nei successivi codici, devono essere indicate le **regolarizzazioni eseguite a norma dell'art. 48, comma 1, suddivise tra i codici A29 - A29 bis, (art. 48, comma 1, quarto periodo) e il codice A33 (art. 48, comma 1, primo periodo)**;

– **cod. A 29**. – Nel codice deve essere indicato:

l'ammontare dei corrispettivi, riguardanti l'anno d'imposta, non inclusi in precedenza nel volume d'affari ma indicati nella relativa dichiarazione annuale, in applicazione della disposizione contenuta nell'art. 48, comma 1, quarto periodo.

Negli appositi campi deve essere indicato l'ammontare sia dell'imponibile relativo alle operazioni regolarizzate sia dell'imposta corrisposta per le dette regolarizzazioni e sia del pagamento, presso l'ufficio, del decimo dei corrispettivi regolarizzati.

I maggiori ammontari dei corrispettivi e della relativa imposta devono ovviamente poi essere compresi nel quadro E.

Esimente agli effetti penali

Si pone in evidenza che, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni penali previste

dall'art. 1, comma 2, lettere a) e b) del D.L. 10 luglio 1982, n. 429 come modificato dal D.L. 16 marzo 1991, n. 83, i corrispettivi non annotati o non fatturati nel periodo d'imposta devono essere compresi nella relativa dichiarazione annuale e l'imposta globalmente dovuta deve essere versata (art. 1, comma 4, lett. a) del citato D.L. n. 429). A tal fine, i suddetti corrispettivi devono essere compresi nel quadro E e la relativa imposta deve essere versata in sede di dichiarazione annuale. Non è pertanto richiesta la specifica indicazione di tali corrispettivi nella dichiarazione a meno che il contribuente non intenda avvalersi del cosiddetto «ravvedimento operoso» previsto dal citato art. 48, comma 1, quarto periodo, compilando il codice A 29.

– **cod. A 29 bis**. Nel codice deve essere indicato l'ammontare di adeguamento dichiarato al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui all'art. 12 del D.L. 12 marzo 1989, n. 69.

In tale ipotesi non si rende dovuto il pagamento del decimo dei corrispettivi non registrati, ai sensi dell'art. 9, comma 9, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.

Il maggiore imponibile, ai fini degli adeguamenti di cui al codice A29 bis deve essere ripartito aumentando proporzionalmente le operazioni registrate. Gli importi, così aumentati, devono essere riportati nel quadro E. Vedasi l'esempio indicato nelle istruzioni relative al quadro E (v. par. 4.4.1.).

– **cod. A 33**. Nel codice deve essere indicato l'ammontare dell'imposta relativa alle regolarizzazioni di cui all'art. 48, comma primo (diverse dalle precedenti), concernenti violazioni commesse prima del 6 febbraio 1994 per le quali l'ufficio non abbia ancora richiesto il pagamento della soprattassa;

– **cod. A 34**. Nel codice deve essere indicato l'ammontare, al netto dell'IVA, delle operazioni registrate a seguito di rilievi contenuti in processo verbale di constatazione e relativi al periodo d'imposta.

Tali operazioni devono, inoltre, essere comprese nel quadro E, sia relativamente all'imponibile che all'imposta.

– **cod. A 35**. Nel codice devono essere indicati:

– l'ammontare, al netto dell'IVA, delle operazioni di cui all'art. 17, comma 3, effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di contribuenti nazionali.

L'imposta relativa a dette operazioni va indicata al **cod. L 2**. Si pone in evidenza che sia l'ammontare imponibile che la relativa imposta di tali acquisti non devono essere compresi nei codici del Quadro E, ferma restando la loro inclusione nel Quadro F.

Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia applicato la procedura di autofatturazione di cui all'art. 17, comma 3 prevista dall'art. 71, comma 2, per l'introduzione nel territorio del-

lo Stato di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e, in via facoltativa, per quella di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino, sia l'ammontare imponibile che la relativa imposta non devono essere compresi nel Quadro E, ma vanno indicati nel *Quadro F bis*, sezione 2;

– l'ammontare, al netto dell'IVA, delle operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lettera e), concernente i compensi corrisposti dagli esercenti l'attività di trasporto pubblico urbano di persone ai rivenditori di documenti di viaggio (es. giornali) (*D.M. 5 maggio 1980*). Si avverte che, per tali operazioni, la relativa imposta va indicata al **cod. L 2**, mentre l'ammontare imponibile e l'imposta non devono essere inclusi né nel quadro E né nel quadro F;

– **cod. A 35 bis**. Ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 5, 6 e 8 del D.L. 331/1993, al netto dell'IVA, risultante dal registro delle fatture emesse (art. 23) ovvero dal registro dei corrispettivi (art. 24).

Nello stesso codice deve essere, altresì, compreso l'ammontare degli acquisti intracomunitari non assoggettati all'IVA a norma dell'art. 42, comma 1, del citato D.L. n. 331/1993.

L'imposta relativa a dette operazioni va indicata al cod. L2 bis.

Si pone in evidenza che sia l'ammontare imponibile che la relativa imposta di tali acquisti non devono essere compresi nei codici del quadro E, ferma restando la loro inclusione nel quadro F relativamente alle operazioni annotate sul registro degli acquisti di cui all'art. 25.

Si avverte che non vanno incluse nel codice le citate prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 5, 6 e 8 del D.L. 331/1993, poste in essere tra due operatori nazionali in quanto, nella specie, rientrano tra le operazioni interne.

– **cod. A 35 ter**. Nel codice devono essere indicati gli acquisti effettuati presso agricoltori esonerati, fatturati dall'acquirente a norma dell'art. 34, terzo comma.

– **cod. A 36**. Rimanenze relative all'anno 1993 (**non previsto nel modello IVA 11 ter**).

Valore delle rimanenze *fisiche* (materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci) al 31 dicembre 1993, valutate con gli stessi criteri adottati per le imposte dirette e già indicate nella relativa dichiarazione dei redditi.

Per i soggetti il cui esercizio finanziario non coincide con l'anno solare, il valore delle rimanenze è quello risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Detto codice non deve essere utilizzato, naturalmente, da parte di quei soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso del 1994.

Avvertenza per il modello IVA 11 quater:

Si fa presente che su tale modello il cod. A 36 è presente solo nei singoli intercalari relativi alle attività esercitate e, quindi, nel codice vanno indicate solo le rimanenze (dato parziale) riferite alle attività contabilizzate separatamente;

– cod. A 37 Eccedenza di credito di gruppo, relativa a società ex controllanti, compensata nell'anno.

Il codice è riservato esclusivamente agli enti o società che nell'anno o negli anni precedenti hanno utilizzato, in qualità di controllanti, la procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo prevista dal D.M. 13 dicembre 1979.

Si ricorda che, nell'eventualità in cui la procedura di liquidazione di gruppo non sia stata rinnovata nell'anno successivo in capo alla stessa controllante ovvero la procedura sia cessata nel corso dell'anno di controllo, l'eventuale eccedenza di credito di gruppo trasferita ma non compensata, per la quale non sia stato richiesto il rimborso, può essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche successive alla data di cessazione del gruppo, solo dall'ente o società controllante (cfr. circolare n. 13 del 5 marzo 1990). Si precisa, altresì, che per tale eccedenza deve essere prestata la prescritta garanzia relativamente all'importo compensato in ciascun anno d'imposta.

Nel codice A 37 devono pertanto essere indicati l'anno cui si riferisce il credito derivante dal gruppo nonché l'importo di tale credito che è stato compensato nell'anno 1994 e per il quale devono essere prestate, a norma dell'art. 6, comma 3, del D.M. 13 dicembre 1979, le prescritte garanzie; a tal fine deve essere barrata la relativa casella 2 del quadro «Allegati alla dichiarazione».

Ovviamente, qualora tale eccedenza di credito di gruppo non abbia trovato totale compensazione nell'anno successivo a quello di cessazione del controllo (ovvero nell'anno in corso qualora il gruppo sia cessato prima della fine dell'anno), potrà essere compensata (e pertanto garantita) negli anni successivi fino alla completa estinzione dell'intero credito derivante dal gruppo.

Si pone in evidenza inoltre che, ai fini della determinazione dell'imposta, l'intero importo della eccedenza di credito di gruppo (cod. L 26 del prospetto riepilogativo – mod. IVA 26PR – del 1993) deve essere computato nel cod. L 10 della dichiarazione relativa all'anno 1994, successivo a quello di cessazione del controllo, presentata dalla società ex controllante.

Avvertenza particolare per il codice A 37 del modello IVA 11 - società controllanti e controllate:

Il codice è riservato alle società controllate nel 1994 che nell'anno precedente (o in anni precedenti) hanno utilizzato la procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, prevista dal D.M.

13 dicembre 1979, in qualità di controllanti. Detta ipotesi si verifica nel caso in cui la procedura di liquidazione di gruppo non sia stata rinnovata nell'anno successivo in capo alla stessa controllante. In tale caso, l'eventuale eccedenza di credito di gruppo non compensata durante l'anno, e della quale non sia stato richiesto il rimborso, può essere computata in detrazione nella prima liquidazione periodica dell'anno successivo della società ex controllante (cfr. circolare n. 13 del 5 marzo 1990).

Il codice è riservato anche alle società controllanti che hanno cessato la procedura di controllo nel corso dell'anno 1994 ed hanno compensato il credito di gruppo con le proprie liquidazioni periodiche. Si avverte che se detto credito di gruppo (cod. L 26 del prospetto riepilogativo 1993) è stato computato in detrazione nelle proprie liquidazioni periodiche, nella frazione d'anno successiva alla cessazione del controllo, l'intero importo deve essere computato nel cod. L 10 della propria dichiarazione.

Nel codice A 37, quindi, deve essere indicato l'ammontare della eccedenza di credito di gruppo che è stata compensata nell'anno 1994 con la propria eccedenza di debito.

Per tale ammontare devono essere prestate, a norma dell'art. 6, comma 3, del D.M. 13 dicembre 1979, le prescritte garanzie e deve essere barrata la relativa casella 2 del quadro allegati alla dichiarazione, ferme restando ovviamente le garanzie da prestare per la propria eccedenza di credito compensata nello stesso anno 1994, risultante al codice M 6; anche per quest'ultimo caso deve essere barrata la casella 2.

Sezione 2 – Crediti d'imposta particolari utilizzati per l'anno 1994 ai fini IVA.

AVVERTENZA: Si precisa che i codici A65 e A66 sono di nuova istituzione.

Nella sezione devono essere indicati i particolari crediti d'imposta utilizzati per il 1994. Gli importi indicati nei sottoelencati codici sono costituiti dalla somma dei crediti utilizzati a scomputo dei versamenti periodici dell'IVA (cod. L 12), ivi compresa l'eventuale quota utilizzata in sede di dichiarazione annuale (cod. L 23), più l'importo utilizzato in sede di pagamento dell'acconto (cod. L 19) da parte dei contribuenti trimestrali. Per i contribuenti a rimborso, che utilizzano il modello IVA 11 regime normale rimborso, gli importi dei crediti sono dati dalla somma dei codici L 12 e L 19.

– cod. A 60 – Autotrasportatori di merci per conto terzi (art. 13 del D.L. 27-4-1990, n. 90 e, per l'anno 1994, D.L. 22 novembre 1994, n. 642);

– cod. A 61 – Esercenti impianti di distribuzione carburante (art. 8 del D.L. 23-1-1993, n. 16);

– cod. A 62 – Piccole imprese (art. 11, comma 3 della legge 5-10-1991, n. 317 e successive modificazioni);

– cod. A 63 – Imprenditoria femminile (art. 5 della legge 25-2-1992, n. 215);

– cod. A 64 – Rivenditori di prodotti audiovisivi e cinefotografici (art. 35, comma 4, D.L. 331/93 e D.M. 2 febbraio 1994);

– cod. A 65 – Esercenti autovetture pubbliche da piazza (art. 1 D.M. 29 marzo 1994);

– cod. A 66 – Contribuenti che assumono soggetti al primo impiego (art. 2 D.L. 10 giugno 1994, n. 357).

Si avverte che nel modello IVA 11-ter sono presenti solo i cod. A63 e A66.

4.3 – QUADRO B – OPERAZIONI ESENTI (art. 10) (non previsto nel modello IVA 11 ter).

AVVERTENZA: Nella sezione 2 del quadro B è stato introdotto il nuovo codice B10-bis per l'indicazione del conguaglio d'imposta relativo ai beni ammortizzabili acquisiti prima del 1990 mediante contratti di appalto.

Il quadro deve essere compilato dai contribuenti che hanno registrato per il periodo d'imposta operazioni esenti di cui all'art. 10 ovvero che sono tenuti ad effettuare, in sede di dichiarazione annuale, conguagli d'imposta ai sensi dell'art. 19 bis, sugli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili.

I contribuenti per i quali ha avuto effetto, per l'anno 1994, la dispensa di cui all'art. 36-bis dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti, non devono compilare la sezione 1 e devono barrare la casella 1 della sezione 2. Tuttavia, in merito all'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione per i menzionati soggetti, cfr. il par 2.2.

Il quadro è suddiviso in tre sezioni:

Sezione 1 – Calcolo della percentuale di indetraibilità (art. 19).

L'effettuazione di operazioni esenti comporta una limitazione, ai sensi dell'art. 19, del diritto alla detrazione dell'I.V.A. afferente gli acquisti e importazioni di beni e servizi.

La percentuale di indetraibilità è desunta dal rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno ed il volume di affari dell'anno stesso, determinato a norma dell'art. 20.

Il totale delle operazioni esenti di cui al cod. E 25 deve essere ripartito fra i codici B 1, B 2 e B 3;

– cod. B 1, ammontare delle operazioni esenti escluse quelle da indicare ai successivi codici B 2 e B 3;

– **cod. B 2**, ammontare delle operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 11 (cessioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli).

Tutte le operazioni di cui al cod. B 2 vanno escluse dall'ammontare delle operazioni esenti ai fini del calcolo della percentuale di indebitabilità di cui al cod. B 5;

– **cod. B 3**, ammontare delle operazioni esenti, che non formino oggetto dell'attività propria dell'impresa o siano accessorie ad operazioni imponibili, di cui all'art. 10, ai numeri da 1 a 9.

Dette operazioni, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 19, non vanno computate, ai fini del calcolo del pro-rata di indebitabilità, né tra le operazioni esenti né tra quelle che compongono il volume d'affari.

Al riguardo, si precisa che per **attività propria dell'impresa** deve intendersi ogni attività compresa nell'ordinario campo di azione dell'impresa, e cioè nell'oggetto proprio ed istituzionale della stessa, con la sola esclusione di quelle attività che non risultino svolte in via principale, vale a dire come direttamente rivolte al conseguimento delle finalità proprie dell'impresa, ma in via meramente strumentale, accessoria od occasionale (cfr. circolare n. 25 del 3 agosto 1979);

– **cod. B 4**, volume d'affari (cod. E 28) diminuito delle operazioni di cui al precedente codice B 3;

– **cod. B 5**, percentuale di indebitabilità ($\frac{\text{cod. B 1}}{\text{cod. B 4}} \times 100$),

da arrotondare all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o non i cinque decimi. Per l'arrotondamento deve farsi riferimento alle prime 3 cifre decimali; ad esempio la percentuale 0,502 si arrotonda a 1, la percentuale 7,500 si arrotonda a 7.

Sezione 2 – Rettifica della detrazione per i beni ammortizzabili (art. 19-bis).

Una particolare disciplina è riservata dalla legge per la detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, compresi i beni indicati all'art. 2425, n. 3, del codice civile, e cioè i diritti di brevetti industriali, i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, i diritti di concessione e i marchi di fabbrica.

E' da tener presente che per espressa previsione legislativa contenuta nell'art. 19-bis sono da considerare ammortizzabili, *unicamente agli effetti delle disposizioni recate dall'articolo stesso*, soltanto i beni che ai sensi delle disposizioni relative alle imposte sui redditi hanno un coefficiente di ammortamento non superiore al 25%.

Va precisato che la rettifica non si applica all'imposta relativa all'acquisto di beni am-

mortizzabili il cui costo unitario non superi il milione di lire, limitatamente alle imprese ammesse alla tenuta della contabilità semplificata secondo le norme dettate dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.

L'accennato particolare trattamento fiscale riguarda i soggetti che nel corso di cinque anni, compreso quello d'acquisto del bene ammortizzabile, si trovano a svolgere attività promiscua che dia luogo a *pro-rata* di detrazione ai sensi dell'art. 19, e prevede che la detrazione dell'imposta relativa all'acquisto dei beni ammortizzabili, calcolata sulla base del *pro-rata* definitivo dell'anno di acquisizione, sia soggetta a regolarizzazione nei quattro anni successivi nella misura di un quinto della differenza tra l'imposta detratta all'atto di acquisto del bene e quella corrispondente alla percentuale di detrazione (*pro-rata*) determinata in via definitiva per ciascuno dei detti anni. Le regolarizzazioni vanno effettuate anno per anno ma soltanto relativamente agli anni in cui la percentuale di detrazione varii in misura superiore a 10 punti rispetto a quella dell'anno in cui è stata operata la detrazione dell'I.V.A. Conseguentemente, per le variazioni percentuali inferiori o uguali a 10 punti il contribuente non deve operare alcuna rettifica.

Verificandosi oscillazioni percentuali superiori ai 10 punti, il contribuente deve procedere, in sede di dichiarazione annuale, ai conseguenti versamenti o recuperi d'imposta.

Nel caso in cui il bene ammortizzabile venga ceduto nel corso del periodo soggetto a rettifica, il contribuente deve operare la regolarizzazione sulla base della percentuale definitiva di detrazione dell'anno in cui viene effettuata la cessione. La regolarizzazione va fatta in unica soluzione e deve tener conto anche dei residui periodi del quadriennio. In sostanza l'eventuale imposta da versare o da recuperare si determina moltiplicando l'importo risultante dalla regolarizzazione dell'anno di competenza per il numero degli anni che mancano al compimento del quadriennio.

Si avverte che, per effetto della modifica apportata all'art. 19-bis dell'art. 2, comma 3, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, la predetta rettifica deve essere eseguita anche sui beni ammortizzabili acquisiti mediante contratti di appalto. La nuova disciplina si rende applicabile ai beni ammortizzabili entrati in funzione a decorrere dal 1° gennaio 1994, per cui la rettifica della detrazione ha effetto sugli importi corrisposti negli anni precedenti. A tal fine, si fa presente che la rettifica relativa alle fatture registrate negli anni antecedenti il 1990 deve essere calcolata a parte e il relativo importo complessivo deve essere indicato al cod. B10-bis (vedasi il relativo commento), mentre la rettifica relativa agli importi corrisposti a decorrere dal 1990 deve essere calcolata, per ogni anno, utilizzando l'apposito prospetto (codici da B6 a B10) (vedasi al riguardo, l'esempio contenuto nella circolare

n. 142/E del 9 agosto 1994 del Dipartimento delle Entrate).

Se per l'anno 1994 ha avuto effetto la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti a seguito della manifestata precedente opzione di cui all'art. 36-bis, deve essere barrata la casella 1, indicando «000» in corrispondenza del cod. B 10.

Codici da B6 a B9

Tali codici sono suddivisi in 5 colonne, recanti, rispettivamente:

– la 1^a, gli anni del quinquennio interessato alla rettifica;

– la 2^a, le diverse percentuali di detrazione relative a ciascun anno del quinquennio. Si avverte che la percentuale di detrazione deve essere calcolata sottraendo dal valore 100 la percentuale di indebitabilità (da cod. B5) relativa a ciascun anno;

– la 3^a, l'IVA assolta sugli acquisti di beni ammortizzabili che sono ancora in possesso del contribuente al 31 dicembre 1994;

– la 4^a, l'IVA assolta sugli acquisti di detti beni che sono stati ceduti nel corso dell'anno 1994;

– la 5^a, il conguaglio d'imposta relativo all'anno 1994 per i beni ammortizzabili acquistati nel quadriennio precedente. Tale conguaglio deve essere preceduto dal relativo segno (deve essere indicato il segno + ovvero – a seconda che trattasi di una maggiore o minore detrazione).

La somma algebrica delle singole rettifiche deve essere indicata, con il relativo segno, in corrispondenza del cod. B 11.

Esempio di compilazione della Sez. 2:

Si ipotizzi il caso di acquisti di beni ammortizzabili effettuati nel quadriennio 1990-1993, di cui alcuni ancora in possesso al 31-12-1994 ed altri ceduti nel corso dello stesso anno. Le rettifiche da operare nell'anno 1994 devono essere eseguite rapportando le percentuali di detrazione dei singoli anni di acquisto con quella dell'anno di riferimento.

Nell'esempio specifico, si è ipotizzato altresì il particolare caso in cui il contribuente in uno stesso anno (1992) ha acquistato dei beni ammortizzabili di cui alcuni ancora in possesso al 31-12-1994, per i quali opera la normale rettifica della detrazione, e altri ceduti nel corso dello stesso anno 1994, rispetto ai quali la rettifica deve essere operata, come già detto in precedenza, tenendo conto anche degli anni (1995 e 1996) che mancano al compimento del quinquennio.

SEZIONE 2 RETTIFICA DELLA DETRAZIONE PER I BENI AMMORTIZZABILI (Art. 19 bis)						Barrare la casella se per il 1994 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36 bis	
Anno di acquisto	Percentuale di detrazione	IVA assoluta sui beni ammortizzabili in possesso al 31-12-1994	IVA assoluta sui beni ammortizzabili ceduti nell'anno 1994	±	Conguaglio relativo all'anno 1994		
B6	1990	<input type="text" value="70"/> %	1.000.000	.000		.000	
B7	1991	<input type="text" value="100"/> %	2.000.000	.000	-	160.000	
B8	1992	<input type="text" value="90"/> %	3.000.000	1.000.000	-	360.000	
B9	1993	<input type="text" value="40"/> %	4.000.000	.000	+	160.000	
B10	1994	<input type="text" value="60"/> %					
B10 bis	Conguaglio relativo ai beni acquisiti prima del 1990 mediante contratto d'appalto						.000
B11	TOTALE RETTIFICA (somma algebrica dei codici da B6 a B10bis) da riportare ai cod. B18					-	360.000

– in corrispondenza del **cod. B 6**, acquisti di beni ammortizzabili registrati nell'anno 1990, per una imposta pari a L. 1.000.000, con percentuale di detrazione dell'anno del 70%.

Considerato che nel 1994 la percentuale di detrazione è diminuita al 60%, il contribuente non deve operare la rettifica in quanto la variazione percentuale non è superiore a 10 punti;

– in corrispondenza del **cod. B 7**, IVA assoluta sugli acquisti per 2.000.000 con percentuale di detrazione del 100%.

In tale ipotesi: $(100\% \text{ di } 2.000.000) - (60\% \text{ di } 2.000.000) = 2.000.000 - 1.200.000 = 800.000 : 5 = 160.000$. In questo caso, essendo la variazione superiore a 10 punti, occorre operare la rettifica della detrazione con conseguente imposta a debito (da indicare, quindi, con segno —), in quanto trattasi di riduzione della detrazione;

– in corrispondenza del **cod. B 8**, IVA assoluta sugli acquisti per 3.000.000 su beni ancora in possesso al 31-12-1994 e IVA assoluta per 1.000.000 su beni ceduti nell'anno 1994 con percentuale di detrazione dell'anno 1992 pari al 90%. In questo caso devono essere eseguite 2 distinte liquidazioni i cui risultati vanno sommati algebricamente per ricavare l'ammontare della rettifica dell'anno relativa a detti beni:

A) $(90\% \text{ di } 3.000.000) - (60\% \text{ di } 3.000.000) = 2.700.000 - 1.800.000 = 900.000 : 5 = 180.000$;

B) $(90\% \text{ di } 1.000.000) - (60\% \text{ di } 1.000.000) = 900.000 - 600.000 = 300.000 : 5 = 60.000 \times 3 = 180.000$;

$(A + B) = 180.000 + 180.000 = 360.000$. Anche in questo caso abbiamo un risultato a debito per il contribuente;

– in corrispondenza del **cod. B 9**, IVA sugli acquisti per 4.000.000 con percentuale di detrazione dell'anno 1993 pari al 40%:

$(60\% \text{ di } 4.000.000) - (40\% \text{ di } 4.000.000) = 2.400.000 - 1.600.000 = 800.000 : 5 = 160.000$. In questo caso abbiamo un risultato a credito per il contribuente (da indicare, quindi, con segno +), essendo aumentata la percentuale di detrazione;

– in corrispondenza del **cod. B 10**, deve essere indicata la percentuale di detrazione per l'anno 1994 (60%);

– in corrispondenza del **cod. B 10 bis**, deve essere indicato l'eventuale conguaglio complessivo d'imposta relativo ai beni strumentali acquisiti con contratti d'appalto prima del 1990, entrati in funzione a decorrere dal 1994 (nell'esempio si è ipotizzato B10 bis = 0);

Per le modalità di calcolo di tale conguaglio vedasi l'avvertenza (posta in precedenza nella stessa sezione 2) e l'esempio contenuto nella circolare n. 142/E del 9-8-1994;

– in corrispondenza del **cod. B 11**, deve essere indicata la somma algebrica delle rettifiche, e cioè — 360.000, la quale va riportata anche al successivo cod. B 18, sempre preceduta dallo stesso segno.

Sezione 3 - I.V.A. ammessa in detrazione.

La sezione è riservata al calcolo dell'I.V.A. ammessa in detrazione determinata sulla base dei dati esposti nelle precedenti sezioni 1 e 2.

– **cod. B 13**, I.V.A. non assolta sugli acquisti e importazioni di cui al codice F 12 effettuati con utilizzo del *plafond* ai sensi del comma 2 degli artt. 8, 8 bis e 9.

Poiché il beneficio fiscale della "sospensione d'imposta" in presenza di operazioni esenti compete nei soli casi in cui l'imposta relativa agli acquisti può essere legittimamente detratta a norma dell'art. 19 e alle condizioni e limiti stabiliti dall'art. 8, ne consegue che gli acquisti in parola devono rientrare nei limiti del *pro-rata* di detrazione (*circ. n. 25 del 3 agosto 1979*);

– **cod. B 14**, I.V.A. non detraibile afferente gli acquisti e le importazioni di beni e servizi utilizzati per l'effettuazione delle operazioni di cui al cod. B 3 (già compresa nel codice F 19);

– **cod. B 15**, I.V.A. detraibile, ricavata sottraendo l'importo del cod. B 14 dal codice F 19;

– **cod. B 16**, I.V.A. non detraibile, risultante dal calcolo $\frac{(\text{cod. B 15} + \text{cod. B 13}) \times \text{cod. B 5}}{100}$

I contribuenti per i quali ha avuto effetto, per il 1994, la dispensa di cui all'art. 36-bis, devono riportare in detto codice l'importo ottenuto dalla somma dei codici B 15 e B 13;

– **cod. B 17**. In corrispondenza di tale codice va indicata la differenza tra l'importo indicato al cod. B 15 e quello di cui al cod. B 16.

Qualora il cod. B 16 risulti maggiore di B 15, l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno (—);

– **cod. B 18**, rettifica. Riportare l'ammontare indicato al cod. B 11, preceduto dal corrispondente segno;

– **cod. B 19**, I.V.A. ammessa in detrazione, risultante dalla somma algebrica dei codici B 17 e B 18, da riportare con il relativo segno al cod. L 4.

4.4 – QUADRO E – DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI COMPLESSIVO E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI.

4.4.1. – ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE.

AVVERTENZA: Per la determinazione degli importi da indicare nel quadro E occorre tener conto delle modifiche normative apportate dall'art. 3, comma 1 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, come modificato dall'art. 5 del D.L. 23 maggio 1994, n. 308. Per effetto di tali modifiche, decorrenti dal 1° luglio 1994, sia per la determinazione del volume d'affari sia per il calcolo dell'IVA dovuta in sede di liquidazioni periodiche, occorre prendere in considerazione le operazioni fatturate nel periodo di riferimento (ancorché i relativi termini di registrazione non siano scaduti) ovvero, nelle ipotesi di esonero dalla fatturazione, le operazioni effettuate (ai sensi dell'art. 6) nello stesso arco temporale (cfr. circolare n. 134/E del 5 agosto 1994).

Si precisa che nel quadro E devono essere comprese, suddivise per aliquote, tutte le operazioni effettuate all'interno dello Stato, quelle intracomunitarie e le esportazioni verso paesi extraCEE, al netto delle variazioni in diminuzione.

Adeguamento del volume d'affari.

Nell'ipotesi in cui i contribuenti intendano adeguare il proprio volume d'affari a quello risultante dall'applicazione dei coefficienti presuntivi di cui all'art. 11 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, al fine di evitare l'accertamento induttivo, essi devono comprendere nel quadro E l'ammontare dei corrispettivi non registrati e la relativa imposta.

In caso di adeguamento, i contribuenti interessati devono indicare al **codice A29 bis** la differenza tra il volume d'affari derivante dall'adeguamento e quello risultante dalle operazioni registrate con riferimento all'anno d'imposta.

La suddetta differenza deve essere ripartita aumentando proporzionalmente le predette operazioni registrate.

Ad esempio, nel caso in cui tale differenza sia pari a L. 5.000.000 ed il contribuente abbia registrato operazioni per un ammontare pari a L. 25.000.000 composto:

— per L. 7.500.000 da operazioni imponibili con aliquota 9 per cento;

— per L. 11.250.000 da operazioni imponibili con aliquota 19 per cento;

— per L. 6.250.000 da operazioni esenti, si dovrà procedere nel modo seguente:

percentuale aliquota 9%:

$$\frac{7.500.000 \times 100}{25.000.000} = 30\%$$

percentuale aliquota 19%:

$$\frac{11.250.000 \times 100}{25.000.000} = 45\%$$

percentuale operazioni esenti:

$$\frac{6.250.000 \times 100}{25.000.000} = 25\%$$

La differenza di L. 5.000.000 dovrà essere così distribuita nel quadro E:

— l'imponibile di L. 7.500.000 (aliquota 9%) deve essere aumentato di un importo pari a L. 1.500.000 (30 per cento di L. 5.000.000); l'imponibile così ottenuto (L. 9.000.000) deve essere riportato al codice E12, unitamente alla relativa imposta di L. 810.000;

— l'imponibile di L. 11.250.000 (aliquota 19%) deve essere aumentato di un importo pari L. 2.250.000 (45 per cento di L. 5.000.000); l'imponibile così ottenuto (L. 13.500.000) deve essere riportato al Codice E15 unitamente alla relativa imposta di L. 2.565.000;

— l'importo delle operazioni esenti di L. 6.250.000 deve essere aumentato di una somma pari a L. 1.250.000 (25 per cento di L. 5.000.000); l'importo così ottenuto (L. 7.500.000) deve essere riportato al codice E25.

Nell'ipotesi in cui il contribuente presenti il mod. IVA 11 quater, la differenza di

L. 5.000.000 dovrà essere ripartita tra le varie attività separate in proporzione alle operazioni registrate per ciascuna attività. Gli importi così ripartiti devono essere indicati nei codici A29 bis dei relativi intercalari e il procedimento di cui all'esempio soprariportato dovrà essere effettuato per ogni singolo intercalare.

Si pone in evidenza che l'art. 9, comma 9, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, dispone che se nella dichiarazione IVA sono indicati corrispettivi non registrati al solo fine di evitare l'accertamento induttivo di cui all'art. 12 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, come modificato dall'art. 62 quater del D.L. n. 331/1993, si applicano le disposizioni previste dall'art. 48, comma 1, quarto periodo, ma non è dovuto il versamento pari a un decimo dei corrispettivi non registrati.

Non devono compilare il quadro E i contribuenti che abbiano optato per la dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36 bis, se hanno effettuato nel 1994 soltanto operazioni esenti. Tuttavia, in merito all'esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA per tali soggetti, vedasi il par. 2.2.

Il quadro deve essere compilato al fine di determinare il volume di affari complessivo e l'I.V.A. relativa alle operazioni imponibili.

Alla formazione del volume d'affari concorre, ai sensi dell'art. 20, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione con riferimento al periodo d'imposta.

Fra le operazioni soggette a registrazione per l'anno 1994 rientrano anche le operazioni non annotate in detto anno ma regolarizzate nell'anno successivo (prima della presentazione della dichiarazione annuale) ai sensi dell'art. 48, comma 1, nonché quelle annotate, agli effetti penali, a norma dell'art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429.

Non concorrono invece alla formazione del volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi i beni di cui all'art. 2425, n. 3, del codice civile (diritti di brevetti industriali, di utilizzazione delle opere d'ingegno, di concessione nonché marchi di fabbrica), le operazioni di cui all'art. 17, comma 3 (acquisti da soggetti non residenti) e le operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lettera e) (compensi corrisposti dagli esercenti trasporti pubblici urbani di persone ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio).

Si richiama quanto già specificato al **cod. A35**, nel senso che le dette operazioni di cui all'art. 17, comma 3, e all'art. 74, comma 1, lett. e) non devono essere incluse nel quadro E, ma l'ammontare imponibile va indicato al cod. A 35 e la relativa imposta al cod. L2.

Parimenti, l'ammontare complessivo degli *acquisti intracomunitari* di beni e delle prestazioni di servizi di cui al **codice A35bis**, non deve essere compreso nel quadro E. L'ammontare imponibile deve essere indicato esclusivamen-

te in tale codice e la relativa imposta nel codice L2 bis.

Per quanto concerne, invece, le *cessioni di beni ammortizzabili*, il relativo ammontare deve figurare nel quadro E (codici da E 10 a E 15) tra le operazioni imponibili per il calcolo dell'I.V.A. a debito e successivamente detratto, come più avanti precisato a proposito del cod. E 27, ai fini della determinazione del volume d'affari annuo.

— **cod. E 10** — In detto codice vanno indicate esclusivamente le operazioni effettuate senza pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 74, comma 6 (cessioni di rottami, stracci, materiali di risulta, ecc.);

— **codici da E 11 a E 15** — In corrispondenza di tali codici vanno riportati, nella prima colonna, gli importi delle operazioni imponibili, distinti per aliquota, e nella seconda colonna quelli della relativa imposta, al netto delle variazioni in diminuzione.

ATTENZIONE: nel particolare caso in cui il contribuente abbia registrato, nell'anno d'imposta, operazioni assoggettate all'IVA con aliquote d'imposta non più presenti nel quadro E, esso deve computare gli imponibili relativi a tali operazioni nel codice corrispondente all'aliquota più prossima a quella applicata, calcolando le imposte corrispondenti e, poi, deve includere la differenza d'imposta nel cod. E 29, fra le variazioni.

Determinazione degli imponibili.

Devono essere indicati, nella prima colonna, gli importi delle operazioni imponibili, distinti per aliquota d'imposta, risultanti dal registro delle fatture emesse (art. 23) e/o dal registro dei corrispettivi (art. 24), al netto delle variazioni in diminuzione registrate per lo stesso anno.

Si ricorda che non devono essere comprese nel quadro E le operazioni di cui ai codici A35 e A35 bis ancorché annotate nei registri di cui agli articoli 23 o 24.

Si evidenzia che i contribuenti rientranti nel regime normale ma che fruiscono di detrazioni forfetarie dell'IVA (ad es. editori) devono comprendere nel quadro E l'imponibile delle operazioni già al netto della detrazione spettante. Parimenti, le agenzie di vendite all'asta devono comprendere nel quadro E, relativamente alle vendite per conto terzi, soltanto il 15% dell'imponibile di tali vendite.

Devono inoltre essere indicati gli importi delle operazioni regolarizzate a norma dell'art. 48, comma 1, e quelli delle operazioni annotate ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, i cui imponibili concorrono, come sopra precisato, alla formazione del volume d'affari del periodo d'imposta.

I contribuenti che utilizzano il registro delle fatture emesse rilevano da tale registro gli imponibili già suddivisi per aliquota e li riportano nella colonna degli imponibili, dal cod. E 11

al cod. E 15, in corrispondenza della relativa aliquota prestampata (vedasi in proposito l'avvertenza posta all'inizio del paragrafo).

I contribuenti di cui all'art. 22, per i quali l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dall'acquirente, devono determinare l'ammontare complessivo delle operazioni al netto dell'I.V.A. incorporata, con i metodi illustrati nel par. 2.7.2.

– **cod. E 22**, somma degli imponibili indicati ai codici da E 10 a E 15 e somma delle imposte indicate ai codici da E 11 a E 15;

– **cod. E 23**, ammontare delle operazioni non imponibili che possono concorrere alla formazione del plafond. In particolare devono essere indicati:

a) – i corrispettivi delle cessioni all'esportazione non imponibili di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 8, tra le quali sono ricomprese anche le cessioni, nei confronti di cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari;

– i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8 *bis*, primo comma);

– i corrispettivi delle prestazioni di servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9, primo comma);

– i corrispettivi delle operazioni di cui agli articoli 71 e 72 equiparate a quelle degli articoli 8, 8 *bis* e 9.

b) – i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tra le quali sono comprese sia l'ipotesi in cui il cedente nazionale consegna per conto del proprio acquirente comunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo sia l'ipotesi di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa, dal proprio fornitore comunitario al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione;

– i corrispettivi delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 5, 6 e 8, del decreto legge n. 331 del 1993 (prestazioni di trasporto intracomunitario e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni accessorie a trasporti intracomunitari e relative prestazioni di intermediazione, altre prestazioni di intermediazione relative a beni mobili), non soggette ad imposta, rese nei confronti di soggetti passivi di altri Stati membri;

c) – i corrispettivi delle cessioni di beni di cui all'art. 52, comma 1, del D.L. n. 331/93, ai viaggiatori diretti in altro Stato membro, effettuate negli speciali negozi istituiti nell'ambito dei porti e degli aeroporti, ai sensi dell'art. 128 del testo unico delle disposizioni legislative

in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, ovvero effettuate negli spacci funzionanti a bordo delle navi e degli aeromobili;

– i corrispettivi delle operazioni di cui all'art. 58, comma 1, del menzionato decreto legge n. 331, e cioè le cessioni, nei confronti di soggetti passivi nazionali o di commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni in altro Stato membro a cura o a nome del cedente nazionale;

– i corrispettivi delle prestazioni di perfezionamento e di manipolazione usuale, eseguite su beni nazionali o comunitari destinati a essere trasportati o spediti in altro Stato membro da o per conto del prestatore del servizio o del committente soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, prese in considerazione dall'art. 58, comma 2, del decreto legge n. 331;

– **cod. E 24**, ammontare delle operazioni non imponibili effettuate nei confronti di operatori che abbiano presentato la dichiarazione di intento.

– **cod. E 24 bis**, ammontare delle altre operazioni non imponibili, come, ad esempio, le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, le cessioni a viaggiatori extracomunitari di cui all'art. 38-*quater* e le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei punti franchi o nei depositi di cui all'art. 50, comma 8, D.L. 331/1993.

Sono da comprendere altresì in tale codice:

– le cessioni di beni e relative prestazioni accessorie effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato o di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge n. 49/1987 che prevedono, secondo le modalità stabilite dal D.M. 10-3-1988, al trasporto o spedizione all'estero dei beni stessi in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo ovvero di attività caritative o educative (art. 14 L. 26-2-1987, n. 49);

– prestazioni di servizi rese fuori della CEE da agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale dell'art. 74 *ter* (art. 3, comma 2, D.M. 16 gennaio 1980).

Le operazioni indicate nel codice *non* concorrono alla formazione del *plafond*;

– **cod. E 25**, ammontare delle operazioni esenti di cui all'art. 10. I contribuenti per i quali ha avuto effetto, per l'anno 1994, la dispensa di cui all'art. 36-bis dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti, non devono indicare alcun importo;

– **cod. E 26**, ammontare delle operazioni non soggette all'imposta, effettuate in applicazione di determinate norme agevolative e nei confronti dei terremotati e soggetti assimilati;

– **cod. E 27**, Il codice comprende l'ammontare imponibile delle cessioni di beni ammortizzabili che deve essere indicato con il segno (—) (già prestampato), non rientrando nel volume d'affari;

– **cod. E 28**, volume d'affari, determinato sommando gli importi indicati ai codici da E 22 a E 26 e sottraendo quello indicato al cod. E 27;

– **cod. E 29**, variazioni ed arrotondamenti d'imposta.

L'imposta indicata al cod. E 22 può essere diversa dal totale dell'imposta risultante dal registro delle fatture emesse o dal registro dei corrispettivi.

L'eventuale differenza deriva dai seguenti elementi:

– arrotondamenti d'imposta operati in fattura (art. 21, comma 2, n. 5);

– imposta indicata in fattura in misura superiore a quella reale (art. 21, comma 7) in ordine alla quale non sia stata annotata la variazione in diminuzione;

– variazioni in aumento e in diminuzione di sola imposta registrate nell'anno 1994 e relative ad operazioni registrate in anni precedenti;

– arrotondamenti a lire 1.000 operati in dichiarazione.

Tale differenza va riportata nella casella corrispondente al cod. E 29, indicando nell'apposito spazio il segno (+) se il totale dell'imposta risultante dai registri è maggiore dell'imposta calcolata ovvero il segno (—) in caso contrario;

– **cod. E 30**, totale dell'I.V.A. sulle operazioni imponibili, che si ottiene aumentando o diminuendo l'importo risultante al cod. E 22 dell'ammontare delle variazioni in più o in meno indicato al cod. E 29.

4.4.2 – QUADRO E DEL MODELLO IVA 11 *ter* - REGIME SPECIALE PER I PRODUTTORI AGRICOLI.

ATTENZIONE: I codici da E10 ad E20 sono riservati alle imprese miste, le quali devono compilare, altresì, il quadro G per il calcolo dell'IVA ammessa in detrazione. Inoltre, i produttori agricoli devono assoggettare ad IVA con l'aliquota ordinaria le cessioni degli animali vivi delle specie bovina o suina, derivanti da acquisti effettuati, prima del 1994, in regime normale IVA ovvero derivanti da atti non assoggettati ad IVA (es. conferimenti). Per le suddette cessioni, quindi, l'imposta va determinata nei modi ordinari ai sensi dell'art. 34, 2° comma (cfr. la circolare n. 6 del 25 gennaio 1994).

AVVERTENZA: Nel quadro devono essere riportate anche le operazioni intracomunitarie secondo le disposizioni di cui all'art. 51 del D.L. 331/1993 illustrate dettagliatamente nel quadro E *bis*.

– *nel particolare caso in cui il contribuente abbia registrato, nell'anno d'imposta, opera*

zioni assoggettate all'IVA con aliquote d'imposta non più presenti nel quadro E, esso deve computare gli imponibili relativi a tali operazioni nel codice corrispondente all'aliquota più prossima a quella applicata, calcolando le imposte corrispondenti e, poi, deve includere la differenza d'imposta nel cod. E 5 e/o E 19, fra le variazioni.

Determinazione degli imponibili.

Devono essere indicati, nella prima colonna, gli importi delle operazioni imponibili, distinti per aliquota d'imposta, risultanti dal registro delle fatture emesse (art. 23) e/o dal registro dei corrispettivi (art. 24), al netto delle variazioni in diminuzione registrate per il periodo d'imposta (vedi AVVERTENZA all'inizio del paragrafo 4.4.1.).

Si ricorda che non devono essere comprese nel quadro E le operazioni di cui ai codici A35 e A35 bis ancorché annotate nei registri di cui agli articoli 23 o 24.

Devono inoltre essere indicati gli importi delle operazioni regolarizzate a norma dell'art. 48, comma 1, e quelli delle operazioni annotate ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, i cui imponibili concorrono, come sopra precisato, alla formazione del volume d'affari del periodo d'imposta.

I contribuenti che utilizzano il registro delle fatture emesse rilevano da tale registro gli imponibili già suddivisi per aliquota e li riportano nella colonna degli imponibili, in corrispondenza della relativa aliquota prestampata.

Per quanto concerne la contabilizzazione dei corrispettivi con I.V.A. incorporata si ricorda che, i produttori agricoli, per la vendita al dettaglio dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi, per coltura o allevamento, nei confronti dei privati consumatori, possono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 24, concernenti, rispettivamente, la non obbligatorietà dell'emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, e l'annotazione dell'ammontare complessivo degli incassi giornalieri nel registro dei corrispettivi.

Per tali operazioni deve essere determinato l'ammontare complessivo al netto dell'I.V.A. incorporata, con i metodi illustrati nel par. 2.7.2.

Gli imponibili così determinati vanno riportati nella colonna degli imponibili in corrispondenza dell'aliquota prestampata, arrotondati alle L. 1.000.

Il quadro è composto di **tre parti**, nelle quali devono rispettivamente essere indicati:

1) codici da E 1 a E 6, le cessioni dei prodotti agricoli ed ittici elencati nella parte prima della tabella A, allegata al D.P.R. n. 633; questa parte deve essere compilata sia dai contribuenti che effettuano unicamente le cessioni sopraindicate sia da coloro che, nell'ambito della stessa impresa

agricola, effettuano anche operazioni diverse (imprese miste).

Per tali cessioni il sistema di determinazione dell'imposta è imperniato sulla adozione di percentuali forfettarie di compensazione dell'onere dell'imposta a monte, determinate in misura differenziata per gruppi di prodotti.

Anche per l'anno 1994 valgono le percentuali stabilite dal **D.M. 12 maggio 1992**.

In sostanza, per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici direttamente effettuate dai produttori agricoli, la detrazione dell'imposta è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle cessioni dei prodotti stessi, delle percentuali di compensazione e l'imposta su tali operazioni viene applicata con le aliquote corrispondenti alle percentuali stesse.

– **codici da E 1 a E 3**. In tali codici, in corrispondenza dell'aliquota prestampata, devono essere riportati gli importi delle operazioni annotate per l'anno 1994 nel registro delle fatture emesse (art. 23) e/o nel registro dei corrispettivi (art. 24), al netto delle variazioni in diminuzione registrate nello stesso anno.

In detti codici vanno comprese anche le cessioni intracomunitarie di beni non soggetti ad accise.

L'imposta va calcolata moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente percentuale forfettaria di compensazione;

– **cod. E 4**, va indicato il totale degli imponibili delle imposte, determinato sommando gli importi riportati ai codici da E 1 a E 3 rispettivamente della colonna degli imponibili e della colonna delle imposte;

– **cod. E 5**, vanno indicati **le variazioni e gli arrotondamenti di imposta** relativi alle operazioni di cui ai codici da E 1 a E 3.

L'imposta indicata al cod. E 4 può essere diversa dal totale dell'imposta risultante dal registro delle fatture emesse e/o dal registro dei corrispettivi.

L'eventuale differenza deriva dai seguenti elementi:

– arrotondamenti d'imposta operati in fattura (art. 21, comma 2, n. 5);

– imposta indicata in fattura in misura superiore a quella reale (art. 21, comma 7) in ordine alla quale non sia stata annotata la variazione in diminuzione;

– variazioni in aumento e in diminuzione di sola imposta, registrate per l'anno 1994 e relative ad operazioni registrate negli anni precedenti;

– arrotondamenti a lire 1.000 operati in dichiarazione;

Tale differenza va riportata nella casella corrispondente al cod. E5, indicando nell'apposito spazio il segno (+) se il totale dell'imposta risultante dai registri è maggiore dell'im-

posta calcolata, ovvero il segno (-) in caso contrario;

– **cod. E 6**, totale, che si ottiene aumentando o diminuendo l'imposta di cui al cod. E 4 dell'importo indicato al cod. E 5.

2) codici da E 10 a E 20, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi diverse dalle operazioni di cui ai precedenti codici; questa parte deve essere compilata unicamente dalle imprese miste;

Rientrano nel concetto di "operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel primo comma dell'art. 34" quelle operazioni effettuate dal produttore agricolo nell'ambito della stessa impresa agricola con carattere di accessorialità rispetto all'attività di produzione agricola propriamente detta, quali, ad esempio, le cessioni di prodotti agricoli compresi nella seconda parte della tabella A, le cessioni di prodotti agricoli acquistati presso terzi per migliorare qualitativamente i beni di propria produzione, nonché le cessioni di animali bovini o suini provenienti da acquisti effettuati in precedenza in regime normale IVA o derivanti da atti non soggetti ad IVA.

Naturalmente, le fattispecie non rientranti nella previsione normativa di cui al secondo comma dell'art. 34 trovano la loro disciplina nelle disposizioni previste dall'art. 36 (vedasi la circolare n. 19 del 10 luglio 1979, Dir. Gen. Tasse);

– **cod. E 10** – In detto codice vanno indicate esclusivamente le operazioni effettuate senza pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 74, comma 6 (cessioni di rottami, stracci, materiali di risulta, ecc.);

– **codici da E 11 a E 15** – In corrispondenza di tali codici vanno riportati, nella prima colonna, gli importi delle operazioni imponibili, distinti per aliquota, e nella seconda colonna quelli della relativa imposta, al netto delle variazioni in diminuzione.

– **cod. E 18**, va indicato il totale degli imponibili e delle imposte, determinato sommando gli importi indicati ai codici da E 10 a E 15;

– **cod. E 19**, vanno indicati le variazioni e gli arrotondamenti di imposta di cui ai codici da E 11 a E 15 (vedi commento al cod. E5);

– **cod. E 20**, totale, che si ottiene dalla somma algebrica degli importi risultanti ai codici E18 ed E19;

3) codici da E 22 a E 30, i dati occorrenti per la determinazione del volume d'affari e dell'IVA relativa alle operazioni imponibili, che devono essere indicati da tutti i contribuenti (imprese semplici e imprese miste).

– **cod. E 22**, somma degli imponibili indicati ai codici E 4 ed E 18;

– **cod. E 23**, ammontare delle seguenti operazioni non imponibili:

a) – i corrispettivi delle cessioni all'esportazione non imponibili di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 8 tra le quali sono ricomprese anche le cessioni, nei confronti di cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari;

– i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8 bis, primo comma);

– i corrispettivi delle prestazioni di servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9, primo comma);

– i corrispettivi delle operazioni di cui agli articoli 71 e 72 equiparate a quelle degli articoli 8, 8 bis e 9.

b) – i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di beni non imponibili, e cioè: le cessioni di beni non compresi nella tabella A, parte prima, allegata al D.P.R. n. 633 e le cessioni di beni soggetti ad accisa, compresi nella predetta tabella A, parte prima;

– i corrispettivi delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 5, 6 e 8, del decreto legge n. 331 del 1993 (prestazioni di trasporto intracomunitario e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni accessorie a trasporti intracomunitari e relative prestazioni di intermediazione, altre prestazioni di intermediazione relative a beni mobili), non soggette ad imposta, rese nei confronti di soggetti passivi di altri Stati membri;

c) – i corrispettivi di eventuali altre operazioni non imponibili, purché effettuate in via sussidiaria rispetto all'attività agricola, per la cui individuazione si rinvia alle indicazioni fornite al punto c) del cod. E 23 del regime normale;

– cod. E 24, ammontare delle operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano presentato la dichiarazione d'intento.

– cod. E 24 bis, ammontare delle altre operazioni non imponibili, come, ad esempio, le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, le cessioni a viaggiatori extracomunitari di cui all'art. 38-*quater*, le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei punti franchi o nei depositi di cui all'art. 50, comma 8, D.L. 331/93.

Sono da comprendere altresì in tale codice le cessioni di beni e relative prestazioni accessorie effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato o di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge n. 49/1987 che provvedono, secondo le modalità stabilite dal D.M. 10-3-1988, al trasporto o spedizione all'estero dei beni stessi in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di coo-

perazione allo sviluppo ovvero di attività caritative o educative (art. 14 L. 26-2-1987, n. 49).

– cod. E 25, ammontare delle operazioni esenti di cui all'art. 10;

– cod. E 26, ammontare delle operazioni non soggette all'imposta effettuate, in applicazione di particolari disposizioni agevolative, nei confronti dei terremotati e soggetti assimilati;

– cod. E 27. Il codice comprende l'ammontare imponibile delle cessioni di beni ammortizzabili che deve essere indicato con il segno (—) (già prestampato), non rientrando nel volume d'affari;

– cod. E 28, volume d'affari, determinato sommando gli importi indicati ai codici da E 22 a E 26 e sottraendo quello indicato al cod. E 27;

– cod. E 30, totale dell'I.V.A. sulle operazioni imponibili, che si ottiene sommando l'imposta risultante ai codici E 6 e E 20.

4.4.3 – QUADRO E DEL MODELLO IVA 11 QUATER-ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ.

Per la compilazione del quadro si richiamano le avvertenze fornite al par. 3.5.

Si avverte che il quadro E è presente soltanto negli intercalari relativi alle attività svolte con contabilità separate.

Si precisa che non concorrono alla determinazione del volume di affari i *passaggi interni* tra attività separate. Pertanto tali passaggi, compresi nel Quadro E in quanto assoggettati al tributo, vanno indicati unitamente alle cessioni di beni ammortizzabili nel quadro N e poi portati in diminuzione dal volume d'affari, riportando il codice N 3 al codice E 27.

Va evidenziato che i passaggi interni di beni all'attività di commercio al minuto di cui all'art. 24, terzo comma (c.d. ventilazione delle aliquote), e da questa ad altre attività, non sono soggetti all'imposta e non vanno indicati nel quadro E e, quindi, nemmeno nel cod. E 27.

4.5 – QUADRO F – AMMONTARE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO, DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI E DELLE IMPORTAZIONI.

AVVERTENZE: Il quadro comprende non solo le operazioni di acquisto poste in essere nel territorio dello Stato, ma anche gli acquisti intracomunitari e le importazioni da paesi extra CEE. Pertanto, l'ammontare dell'IVA ammessa in detrazione risulta direttamente dal solo codice F19.

Si fa presente che a decorrere dal 1° gennaio 1994 non è più operante la detrazione diffe-

rita dell'imposta al periodo successivo (c.d. *decalage*) relativa agli acquisti intracomunitari di beni, in quanto soppressa dall'art. 15, comma 3, del D.L. n. 155/1993. Conseguentemente, la detrazione residua sugli acquisti intracomunitari registrati nel mese di dicembre o nell'ultimo trimestre del 1993 poteva essere recuperata nel corso del 1994 ed in tal caso dovrà essere indicata al cod. F18 bis con il segno positivo.

Nel quadro devono essere indicati l'imponibile e l'imposta relativi ai beni e servizi acquistati e importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate nell'anno 1994 sul registro degli acquisti di cui all'art. 25, al netto delle variazioni in diminuzione registrate nello stesso anno.

Le operazioni vanno indicate in corrispondenza dei seguenti codici:

– cod. F 1, acquisti all'interno e acquisti intracomunitari non soggetti all'imposta dei beni di cui all'art. 74, comma 6 (rottami, stracci, materiali di risulta, ecc.);

– codici da F 2 a F 8, acquisti all'interno, acquisti intracomunitari e importazioni assoggettati ad imposta, esclusi quelli di cui al cod. F 16, da riportare in corrispondenza delle aliquote prestampate.

L'imposta afferente i predetti acquisti è determinata moltiplicando gli imponibili indicati nei codici da F 2 a F 8 per le corrispondenti aliquote.

L'imposta risultante dal calcolo va indicata, in corrispondenza di ciascuna aliquota, ai codici da F 2 a F 8 e la relativa somma al cod. F 11;

Gli imponibili e le relative imposte devono essere arrotondati alle 1.000 lire, secondo quanto chiarito negli esempi del quadro E.

– cod. F 11, somma degli imponibili indicati ai codici da F 1 a F 8 e somma delle imposte indicate ai codici da F 2 a F 8;

– cod. F 12 (**non previsto nel modello IVA 11 ter**), acquisti all'interno, acquisti intracomunitari e importazioni effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del *plafond*, ai sensi del comma 2 degli articoli 8, 8-bis, 9, 72 e dell'art. 68 lettera a) nonché dell'art. 42, comma 2, del D.L. 331/1993.

Si precisa che i contribuenti che hanno effettuato i detti acquisti con utilizzo del *plafond* sono obbligati, da quest'anno, a compilare il *quadro U* della dichiarazione;

– cod. F 13. Nel codice vanno indicati gli acquisti oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del *plafond*. In particolare:

– gli acquisti all'interno, ivi compresi quelli di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. n. 331/1993;

– gli acquisti intracomunitari non imponibili (art. 42, comma 1 del D.L. n. 331/1993) compresi quelli di cui all'art. 40, comma 2, del D.L. n. 331/1993 (triangolare comunitaria con intervento dell'operatore nazionale in qualità di cessionario cedente);

– gli acquisti relativi ai beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale e gli acquisti intracomunitari di beni destinati ad essere introdotti nei punti franchi e nei depositi di cui all'art. 50, comma 8, D.L. 331/93.

– **cod. F 14**, acquisti all'interno esenti (art. 10), acquisti intracomunitari esenti (art. 42, comma 1, D.L. 331/93) e importazioni non soggette all'imposta (art. 68, esclusa la lettera a);

– **cod. F 15**, acquisti all'interno e importazioni non soggetti all'imposta in quanto effettuati, ai sensi delle disposizioni speciali previste in materia, dai contribuenti terremotati e soggetti assimilati;

– **cod. F 16**, acquisti all'interno, acquisti intracomunitari e importazioni, *al netto dell'IVA*, per i quali, ai sensi dell'art. 19, comma 2, o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell'imposta. Tali acquisti non devono essere compresi nei codici precedenti. Nel codice devono essere incluse anche le importazioni di beni destinati alla vendita per conto terzi da parte di agenzie di vendita all'asta.

Per gli acquisti per i quali è prevista la detrazione parziale dell'imposta (es. 50%) va indicata soltanto la quota di imponibile corrispondente alla parte di imposta non detraibile. La restante quota di imponibile e di imposta deve essere compresa nei codici da F 2 a F 8;

– **cod. F 17**, totale dei sopraelencati acquisti e importazioni determinato sommando gli importi indicati nei codici da F 11 a F 16;

– **cod. F 18**, variazioni e arrotondamenti d'imposta.

L'imposta sugli acquisti indicata nel cod. F 11 potrebbe essere diversa da quella risultante dal registro degli acquisti di cui all'art. 25. La differenza tra l'importo dell'IVA risultante dal registro e quello risultante dal calcolo va indicata al cod. F 18, preceduta dal segno (+), se il totale dell'imposta risultante dai registri è maggiore dell'imposta calcolata, ovvero dal segno (–) nel caso contrario;

– **cod. F 18 bis**, nel codice deve essere riportato, con il segno positivo, l'importo indicato nel cod. F 18 bis della dichiarazione IVA 1993 riguardante l'imposta afferente gli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di dicembre (per i contribuenti mensili) ovvero nell'ultimo trimestre del 1993 (per i contribuenti trimestrali). Tale importo non detraibile (per effetto del *décalage*) poteva essere recuperato nel corso del 1994 in sede di liquidazione periodica (art. 15, comma 3, del D.L. 22-5-1993, n. 155).

– **cod. F 19**, totale dell'IVA sugli acquisti e importazioni imponibili, che si ottiene dalla somma algebrica dei codici, F 11, F 18 e F 18 bis.

4.6 – QUADRI E *bis* (CESSIONI E PRESTAZIONI INTRACOMUNITARIE) ed F *bis* (ACQUISTI INTRACOMUNITARI E IMPORTAZIONI).

I quadri E *bis* ed F *bis* sono stati istituiti già dallo scorso anno in applicazione della disposizione contenuta nell'art. 48, comma 2, del D.L. n. 331/1993, la quale prevede che nella dichiarazione annuale IVA le operazioni intracomunitarie registrate nel periodo di imposta devono risultare distintamente, secondo le modalità stabilite nel decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione.

Al riguardo sono stati previsti due quadri distinti:

– *il quadro E bis* nel quale devono essere indicati i dati relativi alle cessioni e prestazioni intracomunitarie annotate nel registro delle fatture emesse (art. 23) o in quello dei corrispettivi (art. 24). Si pone in evidenza che in tale quadro non devono essere compresi gli acquisti intracomunitari, ancorché annotati anche nei registri anzidetti, il cui imponibile complessivo va evidenziato nel codice A 35 *bis* mentre la relativa imposta deve essere riportata al codice L 2 *bis*;

– *il quadro F bis*, composto di due sezioni. Nella SEZIONE 1 devono essere indicati i dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni annotati nel registro degli acquisti (art. 25).

Nella SEZIONE 2 devono essere indicati i dati relativi alle importazioni, risultanti dalle bollette doganali registrate nel periodo di imposta.

4.6.1. – QUADRO E *bis* – CESSIONI E PRESTAZIONI INTRACOMUNITARIE (già comprese nel quadro E).

I dati, da riportare in corrispondenza dei codici al netto delle variazioni in diminuzione, sono:

– **cod. E 50**: i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tra le quali sono comprese sia l'ipotesi in cui il cedente nazionale consegna dei beni per conto del proprio acquirente intracomunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo sia l'ipotesi di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa, dal proprio fornitore comunitario, al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione;

– **cod. E 51**: i corrispettivi delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 5, 6 e 8, del decreto legge n. 331 del 1993 (prestazioni di trasporto intracomunitario e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni accessorie a trasporti intracomunitari e relative prestazioni di intermediazione, altre prestazioni di intermediazione relative a beni mobili), non soggette ad imposta, rese nei confronti di soggetti passivi di altri Stati membri;

– **cod. E 52**: altre operazioni intracomunitarie non imponibili quali i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di beni destinati ad essere introdotti in punti franchi o nei depositi di cui all'art. 50, comma 8, del D.L. n. 331/93;

– **cod. E 53**: il totale delle operazioni intracomunitarie, ottenuto come somma dei codici E 50, E 51 ed E 52.

4.6.2. – QUADRO E *bis* del modello IVA 11 ter - REGIME SPECIALE PER I PRODUTTORI AGRICOLI.

Il quadro non ha subito variazioni.

Nei **codici da E41 ad E43** devono essere indicate le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli, compresi nella Tabella A - parte prima - allegata al D.P.R. n. 633, assoggettate ad IVA - ai sensi dell'art. 51 del D.L. n. 331/1993, con le percentuali forfettarie di compensazione previste dal citato D.M. 12 maggio 1992.

– **cod. E44**:: totale dei codici da E41 ad E43;

– **cod. E45**:: variazione e arrotondamento d'imposta. Per il contenuto del codice si rinvia ai chiarimenti forniti per il codice E29 del modello 11 normale (paragrafo 4.4.1);

– **cod. E46**:: somma algebrica degli importi risultanti dai codici E44 e E45;

– **cod. E50**:: cessioni intracomunitarie non imponibili quali:

– cessioni di prodotti agricoli compresi nella tabella A - parte prima, soggetti ad accisa (es. vini);

– cessioni di altri prodotti non compresi nella citata tabella A - parte prima;

– **cod. E51**:: prestazioni di servizi non soggette all'imposta a norma dell'art. 40, commi 5, 6 e 8 del D.L. n. 331/1993 e cioè prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, relative prestazioni accessorie, servizi di intermediazione, ecc.

– **cod. E52**:: altre operazioni non imponibili, quali le cessioni intracomunitarie di beni destinate ad essere introdotti in punti franchi o nei depositi di cui all'art. 50, comma 8 del D.L. n. 331/1993;

– **cod. E53**:: totale delle operazioni risultante dalla somma dei codici da E44 ad E52.

4.6.3. – QUADRO F *bis* – ACQUISTI INTRACOMUNITARI E IMPORTAZIONI (già compresi nel quadro F).

ATTENZIONE: si precisa che le operazioni concernenti gli acquisti provenienti dalla Repubblica di San Marino devono essere comprese nella Sezione 2 del presente quadro.

Sezione 1 - Acquisti intracomunitari di beni.

Per la compilazione di tale sezione si fa rinvio alle avvertenze contenute all'inizio del quadro F (paragrafo 4.5).

I dati da riportare in corrispondenza dei codici sono:

– **cod. F 41:** i corrispettivi degli acquisti intracomunitari di rottami, stracci, materiali di risulta e degli altri beni di cui all'art. 74, comma 6, non soggetti all'imposta ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D.L. 331/1993;

– **codici da F 43 a F 48:** nella prima colonna, i corrispettivi degli acquisti intracomunitari, per i quali è ammessa la detrazione dell'imposta, distinti per aliquota, *al netto delle variazioni in diminuzione*; nella seconda colonna, l'imposta corrispondente a ciascun imponibile;

– **cod. F 51:** la somma dei codici da F 41 a F 48 per l'imponibile e da F 43 a F 48 per l'imposta;

– **cod. F 52: (non previsto nel modello IVA 11 ter).** I corrispettivi degli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del *plafond*, ai sensi degli artt. 8, 8-bis e 9 richiamati dall'art. 42 del D.L. 331/1993;

– **cod. F 53:** i corrispettivi degli acquisti intracomunitari oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del *plafond*, compresi gli acquisti di beni destinati ad essere introdotti in punti franchi o nei depositi di cui all'art. 50, comma 8, del D.L. 331/1993. In detto codice vanno altresì compresi gli acquisti intracomunitari di pubblicazioni estere da parte di biblioteche universitarie, non soggetti all'imposta.

– **cod. F 54:** i corrispettivi degli acquisti intracomunitari esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 10, richiamato dall'art. 42, comma 1 del D.L. 331/1993;

– **cod. F 56:** i corrispettivi degli acquisti intracomunitari, al netto dell'IVA, per i quali, ai sensi dell'art. 19, comma 2, o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell'imposta. Tali acquisti non devono essere compresi nei codici precedenti;

– **cod. F 57:** totale degli acquisti intracomunitari, determinato sommando gli importi indicati nei codici da F 51 a F 56;

– **cod. F 58, variazioni e arrotondamenti d'imposta.** Indicare la differenza tra l'importo dell'IVA sugli acquisti intracomunitari, risultante dal registro di cui all'art. 25 e quella riportata al codice F 51, preceduta dal segno (+) se l'imposta annotata nel registro è maggiore dell'imposta calcolata, ovvero dal segno (–) nel caso contrario;

– **cod. F 58 bis:** nel codice deve essere riportato, con il segno positivo, l'importo indicato nel cod. F 58 bis della dichiarazione IVA 1993 riguardante l'imposta afferente gli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di dicembre (per i contribuenti mensili), ovvero nell'ultimo trimestre del 1993 (per i contribuenti trimestrali). Tale importo non detraibi-

le (per effetto del *décalage*) poteva essere recuperato nel corso del 1994 in sede di liquidazione periodica (art. 15, comma 3 del D.L. 22-5-1993, n. 155);

– **cod. F 59:** totale dell'IVA sugli acquisti intracomunitari imponibili che si ottiene dalla somma algebrica dei codici F 51, F 58 ed F 58-bis.

Sezione 2 - Importazioni.

I dati da riportare in corrispondenza dei codici sono:

– **codici da F 63 a F 68:** nella prima colonna, i corrispettivi delle importazioni imponibili, per le quali è ammessa la detrazione dell'imposta, distinti per aliquota, *al netto delle variazioni in diminuzione*; nella seconda colonna, l'imposta corrispondente a ciascun imponibile.

– **cod. F 71,** somma degli imponibili e delle relative imposte indicati ai codici da F 63 e F 68;

– **cod. F 72, (non previsto nel modello IVA 11 ter),** importazioni effettuate senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del *plafond*, ai sensi del combinato disposto del comma 2 degli artt. 8, 8-bis, 9, 72 e dell'art. 68, lett. a);

– **cod. F 74,** altre importazioni non soggette all'imposta (art. 68, escluse le importazioni con utilizzo del *plafond* già comprese nel cod. F 72). In tale codice devono essere comprese anche le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell'imposta, qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica europea ovvero ad essere immessi in un deposito non doganale autorizzato.

– **cod. F 75,** importazioni non soggette all'imposta effettuate, ai sensi delle disposizioni speciali previste in materia, dai contribuenti terremotati e soggetti assimilati;

– **cod. F 76,** importazioni, al netto dell'I.V.A., per le quali, ai sensi dell'art. 19, comma 2, o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell'imposta. Tali operazioni non devono essere comprese nei codici precedenti. Nel codice devono essere incluse anche le importazioni di beni destinati alla vendita per conto terzi da parte di agenzie di vendita all'asta. Per le importazioni per le quali è prevista la detrazione parziale dell'imposta (es. 50%) va indicata soltanto la quota di imponibile corrispondente alla parte di imposta non detraibile. La restante quota di imponibile e di imposta deve essere compresa nei codici da F 63 a F 68;

– **cod. F 77,** totale delle importazioni, determinato sommando gli importi indicati nei codici da F 71 a F 76;

– **cod. F 78, variazioni e arrotondamenti d'imposta.**

L'imposta sulle importazioni indicata nel cod. F 71 potrebbe essere diversa da quella risultante dal registro degli acquisti di cui all'art. 25. La differenza tra l'importo dell'I.V.A. affe-

rente le importazioni risultante dal registro e l'importo risultante dal calcolo va indicata al cod. F 78, preceduta dal segno (+), se il totale dell'imposta risultante dai registri è maggiore dell'imposta calcolata, ovvero dal segno (–) nel caso contrario;

– **cod. F 79,** totale dell'I.V.A. sulle importazioni imponibili che si ottiene aumentando o diminuendo l'imposta risultante al cod. F 71 dell'ammontare delle variazioni in più o in meno indicato al cod. F 78.

4.7 – QUADRO G - CALCOLO DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE PER LE IMPRESE MISTE (presente solo nel modello IVA 11 ter - regime speciale per i produttori agricoli e nell'intercalare mod. 11 ter).

Tale quadro, che deve essere sempre ed esclusivamente compilato dalle imprese miste, è stato completamente ristrutturato a seguito delle modifiche normative intervenute, riguardanti in particolare:

– il nuovo metodo di determinazione dell'IVA dovuta dalle imprese miste, per le operazioni diverse da quelle indicate nel 1° comma dell'art. 34. Tale imposta, dal 1° gennaio 1994, non deve più essere determinata con il criterio della detrazione proporzionale (pro-rata), ma in via analitica;

– soppressione del *regime di non cessione* per i passaggi dei prodotti di cui al citato 1° comma agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi;

– soppressione delle disposizioni che consentivano agli imprenditori agricoli la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni ammortizzabili per la parte non compensata forfettariamente;

– eliminazione della detrazione forfettizzata per le cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina, quando l'acquisto derivi da un atto non assoggettato ad IVA ovvero assoggettato ad IVA detratta nei modi ordinari.

I dati da riportare in corrispondenza dei codici sono:

– **cod. G 30,** gli acquisti di beni e di servizi utilizzati per le operazioni diverse da quelle comprese nell'art. 34, 1° comma, registrati nell'anno 1994, con esclusione degli acquisti di beni ammortizzabili;

– **cod. G 31,** gli acquisti di beni e servizi, con esclusione dei beni ammortizzabili, registrati nell'anno 1994 che, ai fini della determinazione dell'IVA detraibile, sono stati imputati ad *uso promiscuo* e cioè in parte alle operazioni agricole di cui all'art. 34, 1° comma e in parte alle operazioni diverse di cui al terzo comma dello stesso articolo;

– **cod. G 32,** percentuale delle operazioni diverse, relativa al periodo d'imposta, risultante dal rapporto tra l'ammontare imponibile delle

operazioni diverse di cui al cod. E18 e l'imponibile complessivo di tutte le operazioni effettuate di cui al cod. E22;

– **cod. G 33**, imposta detraibile concernente gli acquisti promiscui di cui al cod. G31, imputabile alle operazioni diverse, ottenuta applicando la percentuale del cod. G32 all'imposta di cui al cod. G31;

– **cod. G 34**, imposta sugli acquisti e importazioni di bovini e suini non recuperata nel 1993 dagli agricoltori che si trovavano in regime normale IVA. Tale detrazione è stata inserita a seguito delle nuove disposizioni che hanno previsto la non applicabilità delle percentuali forfetarie di compensazione alle cessioni di tali animali effettuate in regime speciale che, pertanto, devono essere assoggettate all'IVA con l'aliquota ordinaria rientrando tra le operazioni diverse di cui al secondo comma dell'art. 34;

– **cod. G 35**, IVA ammessa in detrazione derivante dalla somma dei codici E6, G30, G33 e G34, da riportare al codice L4. Il relativo ammontare deve essere sempre indicato dalle imprese miste, anche se non sono stati compilati i precedenti codici del quadro G.

4.8 – QUADRO H – DATI RELATIVI ALLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE

4.8.1 – Avvertenze di carattere generale.

AVVERTENZA: il riquadro relativo agli estremi del versamento è stato integrato con l'indicazione del "codice concessione" da parte dei titolari di conto fiscale che hanno effettuato i versamenti periodici dell'IVA al concessionario della riscossione.

Inoltre, è stata modificata formalmente l'intestazione delle prime due colonne per evidenziare che in esse deve essere riportato il risultato finale di ciascuna liquidazione periodica e pertanto le due colonne sono alternative.

Il quadro è distinto in 2 parti: la prima per le liquidazioni periodiche mensili, la seconda per le liquidazioni trimestrali, da effettuare entro i termini previsti, rispettivamente, dagli artt. 27 e 33. Il codice H 12 ter è riservato esclusivamente per l'indicazione delle liquidazioni relative al quarto trimestre 1994, da parte dei contribuenti di cui all'art. 73, comma 1, lettera e) e all'art. 74, comma 4.

Nel quadro devono essere riportati i risultati delle liquidazioni periodiche, riguardanti l'anno d'imposta, annotate sul registro delle fatture emesse o su quello dei corrispettivi (ovvero sul registro riepilogativo).

Si fa presente che nella determinazione dell'IVA a credito (col. 1) ovvero dell'IVA a debito (col. 2) relativa a ciascuna liquidazione periodica, da indicare nel presente quadro, deve essere computato l'eventuale credito IVA risultante dal periodo precedente ma non l'eventuale debito IVA anche se di importo

non superiore a lire 50.000. Si precisa che se l'IVA a debito del periodo non è superiore a lire 50.000 il relativo importo va versato insieme con l'IVA a debito del periodo successivo e, pertanto, nella colonna 4, deve essere indicato l'importo complessivo dell'IVA versata.

Inoltre, come già precisato a commento della Sez. 2 del quadro A, i soggetti indicati nei codici da A 60 ad A 66 possono scomputare dai versamenti IVA l'eventuale credito d'imposta utilizzato. Pertanto, nella colonna 4 (imposta versata) deve essere indicato l'importo dell'IVA effettivamente versata, calcolato detraendo dall'IVA a debito il credito d'imposta utilizzato (colonna 3).

ATTENZIONE: Il credito particolare d'imposta (colonna 3), utilizzato dai menzionati contribuenti nelle singole liquidazioni periodiche, non può mai essere superiore all'IVA a DEBITO da versare per lo stesso periodo.

I dati da riportare in corrispondenza di ciascun codice di riferimento sono i seguenti:

- **1ª colonna: IVA A CREDITO** - Indicare l'ammontare del credito risultante dalle singole liquidazioni periodiche, eseguite sui registri IVA;

- **2ª colonna: IVA A DEBITO** - Indicare l'ammontare del debito, di competenza del mese o trimestre, risultante dalle singole liquidazioni periodiche, indipendentemente dal fatto che il corrispondente importo non sia stato versato (per qualsiasi motivo), in tutto o in parte, nel relativo periodo. Il relativo ammontare, anche se uguale o inferiore a L. 50.000, deve essere indicato al lordo dell'eventuale credito d'imposta utilizzato;

- **3ª colonna: CREDITO D'IMPOSTA UTILIZZATO** - Indicare l'ammontare dell'eventuale credito d'imposta utilizzato, per ogni liquidazione periodica, a scomputo dell'IVA da versare. La somma dei crediti d'imposta utilizzati per l'anno 1994 deve essere, poi, riportata ai codici da A 60 ad A 66;

- **4ª colonna: IMPOSTA VERSATA** - Indicare l'ammontare dell'IVA effettivamente versata, per ogni liquidazione periodica;

- **5ª colonna: INTERESSI VERSATI** - Indicare l'ammontare degli interessi effettivamente versati dai contribuenti trimestrali;

- **6ª colonna: ESTREMI DEL VERSAMENTO** - Devono essere indicati gli estremi dei versamenti periodici effettuati con le seguenti modalità:

– **i soggetti titolari di conto fiscale** devono indicare la data del versamento, il *codice del concessionario* al quale è stato indirizzato il versamento (prescindendo dal fatto che sia stato effettuato tramite delega bancaria, servizio postale o direttamente allo sportello del concessionario);

Il codice concessione, composto di tre caratteri, deve essere riportato negli appositi spazi colorati. Il quarto carattere e il codice dipendenza non devono essere compilati;

– **i soggetti non intestatari di conto fiscale** devono invece indicare gli estremi del *codice azienda* e il *codice dipendenza*, entrambi composti di quattro caratteri.

In caso di più versamenti afferenti uno stesso periodo di liquidazione e in assenza di spazi disponibili, devono essere riportati gli estremi dell'ultimo versamento effettuato.

Nelle colonne 3, 4 e 6, in corrispondenza dei codici H 12 e H 12 ter, devono essere indicati i dati relativi ai versamenti effettuati a titolo di acconto e di saldo, previsti dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405 e successive modificazioni (*cf. circolari n. 52 del 3 dicembre 1991, n. 73 del 10 dicembre 1992 e n. 40 dell'11 dicembre 1993*).

I dati relativi all'acconto per i contribuenti trimestrali di cui all'art. 33 devono, invece, essere indicati nella sezione 3 del quadro L.

I contribuenti, che hanno eventualmente usufruito della dispensa dalle liquidazioni e dai versamenti periodici dell'IVA in applicazione di particolari provvedimenti normativi emanati a favore dei soggetti colpiti da eventi eccezionali (vedasi Tabella 5), non devono indicare i dati richiesti nel quadro H, limitatamente alle liquidazioni i cui termini scadevano nel periodo di sospensione.

4.8.2 – Quadro H del modello IVA 11 quarter – esercizio di più attività.

Per la compilazione del quadro si richiamano le istruzioni di carattere generale fornite al precedente paragrafo (4.8.1).

Si fa presente che, nell'ipotesi in cui il contribuente svolga più attività per le quali è tenuto all'adozione di contabilità separate per obbligo di legge (art. 36, commi 2 e 4), questi deve effettuare distinte liquidazioni, con riferimento al volume d'affari di ciascuna attività. In tal caso può verificarsi che il contribuente debba effettuare sia liquidazioni mensili che trimestrali (a seguito di opzione). In quest'ultima ipotesi, i versamenti mensili vanno indicati nella prima parte del quadro H e i versamenti trimestrali nella seconda parte.

Si avverte che, nella particolare ipotesi in cui il contribuente abbia effettuato un unico versamento di imposta, riferito congiuntamente ad una liquidazione mensile e ad una trimestrale (il che può verificarsi limitatamente all'ultimo mese dei primi tre trimestri solari – marzo, giugno e settembre –) compensando o cumulando i risultati della liquidazione mensile con quella trimestrale, in tal caso deve effettuare il predetto versamento entro il termine finale previsto per la liquidazione mensile.

In tale fattispecie nel quadro H dovranno essere indicati, nella colonna IVA A DEBITO o IVA A CREDITO, i risultati delle relative liquidazioni e, nella colonna IVA VERSATA, gli importi relativi alle liquidazioni mensili distintamente da quelli relativi alle liquidazioni trimestrali, con a fianco gli estremi dell'unico versamento effettuato.

Per quanto concerne le modalità di indicazione dell'acconto versato nei casi di contabilità separata per obbligo di legge, si fa rinvio ai chiarimenti forniti con le circolari n. 52 del 3 dicembre 1991, n. 73 del 10 dicembre 1992 e n. 40 dell'11 dicembre 1993.

4.8.3 – Quadro H del modello IVA 11- società controllanti e controllate

AVVERTENZA: il riquadro relativo agli estremi del versamento è stato integrato, analogamente a quanto previsto nel modello IVA 11 - regime normale, per l'indicazione del codice concessione da parte dei titolari di conto fiscale che hanno effettuato versamenti periodici dell'IVA al concessionario della riscossione.

Si ricorda che sia le società controllanti che le società controllate devono indicare, in corrispondenza di ciascun periodo di imposta nel quale sono operanti le particolari disposizioni della liquidazione di gruppo, i debiti trasferiti o i crediti trasferiti al gruppo.

Il quadro è stato distinto in 2 sezioni: la prima per le liquidazioni periodiche mensili, la seconda per le liquidazioni trimestrali, da effettuare entro i termini previsti dagli artt. 27, 33 e 74, comma 4.

In esso devono essere riportati i risultati delle liquidazioni periodiche, riguardanti il periodo d'imposta, annotate sul registro delle fatture emesse o su quello dei corrispettivi, indicando, in corrispondenza di ciascun codice di riferimento, il debito ovvero il credito trasferito.

I soggetti di cui all'art. 74, comma 4 e all'art. 73, comma 1, lett. e), devono riportare le risultanze contabili, relative alla liquidazione del quarto trimestre, in corrispondenza del cod. H 12ter.

Si sottolinea, come già precisato a commento dei codici da A 60 ad A 66 della sezione 2 del quadro A, che i contribuenti che abbiano utilizzato i particolari crediti d'imposta concessi dalle norme vigenti, devono indicare nella colonna 2 l'ammontare dell'IVA a debito, risultante dalle singole liquidazioni periodiche, al lordo del credito d'imposta utilizzato, mentre, nella colonna 4, devono indicare l'ammontare dell'imposta trasferita, al netto di detto credito.

Nel quadro non deve essere indicato il credito ovvero il debito trasferito in sede di dichiarazione annuale, che deve essere indicato, invece, rispettivamente nel codice L 25 o L 24.

Nella ipotesi in cui il controllo venga a cessare nel corso dell'anno d'imposta, i risultati delle successive liquidazioni devono essere riportati nelle corrispondenti colonne indicando anche gli estremi del relativo versamento. In tal caso, in detto quadro devono essere indicati anche gli importi a debito non versati perché inferiori a L. 50.000, secondo i chiarimenti forniti nel par. 4.8.1.

Parimenti, l'importo dell'acconto previsto dall'art. 6 della L. 29 dicembre 1990, n. 405 e

successive modifiche, deve essere indicato nell'ipotesi in cui la controllata sia uscita dal gruppo nel corso dell'anno ed abbia, pertanto, eseguito il versamento dell'acconto in via autonoma. Invece, l'eventuale credito d'imposta utilizzato in sede di acconto deve essere sempre indicato.

Al codice H13 devono essere indicati i totali delle singole colonne:

– **colonna 1**, totale dei soli crediti trasferiti con le liquidazioni periodiche, da computare poi al cod. L9;

– **colonna 2**, totale dell'IVA a debito, al lordo dell'eventuale credito d'imposta di cui alla colonna 3;

– **colonna 3**, totale dei crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche, da riportare poi al cod. L12;

– **colonna 4**, totale dell'imposta trasferita o versata (in caso di uscita della controllata dal gruppo), da riportare poi al cod. L13.

– **colonna 5**, totale degli interessi trasferiti o versati.

4.9 – QUADRO L – LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA.

4.9.1 – Avvertenze di carattere generale.

AVVERTENZA: sono stati soppressi alcuni codici non più attuali e sono stati introdotti i nuovi codici L9 bis (interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali), L23 bis (IVA da versare), L23 ter (interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale dai contribuenti trimestrali).

Il quadro è strutturato in 4 sezioni, di cui le prime due suddivise in 2 colonne (debiti e crediti d'IVA), sia per meglio evidenziare i dati che concorrono alla determinazione dell'IVA dovuta o dell'eccedenza di credito del periodo d'imposta sia per consentire una più chiara indicazione dei dati relativi all'acconto IVA da parte dei contribuenti con liquidazioni trimestrali.

4.9.2 – Quadro L del modello IVA 11-regime normale.

Il quadro deve essere compilato da tutti i contribuenti al fine di determinare l'importo da versare (cod. L24) ovvero il credito d'imposta spettante (cod. L26), da riportare in detrazione nell'anno successivo.

SEZIONE 1 - Calcolo dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta.

– **cod. L 1**, ammontare dell'I.V.A. relativa alle operazioni imponibili, riportato dal codice E30;

– **cod. L 2**, il codice contiene l'ammontare dell'IVA relativa al totale delle operazioni indicate al codice A35, e cioè:

– operazioni di cui all'art. 17, comma 3, rese da soggetti non residenti negli Stati CEE nei confronti di operatori nazionali (che devono emettere autofattura, da registrare sia nel registro delle fatture emesse che sul registro degli acquisti), comprese le introduzioni nello Stato di beni provenienti dalla Città del Vaticano o dalla Repubblica di S. Marino;

– compensi corrisposti dagli esercenti l'attività di trasporto pubblico urbano di persone ai rivenditori di documenti di viaggio (art. 74, comma 1, lettera e);

– **cod. L 2bis**, IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle prestazioni di cui al cod. A35bis.

Nel codice deve essere indicata l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sulle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 5, 6 e 8 del D.L. n. 331/1993, risultante dal registro delle fatture emesse di cui all'art. 23 ovvero dal registro dei corrispettivi di cui all'art. 24. L'imponibile relativo a tali acquisti deve essere indicato nel cod. A35bis.

– **cod. L 3**, IVA a debito, risultante dalla somma degli importi indicati ai precedenti codici L1, L2 e L2bis;

– **cod. L 4**, IVA ammessa in detrazione.

Deve essere indicato l'importo di cui al codice F 19 ovvero, a seconda dei quadri compilati, deve essere riportato:

– l'importo di cui al cod. B 19, per i contribuenti tenuti alla compilazione del quadro B (operazioni esenti);

– l'importo di cui al cod. P 9, per gli allevatori di bovini e suini che abbiano, nei termini di legge, optato per il regime normale IVA;

– l'importo di cui al cod. S10 per le associazioni sindacali di categoria operanti in agricoltura che abbiano compilato il quadro S;

– **cod. L 7**, imposta dovuta (da indicare nella colonna 1) ovvero imposta a credito (da indicare nella colonna 2), risultante per l'anno. Nel codice risulterà, per il periodo d'imposta, un'IVA dovuta, determinata dalla differenza tra il codice L 3 e il codice L 4, ovvero un'IVA a credito, ricavata dalla differenza tra il codice L 4 e il codice L 3.

Sezione 2 - Calcolo dell'IVA da versare o del credito d'imposta.

– **cod. L 8**, nel codice deve essere riportato, nella relativa colonna, l'importo del codice L 7, a seconda che risulti un'IVA dovuta (colonna 1) ovvero un'IVA a credito (colonna 2);

– **cod. L 9**, importo dei rimborsi infrannuali richiesti a norma dell'art.38bis, comma 2. Il relativo importo deve essere indicato (nella co-

lonna 1) anche se i rimborsi, regolarmente richiesti, non siano stati, in tutto o in parte, ancora eseguiti.

Nella particolare ipotesi in cui la società di chiarante abbia incorporato, nel corso del periodo d'imposta, una società partecipante alla liquidazione di gruppo in qualità di controllata, in detto codice deve essere compreso anche l'ammontare dei crediti trasferiti dall'in-corporata durante il periodo di controllo;

– cod. L 9 bis: nel codice deve essere indicato l'importo complessivo degli **interessi dovuti**, relativi alle liquidazioni periodiche dei contribuenti trimestrali, anche nell'ipotesi in cui non coincidano esattamente con l'importo degli interessi effettivamente versati. Si precisa, altresì, che l'ammontare degli interessi dovuti relativi all'imposta da versare in sede di dichiarazione annuale, non deve essere compreso in tale codice ma deve essere indicato a parte nel cod. L 23 ter;

– cod. L 10, va indicato il credito risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 1993, di cui non sia stato chiesto il rimborso ma sia stato computato in detrazione nel 1994.

Gli enti o società che nell'anno precedente si sono avvalsi, quali controllanti, della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, devono comprendere in questo codice l'eventuale credito indicato al cod. L 26 del prospetto riepilogativo dell'anno precedente, qualora detto credito non sia stato già computato in detrazione nello stesso anno, nelle proprie liquidazioni;

– cod. L 11. In tale codice deve essere indicato l'ammontare complessivo del credito d'imposta, già chiesto a rimborso per gli anni dal 1988 al 1992, per il quale il contribuente ha presentato istanza di revoca all'Ufficio IVA di competenza (secondo la procedura indicata nella circolare n. 4 del 14 gennaio 1993), computando quindi in detrazione il predetto credito nelle liquidazioni periodiche relative al 1994 o nella dichiarazione annuale 1994;

Si pone in evidenza che per effetto dell'introduzione del conto fiscale, non è più ammessa la revoca dei crediti d'IVA chiesti a rimborso negli anni precedenti, secondo quanto precisato con la circolare n. 9 del 9 febbraio 1994;

– cod. L 12, credito d'imposta utilizzato nelle liquidazioni periodiche. In tale codice deve essere indicato il credito d'imposta che i soggetti elencati ai codici da A60 a A66 hanno scomputato in diminuzione dai versamenti periodici relativi al 1994. Il relativo dato va riportato dal totale del cod. H13, colonna 3.

– cod. L 13, va indicato il totale dei versamenti periodici, **comprensivi degli interessi trimestrali**, relativi al 1994, effettuati al concessionario su conto fiscale ovvero mediante delega ad Istituti o Aziende di credito.

Nella particolare ipotesi in cui la società di chiarante abbia incorporato, nel corso del periodo d'imposta, una società partecipante al-

la liquidazione di gruppo in qualità di controllata, in detto codice deve essere compreso anche l'ammontare dei debiti trasferiti dall'in-corporata durante il periodo di controllo;

– cod. L 14, totale dei versamenti integrativi relativi al periodo d'imposta 1994: deve essere riportato il totale dei versamenti a titolo d'imposta effettuati direttamente presso l'Ufficio (con esclusione delle somme pagate per interessi, soprattasse, pene pecuniarie) relativi ad operazioni già annotate nei registri. *Non devono essere riportati i versamenti integrativi di imposta effettuati nell'anno 1994, ma relativi ad anni precedenti;*

– cod. L 15, totali degli importi indicati ai codici da L 8 a L 14, in corrispondenza della colonna 1 e della colonna 2;

– cod. L 16, totale IVA a debito, da indicare nel caso in cui il totale della colonna 1 (debiti) risulti superiore al totale della colonna 2 (crediti). Il relativo ammontare si ricava per differenza dei predetti importi;

– cod. L 17, totale IVA a credito, da indicare nel caso in cui il totale della colonna 2 (crediti) risulti superiore al totale della colonna 1 (debiti). Il relativo importo si ricava per differenza dei predetti importi.

Sezione 3 — Acconto contribuenti trimestrali.

Tale sezione deve essere compilata esclusivamente dai contribuenti, obbligati ad eseguire le liquidazioni periodiche trimestralmente ai sensi dell'art. 33, che erano tenuti al versamento dell'acconto IVA per l'ultimo trimestre 1994 (da eseguire entro il 27 dicembre 1994), previsto dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405 come modificato da ultimo dall'art. 2, comma 1 del D.L. 27 dicembre 1994, n. 719. Per la verifica dell'esatta determinazione dell'acconto si rinvia ai chiarimenti forniti con le circolari n. 52 del 3 dicembre 1991, n. 73 del 10 dicembre 1992 e n. 40 dell'11 dicembre 1993;

– cod. L 18, acconto dovuto per il periodo d'imposta. Deve essere indicato l'ammontare dell'acconto dovuto (anche se non versato), da parte dei contribuenti trimestrali.

– cod. L 19, credito d'imposta utilizzato in sede di acconto.

Attenzione: nel codice deve essere indicato l'ammontare dello speciale credito d'imposta (il cui totale è da indicare nel quadro A/Sezione 2) effettivamente utilizzato a scomputo dell'acconto dovuto per l'ultimo trimestre 1994.

In sostanza, come chiarito con la menzionata circolare n. 73 del 10 dicembre 1992, gli speciali crediti d'imposta concessi ai suddetti contribuenti possono essere utilizzati esclusivamente ai fini del pagamento delle imposte dovute e non possono, pertanto, mai tramutarsi, in sede di dichiarazione annuale, in eccedenze detraibili d'imposta da computarsi in detrazione nell'anno successivo o da chiedere a rimborso.

Conseguentemente, lo speciale credito d'imposta, utilizzato provvisoriamente in sede di liquidazione dell'acconto IVA, dovrà essere definitivamente rideterminato (a consuntivo) in sede di dichiarazione annuale, per i contribuenti trimestrali di cui all'art. 33, qualora risulti, in sede di dichiarazione annuale, una eccedenza detraibile d'imposta derivante da un eccessivo credito d'imposta calcolato provvisoriamente in fase di determinazione dell'acconto (*si confronti, al riguardo, l'esempio riportato nella citata circolare n. 73 del 1992*);

– cod. L 20, acconto versato.

Riportare l'ammontare dell'acconto effettivamente versato con i relativi estremi di versamento;

– cod. L 21, importo a credito, da riportare anche al cod. L 26.

Il codice L 21 deve essere compilato soltanto nel caso in cui sia stato versato (cod. L 20) un acconto superiore all'IVA dovuta, risultante dalla dichiarazione annuale. Il relativo importo è il risultato della seguente espressione: (cod. L 20 - cod. L 16 + cod. L 17). Naturalmente, i codici L 16 e L 17 sono alternativi fra loro.

Sezione 4 - Versamento o credito d'imposta.

La sezione deve essere compilata al fine di determinare, in sede di dichiarazione annuale, l'importo da versare o, eventualmente, il credito d'imposta spettante, da riportare in detrazione nell'anno successivo.

Versamento

– cod. L 22, totale IVA a debito.

Il relativo importo è direttamente desumibile dal cod. L 16 per i contribuenti mensili e per i contribuenti trimestrali di cui all'art. 74, comma 4; invece, per i contribuenti trimestrali di cui all'art. 33, si ricava sottraendo dal cod. L 16 la somma dei codici L 19 e L 20. Si ricorda che il risultato di tale differenza non può mai risultare negativo, come già chiarito a commento del cod. L 19;

– cod. L 23, credito d'imposta utilizzato in sede di dichiarazione annuale.

Nel codice deve essere indicato l'ammontare dello speciale credito d'imposta utilizzato, a scomputo dell'IVA a debito (cod. L 22) in sede di dichiarazione annuale;

– cod. L 23 bis, IVA da versare. Il relativo ammontare si ricava sottraendo dal cod. L 22 il cod. L 23;

– cod. L 23 ter, nel codice deve essere indicato l'ammontare degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali relativamente all'IVA da versare risultante al cod. L 23 bis;

– cod. L 24, estremi del versamento. Indicare l'importo, comprensivo degli interessi (da parte dei contribuenti trimestrali) effettivamente versato, in sede di dichiarazione an-

nuale, con gli estremi del relativo versamento effettuato al concessionario su conto fiscale ovvero mediante delega ad Azienda di credito. A tale proposito si rammenta che il versamento va effettuato entro il 6 marzo 1995 essendo il 5 marzo giorno festivo.

Per gli intestatari di conto fiscale il versamento deve essere effettuato purché superiore ai limiti minimi di importo precisato con la *circolare n. 9 del 9 febbraio 1994*, e cioè:

– se eseguito presso una dipendenza dell'azienda di credito situata nell'ambito territoriale del concessionario competente, ovvero a mezzo di conto corrente postale a favore del concessionario, l'importo minimo è di lire 13.000;

– se eseguito allo sportello del concessionario presso cui l'intestatario è titolare del conto secondo il proprio domicilio fiscale l'importo minimo è di lire 14.000.

Invece, per i contribuenti non intestatari di conto fiscale il versamento deve essere effettuato entro lo stesso termine (6 marzo 1995) secondo le disposizioni di cui all'art. 38, presso una qualsiasi dipendenza degli istituti dell'Azienda di credito delegata, situata nel territorio dello Stato, utilizzando la "vecchia" modulistica e cioè i modelli di delega con D.M. 22 novembre 1991.

L'attestazione del pagamento non deve essere allegata alla dichiarazione.

Credito d'imposta

– **cod. L 26.** Indicare l'ammontare dell'eccedenza detraibile d'imposta, relativa all'anno 1994, che, per la generalità dei contribuenti, coincide con l'importo risultante al cod. L 17. Invece, per i contribuenti trimestrali che abbiano compilato anche il cod. L 21, l'eccedenza detraibile coincide con l'importo risultante in quest'ultimo codice.

Il relativo importo si intende riportato integralmente in detrazione nell'anno successivo.

ATTENZIONE: I contribuenti in regime normale che a norma dell'art. 30 intendano richiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell'eccedenza di imposta, devono compilare la dichiarazione annuale IVA utilizzando il modello di colore rosso, contraddistinto dalla dicitura "RIMBORSO".

4.9.3 – Quadro L del modello IVA 11-regime normale-rimborso

Il quadro L del modello 11-rimborso differisce formalmente dal modello 11-regime normale in quanto non contiene, ovviamente, i dati relativi al versamento dell'IVA in sede di dichiarazione annuale (codici da L 22 a L 24), mentre prevede, nella sezione 4 relativa al credito d'imposta, i codici L 25, L 26 e L 27. Il modello contiene anche l'apposito *quadro R*, che deve essere sempre compilato per evidenziare i presupposti prescritti dalla legge per richiedere legittimamente il rimborso, in tutto o in parte, dell'eccedenza detraibile d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale.

Sezione 4 - Credito d'imposta

AVVERTENZA: nella sezione 4 non è più presente il cod. L28 (importo chiesto a rimborso al concessionario) in quanto tale rimborso, nei limiti previsti dalla legge, è comunque subordinato alla presentazione di apposita istanza indirizzata al concessionario. Pertanto, l'importo complessivo chiesto a rimborso deve essere indicato nel cod. L27.

– **cod. L 25**, credito d'imposta eventualmente da ripartire tra i successivi codici L 26 e L 27.

Il relativo importo è desumibile direttamente dal cod. L 17 ovvero, per i soli contribuenti trimestrali che hanno compilato anche il cod. L 21, da quest'ultimo codice.

4.9.4 – Quadro L del modello IVA 11 – società controllanti e controllate.

AVVERTENZA: nella sezione 1 sono stati introdotti i codici L5 e L5 ter riservati alle società controllate che adottano il regime speciale agricolo e allegano pertanto l'intercalare 11 ter come specificato al par. 3.3.1. Per la compilazione di detti codici si rinvia al par. 4.9.5.

Il quadro L deve essere compilato da ciascuna società partecipante alla liquidazione di gruppo, per la determinazione dell'IVA a debito (cod. L 24) ovvero del credito d'imposta (cod. L25), risultante dalla dichiarazione annuale, da trasferire alla controllante per la liquidazione di gruppo.

Per la compilazione dei singoli codici si fa rinvio al commento fornito al par. 4.9.2.

In particolare, si forniscono chiarimenti sul contenuto dei seguenti codici, che differiscono da quelli presenti nel modello IVA 11-regime normale.

– **cod. L 9.** In tale codice deve essere indicata la somma dei crediti trasferiti (cod. H 13, colonna 1), dei rimborsi infrannuali richiesti. Tali rimborsi possono essere richiesti nell'ipotesi in cui il controllo, nei confronti della società controllata dichiarante, sia cessato nel corso dell'anno;

– **cod. L 10**, va indicato il credito risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 1993, di cui non sia stato chiesto il rimborso. Il codice va compilato nell'ipotesi in cui la società, in detto anno, non partecipava alla liquidazione di gruppo ovvero la partecipazione è cessata nel corso dell'anno stesso.

Le società controllate che nell'anno 1993 si sono avvalse, in qualità di controllanti, della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, devono comprendere in questo codice l'eventuale credito indicato al cod. L 26 del prospetto riepilogativo dell'anno precedente qualora detto credito non sia stato già computato in detrazione, nello stesso anno, nelle proprie liquidazioni. Nell'ipotesi in cui il controllo sia cessato nel corso del 1994 e la società controllante abbia computato detto credito, nel corso dello stesso anno, nelle proprie liquidazioni, deve indicare nel cod. L 10 il credito residuo del gruppo, risultante al cod. L 26 del

prospetto riepilogativo (mod IVA 26 PR/94) che la stessa deve allegare alla propria dichiarazione per il periodo di applicazione della liquidazione di gruppo;

– **cod. L 13**, totale, risultante al cod. H 13, colonna 4 + colonna 5, dell'IVA trasferita o versata e dei relativi interessi. L'ipotesi dei versamenti si verifica qualora nei confronti della società dichiarante sia cessato il controllo durante l'anno ovvero la società stessa abbia incorporato, sempre nel corso dell'anno, altra società non partecipante alla liquidazione di gruppo.

Sezione 3 - Acconto contribuenti trimestrali.

Per la compilazione della sezione si richiama le precisazioni contenute nel *paragrafo 4.9.2*.

Inoltre, si fa presente che i codici L 18, L 20 e L 21 devono essere compilati soltanto nel caso in cui il controllo, nei confronti della società dichiarante, sia cessato nel corso dell'anno. Invece, il codice L 19 deve essere compilato in ogni caso (ovviamente, nell'ipotesi in cui lo speciale credito d'imposta sia stato utilizzato in fase di acconto).

Sezione 4 - Debito o credito d'imposta.

– Debito

Nei **codici L 23 bis** e **L 24** devono essere indicati rispettivamente l'IVA da trasferire e l'importo trasferito comprensivo di IVA e interessi, se la società dichiarante ha partecipato alla liquidazione di gruppo per tutto il periodo d'imposta. Invece, se il controllo è cessato nel corso dell'anno, i dati da indicare nei predetti **codici L 23 bis** e **L 24** da parte della società ex controllata per il periodo successivo al controllo sono rispettivamente l'IVA da versare e l'importo versato in sede di dichiarazione annuale, comprensivo degli interessi (per i contribuenti trimestrali).

– Credito d'imposta.

Si avverte che il **codice L 25** va sempre compilato (in presenza di un'eccedenza d'imposta detraibile), mentre i successivi **codici L 26** e **L 27** vanno compilati soltanto in caso di cessazione del controllo.

Per le particolari modalità dei rimborsi delle società controllanti e controllate vedasi il **par. 4.15.5** (Istruzioni al quadro R).

4.9.5 – Quadro L del modello IVA 11 ter – regime speciale per i produttori agricoli.

AVVERTENZA: Nel quadro sono stati istituiti i nuovi codici L 5 e L 9bis e sono stati soppressi i codici L 2ter, L 9 e L 14bis.

Per la compilazione del quadro L si fa rinvio ai chiarimenti forniti per il mod. 11 normale al **par. 4.9.2**.

In particolare, si forniscono le seguenti precisazioni:

– **cod. L 4**, ammontare dell'I.V.A. ammessa in detrazione. Tale importo, per i contribuenti che hanno effettuato esclusivamente cessioni di prodotti agricoli ed ittici elencati nella prima parte della tabella A allegata al

D.P.R. n. 633, è, di norma, uguale al cod. E 6, mentre, per le imprese miste, è pari al cod. G 35.

– cod. L 5 Nel codice si deve indicare l'importo detraibile a seguito di acquisti intracomunitari di beni ammortizzabili registrati nel mese di dicembre ovvero nell'ultimo trimestre del 1993, non detratto in tale anno per effetto del c.d. *décalage*.

Per determinare l'esatto importo detraibile su tali acquisti, è necessario effettuare i calcoli compilando i quadri F e G del modello di dichiarazione IVA presentato per il 1993 e indicando, nei vari codici, i dati complessivi riferibili all'anno 1993 (comprendenti, quindi, anche gli acquisti intracomunitari di beni ammortizzabili registrati in dicembre o nell'ultimo trimestre del 1993).

L'importo da indicare al cod. L 5 risulterà, quindi, dalla differenza tra l'ammontare dell'IVA ammessa in detrazione (cod. G 48) ricalcolato come sopra detto e l'IVA detraibile per il 1993, già indicata nello stesso codice nella dichiarazione presentata nell'anno precedente.

In caso di compilazione del codice L 5 devono essere allegate le fatture relative ai predetti acquisti intracomunitari ed indicato il numero dei documenti nell'apposita casella (21) del riquadro "Allegati alla dichiarazione";

– cod. L 5 *ter*. Nel codice deve essere indicato l'importo detraibile (*c.d. IVA teorica*) da parte dei produttori agricoli che hanno effettuato cessioni non imponibili ai sensi dell'art. 8, lettere a) e b), dell'art. 38-*quater* e dell'art. 72 nonché cessioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa.

Tale importo deve essere calcolato applicando le percentuali di compensazione che sarebbero applicabili se le predette operazioni fossero state effettuate nel territorio dello Stato.

4.9.6 – Quadro L del modello IVA 11-*quater* – esercizio di più attività.

Il Quadro L costituisce il riepilogo degli importi, ai fini della liquidazione del debito o credito di imposta, relativi a tutte le attività esercitate, ricavati dalla somma dei corrispondenti codici degli intercalari.

Per la compilazione del quadro si fa rinvio ai chiarimenti forniti ai parr. 4.9.2., 4.9.3 e 4.9.5 per gli altri modelli.

4.10 – QUADRO M – DETERMINAZIONE DELL'ECCEDEZZA DI CREDITO (art. 6, comma 3, del D.M. 13 dicembre 1979) (presente solo nel modello IVA 11-società controllanti e controllate).

ATTENZIONE: Il quadro M deve essere sempre compilato sia che, in sede di dichiarazione annuale, venga a determinarsi un'eccedenza di credito che un'eccedenza di debito.

– cod. M 1: **Crediti trasferiti**, costituiti dall'importo di cui al cod. H13, colonna 1, aumentato dell'eventuale importo di cui al cod. L 25;

– cod. M 2: **Debiti trasferiti**, costituiti dalla somma dei debiti trasferiti indicati nel quadro H (che, nel caso in cui il controllo abbia riguardato l'intero anno 1994, corrisponde alla somma dei totali indicati nelle colonne 4 e 5 del cod. H13), aumentata dell'eventuale importo di cui al cod. L 24;

– cod. M 3 e M 4: In tali codici (che sono, ovviamente, alternativi) deve essere indicata, rispettivamente, l'eccedenza di debito (ricavata dalla differenza fra il codice M 2 e M 1) ovvero l'eccedenza di credito (determinata dalla differenza fra il codice M 1 e M 2);

– cod. M 6: **Eccedenza di credito compensata**. In tale codice deve essere indicato l'ammontare dell'eccedenza di credito di cui al cod. M 4, che ha trovato effettiva compensazione nel 1994 con eccedenze di debito (comprehensive degli interessi) di altre società del gruppo (*R.M. n. 626305 del 20 dicembre 1989 e circolare n. 37 del 30 aprile 1993*). Qualora l'intero importo dell'eccedenza di credito trasferita indicata al cod. M 4 abbia trovato totale compensazione nell'ambito del gruppo, al successivo cod. M 6 deve essere riportato lo stesso importo risultante al cod. M 4. Viceversa, nel caso in cui l'intero importo di cui al cod. M 4 non sia stato affatto utilizzato per compensare eccedenze di debito trasferite da altre società del gruppo, al cod. M 6 va indicato l'importo zero.

In ogni caso l'importo dell'eccedenza di credito compensata, anche se uguale a zero, deve risultare da apposita attestazione rilasciata dall'ente o società controllante. Tale attestazione deve essere allegata alla dichiarazione della società controllata, da presentare al proprio Ufficio IVA, e in tal caso deve essere barrata la relativa casella 9 contenuta nel riquadro "Allegati alla dichiarazione".

Per l'ammontare di detta eccedenza devono essere prestate, a norma dell'art. 6 del D.M. 13 dicembre 1979, contestualmente alla presentazione della dichiarazione, le garanzie previste dall'art. 38 bis e, per le dette garanzie, deve essere barrata la casella 1 contenuta nel riquadro "Allegati alla dichiarazione" (v. par. 5.8).

Si richiama l'attenzione sul fatto che, in caso di mancata prestazione delle garanzie, l'importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate deve essere versato all'Ufficio dalla società dichiarante entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale;

– cod. M 7, **eccedenza di credito chiesta a rimborso dalla controllante**.

Tale codice va compilato soltanto nell'ipotesi in cui risulti, in sede di dichiarazione annuale, un'eccedenza di credito non compensata (cioè, se l'importo del cod. M 4 è superiore all'importo del cod. M 6) trasferita al gruppo e chiesta a rimborso dalla controllante.

In tal caso, la società controllata deve possedere i requisiti di cui all'art. 30, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 e deve, pertanto, compilare anche il quadro R.

4.11 – QUADRO N – OPERAZIONI CHE NON CONCORRONO A FORMARE IL VOLUME D'AFFARI (presente negli intercalari del modello IVA 11-*quater*-esercizio di più attività).

Per la compilazione del quadro N si richiamano le istruzioni relative al modello IVA 11-*quater* (paragrafo 3.5.2).

– cod. N 1, ammontare dei passaggi interni di cui all'art. 36, comma 5, alle altre attività separate;

– cod. N 2, cessioni di beni ammortizzabili;

– cod. N 3, totale delle operazioni, ricavato dalla somma dei codici N 1 ed N 2. L'importo ottenuto deve essere riportato al cod. E27.

4.12 – QUADRO O – OPZIONI E REVOCHE.

4.12.1 – Istruzioni di carattere generale.

AVVERTENZE: Il quadro è stato suddiviso in 4 parti: opzioni e revoche agli effetti dell'IVA; opzioni agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi; opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi; revoca dell'opzione per il regime fiscale sostitutivo.

Si avverte che il presente quadro si presenta differenziato a seconda del modello utilizzato. Si fa presente che la volontà del soggetto si intende validamente manifestata esclusivamente se il riquadro è sottoscritto e risulta barrata la relativa casella.

ATTENZIONE: Qualora l'opzione abbia validità a tempo indeterminato e fino a revoca espressa, il contribuente non deve nuovamente barrare la casella relativa all'opzione se ha già esercitato l'opzione medesima in sede di inizio attività o in dichiarazioni annuali precedenti.

1ª PARTE – OPZIONI E REVOCHE AGLI EFFETTI DELL'IVA.

Art. 36 – Esercizio di più attività (caselle 1 e 2).

Nel riquadro devono essere indicate le attività per le quali il contribuente intende esercitare l'opzione o la revoca per la tenuta della contabilità separata ai sensi dell'art. 36, comma 3.

In particolare, se il contribuente intende optare, a partire dall'anno 1995, per la tenuta della contabilità separata per una o più attività esercitate, deve barrare la casella 1 ed indicare negli spazi sottostanti le singole attività cui l'opzione si riferisce.

Qualora, invece, intenda revocare *totalmente* l'opzione espressa in precedenza, deve barrare la **casella 2**.

Sia l'opzione che la revoca possono essere esercitate per una o più delle attività svolte.

Nel particolare caso in cui il contribuente intenda *modificare* l'opzione precedentemente manifestata, egli deve specificare le singole attività per le quali vuole esercitare l'opzione e/o la revoca, a decorrere dal 1° gennaio 1995. **In tale ipotesi di modifica della precedente opzione, non deve essere barrata né la casella 1 né la casella 2.**

L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. Si pone in evidenza che la revoca dell'opzione non può essere effettuata nell'ipotesi in cui, per i contribuenti che svolgono anche operazioni esenti, non sia ancora scaduto il termine del periodo di rettifica previsto dall'art. 19 bis in caso di beni ammortizzabili acquistati precedentemente, durante gli anni in cui esplica effetto l'opzione.

Art. 36 bis – Dispensa per le operazioni esenti (caselle 3 e 4)

Se il contribuente intende esercitare l'opzione ovvero la revoca, a norma dell'art. 36 bis, comma 3, a partire dall'anno 1995, della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione relativamente alle operazioni esenti, deve barrare, rispettivamente, la **casella 3** per l'opzione ovvero la **casella 4** per la revoca.

L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio.

Si avverte che l'opzione comporta la totale inidoneità dell'imposta relativa agli acquisti ed importazioni per tutti gli anni in cui essa ha effetto.

Acquisti intracomunitari (art. 38, comma 6, D.L. 30 agosto 1993, n. 331) (casella 5)

L'opzione in questione deve essere effettuata, mediante barratura della casella 5, dai particolari soggetti indicati nell'art. 38, comma 5, lettera c) del citato D.L. n. 331/1993 (contribuenti con operazioni esenti per i quali l'imposta è totalmente inidonea, produttori agricoli di cui all'art. 34, enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta) i quali intendano optare per l'applicazione in Italia dell'IVA sugli acquisti intracomunitari.

La predetta opzione può essere effettuata solo se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di beni per corrispondenza e simili, effettuati nell'anno solare precedente, non ha superato 16 milioni di lire e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non venga superato.

L'opzione ha effetto a decorrere dall'anno nel corso del quale è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata, sempreché ne permangano i presupposti.

Art. 33 – Liquidazioni trimestrali (caselle 7 e 8)

La **casella 7** deve essere barrata dai contribuenti di cui al 1° comma dell'art. 33 che intendano optare, a decorrere dall'anno 1995, per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e per i relativi versamenti entro i termini previsti dalle lettere a) e b) del 1° comma dello stesso art. 33, e cioè: entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi 3 trimestri solari (termine anticipato al giorno 3 per gli intestatari di conto fiscale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 28 dicembre 1993, n. 567) ed entro il 5 marzo per il versamento dell'I.V.A. dovuta, risultante dalla dichiarazione annuale.

Si ricorda che l'opzione comporta il pagamento, sulle somme da versare, degli interessi nella misura dell'1,50%.

La **casella 8** deve essere barrata dai contribuenti che intendano revocare l'opzione esercitata in precedenza.

L'opzione ha effetto a partire dall'anno nel corso del quale è esercitata e fino a quando non sia revocata, sempreché ne permangano i presupposti.

Contribuenti con contabilità presso terzi (casella 9)

Deve essere barrata la **casella 9** da parte dei contribuenti, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, i quali intendano esprimere l'opzione prevista dall'art. 27, comma 1, 2° periodo.

Come precisato con la circolare n. 29 del 10 giugno 1991, l'opzione in questione può essere effettuata esclusivamente dai contribuenti che eseguano le liquidazioni periodiche mensilmente i quali, a seguito della manifestata opzione, possono calcolare, entro il giorno 20 di ciascun mese, il debito o il credito di imposta relativi al mese precedente, anticipata al 18 agli intestatari di conto fiscale, facendo riferimento alle registrazioni eseguite per il 2° mese precedente. Per tali contribuenti, quindi, per effetto del sopra esposto metodo di liquidazione, risulterà, in linea di massima, un conguaglio di imposta in sede di compilazione della dichiarazione annuale.

Inoltre, ad integrazione della citata circolare n. 29/1991, si precisa che nella particolare ipotesi in cui l'opzione venga espressa da un soggetto che, nell'anno precedente, eseguiva le liquidazioni periodiche trimestralmente, il contribuente deve applicare il nuovo metodo di liquidazione dell'IVA, all'inizio dell'anno in corso (1995), come i soggetti che iniziano l'attività in tale anno.

In tale ipotesi, deve eseguire (entro il 18 o 20 febbraio) la prima liquidazione relativa al mese di gennaio 1995 sulla base delle registrazioni annotate in detto mese (gennaio). Invece, a partire dalla seconda liquidazione (relativa al mese di febbraio), dovrà iniziare ad applicare il nuovo metodo di liquidazione basato sulle registrazioni eseguite per il 2° mese

precedente (cioè, nell'esempio, facendo riferimento alle registrazioni relative al mese di gennaio), e così via fino alla fine dell'anno.

Si pone in evidenza che l'opzione in questione ha la durata di un anno solare (o della frazione d'anno, in caso di presentazione della dichiarazione di inizio attività in corso d'anno), allo scadere del quale il contribuente deve automaticamente eseguire le registrazioni secondo le regole generali, a meno che non rinnovi espressamente l'opzione in sede di compilazione della dichiarazione annuale.

Opzione o revoca per lo scontrino o per la ricevuta fiscale (art. 12 L. 413/1991, D.M. 21 dicembre 1992 e succ. mod.) (caselle 10, 11 e 12).

ATTENZIONE: Per l'individuazione dei soggetti, delle modalità e dei limiti previsti per l'esercizio delle opzioni per lo scontrino fiscale o per la ricevuta fiscale è necessario applicare le disposizioni contenute nell'art. 12 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e nella relativa normativa di attuazione (in parti - colare, decreti ministeriali del 21 dicembre 1992 e successive modificazioni).

La **casella 10** deve essere barrata dai contribuenti, obbligati al rilascio dello scontrino fiscale, che intendano optare, a partire dall'anno 1995, per il rilascio della ricevuta fiscale, con l'osservanza della relativa disciplina.

Al riguardo, si ricorda che la menzionata opzione per la ricevuta fiscale non è consentita, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del D.M. 21 dicembre 1992, per le attività sottoelencate, svolte da contribuenti che nel corso dell'anno solare precedente abbiano effettuato un numero di operazioni superiore a quattromila ovvero abbiano indicato in via presuntiva, in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività prevista dall'art. 35, un numero di operazioni superiore al predetto limite:

- 1) cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci interni;
- 2) operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112;
- 3) somministrazioni di alimenti e bevande negli esercizi di cui alla lettera b) dell'art. 5, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Si avverte che, in caso di opzione per la ricevuta fiscale, il numero delle operazioni effettuate nel 1994 da parte delle sopraelencate categorie di contribuenti deve essere indicato nelle righe prestampate poste sopra la firma del riquadro in esame.

Tuttavia si precisa che, nella particolare ipotesi di partecipazione a manifestazioni fieristiche, non opera il menzionato limite di operazioni al fine dell'opzione per la ricevuta fiscale.

Si precisa altresì che, per le cessioni di beni e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in occasione di singole manifestazioni fieristiche, in ordine alle quali si intenda emettere ricevuta fiscale in luogo dello scontrino, la relativa opzione non va esercitata in sede di

dichiarazione annuale ma deve esserne data comunicazione all'Ufficio competente anteriormente all'inizio della manifestazione, salvo che non si intenda esercitare l'opzione a tempo indeterminato. In tale ultima ipotesi deve essere barrata la casella 10 esplicitando nelle apposite righe che l'opzione ha effetto relativamente alle operazioni poste in essere durante le manifestazioni fieristiche.

Viceversa, la **casella 11** deve essere barrata dai contribuenti, obbligati al rilascio della ricevuta fiscale, che intendano optare, a partire dall'anno 1995, per il rilascio dello scontrino fiscale, con l'osservanza della relativa disciplina. La **casella 12** deve essere barrata dai contribuenti che intendano revocare totalmente, a partire dall'anno 1995, l'opzione esercitata in precedenza. In tale caso, il contribuente deve osservare gli adempimenti previsti dalla legge (rilascio di scontrino o ricevuta fiscale) a seconda del tipo di attività esercitata. Nelle particolare ipotesi in cui il contribuente intenda modificare l'opzione precedentemente esercitata, egli deve specificare nei righi del riquadro, appositamente predisposti, le singole attività per le quali vuole esercitare le opzioni e/o la revoca, a decorrere dal 1° gennaio 1995. A tal proposito, si fa presente che con la circolare n. 15 del 23 luglio 1993, è stato chiarito che, in caso di esercizio dell'attività in più luoghi o di esercizio di più attività, è consentito esprimere più opzioni differenziate relativamente a ciascun luogo o a ciascuna attività. In tale caso, devono essere specificate in dettaglio, negli appositi righi, le singole opzioni esercitate con a fianco i rispettivi luoghi e/o le attività.

Le opzioni sopra indicate hanno effetto a tempo indeterminato fino a quando non vengano espressamente revocate (vedasi, al riguardo, le disposizioni contenute nei relativi decreti ministeriali).

Art. 34, comma 3 - Rinuncia all'esonero dagli adempimenti (casella 13) (presente solo nel modello IVA 11ter e nell'intercalare mod. 11ter)

La **casella 13** deve essere barrata dai produttori agricoli, con volume d'affari nel 1994 non superiore a 10 milioni di lire (costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli di cui alla Tabella A - parte I - allegata al D.P.R. n. 633/1972), i quali intendano avvalersi, per l'anno 1995, della rinuncia all'esonero dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica e dichiarazione, prevista dall'art. 34, comma 3.

Cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili (art. 41, comma 1, lettera b D.L. n. 331/1993).

AVVERTENZA: Nel riquadro sono state aggiunte alcune nuove caselle riguardanti gli Stati che al 1° gennaio 1995 sono entrati a far parte della CEE (Austria, Finlandia e Svezia), oltre alla casella concernente la Repubblica di San Marino.

L'opzione riguarda i contribuenti che effettuano cessioni intracomunitarie di beni in ba-

se a cataloghi, per corrispondenza e simili i quali, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 41, comma 1, lettera b, del D.L. n. 331/1993 (se, cioè, l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente 154 milioni di lire ovvero l'eventuale minore ammontare stabilito da tale Stato), intendano optare, a partire dall'anno 1995, per l'applicazione dell'IVA nello Stato CEE di destinazione dei beni.

Si fa presente che devono essere barrate le caselle relative agli Stati per i quali si intende esercitare l'opzione contraddistinte dal codice ISO desunto dalla relativa tabella contenuta nel D.M. 21 ottobre 1992 e riportate in calce all'apposito riquadro.

Si avverte che, per effetto dell'art. 20, comma 2, del D.M. 24 dicembre 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993) che disciplina, agli effetti dell'IVA, i rapporti di scambio tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, è stata prevista una analoga opzione da parte degli operatori nazionali che effettuano le sopra menzionate cessioni nei confronti di privati consumatori residenti a San Marino, per l'applicazione dell'IVA in detto Stato.

L'opzione ha effetto per l'anno nel corso del quale viene esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo.

Art. 74 - Attività spettacolistiche

È stato istituito un nuovo riquadro per gli esercenti attività spettacolistiche di cui all'art. 74, comma 5, che intendano revocare l'opzione, barrando la casella 14, per il regime normale IVA esercitata in precedenza.

Si sottolinea che, per effetto delle modifiche normative apportate al citato 5° comma dell'art. 74 (ex art. 2, comma 1, lettera d del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557), l'opzione in questione ha effetto a tempo indeterminato e può essere revocata non prima della fine di un triennio.

2ª PARTE — OPZIONI AGLI EFFETTI SIA DELL'IVA CHE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (CASELLE 21 E 22).

Sono stati predisposti due riquadri:

– 1 Associazioni di categoria operanti in agricoltura.

Il riquadro, riguarda esclusivamente le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore dell'agricoltura, che intendano optare congiuntamente, a decorrere dall'anno 1995, per la determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari ai sensi dell'art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 62, comma 1, lettera a) del D.L. n. 331/1993.

Si ricorda che per le menzionate associazioni, relativamente all'attività di assistenza fiscale resa agli associati, il citato comma 8 dell'art. 78 ha previsto, in particolare, che l'imposta sul valore aggiunto venga determinata in modo forfettario riducendo l'IVA relativa alle operazioni imponibili in misura pari ad un terzo del suo ammontare a titolo di de-

trazione forfettaria dell'IVA afferente gli acquisti e importazione e in tale ipotesi, deve essere compilato il quadro S, di nuova istruzione per il calcolo dell'IVA ammessa in detrazione.

Le suddette associazioni possono però optare per la determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari e in tal caso devono barrare la **casella 21** contenuta nel riquadro. L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio.

– 2 Agriturismo.

Tale riquadro, previsto solo nell'intercalare modello 11 - regime normale, deve essere compilato dalle imprese agricole, indipendentemente dalla loro natura giuridica, esercenti anche l'attività agrituristica che non intendano avvalersi della determinazione forfettaria dell'imposta prevista dal cennato art. 5 della legge 413/1991 e vogliano, invece, optare congiuntamente sia per la detrazione dell'IVA nel modo normale che per la determinazione del reddito nei modi ordinari. In tale caso deve essere barrata la **casella 22** e apposta la sottoscrizione del dichiarante nell'apposito rigo.

Si ricorda che la detta opzione - che deve essere comunicata anche all'ufficio Imposte Dirette nella prossima dichiarazione dei redditi, da presentare nel 1995 - è vincolante per un triennio (cioè, per gli anni 1995-96-97), allo scadere del quale i contribuenti che abbiano optato rientrano di diritto del predetto regime di determinazione forfettaria dell'imposta, a meno che non rinnovino l'opzione in sede di dichiarazione IVA.

Si fa presente, inoltre, che la detta opzione può essere esercitata, per i soggetti che inizino l'attività agrituristica, in sede di presentazione all'ufficio IVA della relativa dichiarazione di inizio attività (sui modelli AA7 e AA9).

3ª PARTE – OPZIONI AGLI EFFETTI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Sono previsti 2 riquadri:

– **il primo, (caselle B o F)** riservato alle imprese minori (art. 79 T.U.I.R.) che intendano optare (o revocare l'opzione espressa in precedenza) per il regime di contabilità ordinaria, a partire dall'anno 1995, a norma dell'art. 10, comma 1, lettera a) del D.L. 2 marzo 1989, n. 69;

– **il secondo, (caselle E o G)** riservato agli esercenti arti o professioni (art. 50 T.U.I.R.) che intendano optare (o revocare l'opzione espressa in precedenza) per il regime di contabilità ordinaria, a partire dall'anno 1995, a norma dell'art. 10, comma 1, lettera b-bis) del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 e successive modificazioni.

Le suddette opzioni hanno effetto a tempo indeterminato, con decorrenza dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale sono esercitate e fino a revoca delle medesime. La revoca dell'opzione non può essere esercitata prima del decorso di un triennio (cioè, può essere espressa solo a partire dal quarto anno).

4ª Parte - Revoca per il regime fiscale sostitutivo

Nel riquadro, di nuova istituzione, deve essere barrata la casella 31 da parte dei contribuenti che intendano revocare, a partire dall'anno 1995, l'opzione per il regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, esercitata nel 1994. Si precisa che la relativa opzione è valida per l'anno di inizio dell'attività e per i due successivi, salvo revoca espressa, che può esercitare già dal secondo anno (circolare n. 181/E del 27 ottobre 1994).

4.13 – QUADRO P – PRODUTTORI AGRICOLI (CESSIONI DI BOVINI E SUINI) – IVA AMMESSA IN DETRAZIONE (art. 34, penultimo comma) (non previsto nel modello IVA 11ter).

Il quadro P, istituito per effetto della disposizione recata dall'art. 8 della legge 2 giugno 1988, n. 218, deve essere compilato esclusivamente dai produttori agricoli (allevatori) che abbiano optato in precedenza per l'applicazione dell'IVA nel modo normale ai sensi del penultimo comma dell'art. 34 e che abbiano effettuato nel corso del 1994 acquisti e/o cessioni di animali bovini e suini. Infatti, il citato art. 8 della legge n. 218 ha disposto per i menzionati soggetti che "la detrazione dell'imposta afferente gli acquisti o le importazioni di animali vivi della specie bovina, compreso il genere bufalo, e suina spelta, a partire dal periodo d'imposta 1988, nei limiti dell'ammontare dell'imposta relativa alle cessioni degli animali medesimi risultante da fatture registrate nel corso dell'anno; a tal fine la detrazione, operata provvisoriamente nel corso dell'anno, è soggetta a conguaglio in sede di dichiarazione annuale e l'ammontare dell'eventuale eccedenza di imposta non recuperata può essere computato in detrazione nell'anno successivo nei limiti dell'imposta afferente le cessioni dei predetti animali".

Detti contribuenti devono compilare il quadro P al fine di determinare l'IVA ammessa in detrazione (da riportare poi al cod. L 4) e l'eventuale eccedenza d'imposta, detraibile nell'anno successivo:

– **cod. P 1**, eccedenza d'imposta per acquisti e importazioni di animali bovini e suini non recuperata nel 1993. Si rammenta che il relativo importo va riportato dal cod. P 8 della dichiarazione IVA 1993;

– **cod. P 2**, IVA relativa agli acquisti e importazioni di animali bovini e suini, registrati nel 1994. A tale importo deve essere aggiunto l'ammontare dell'IVA afferente gli acquisti intracomunitari di bovini e suini registrati nel mese di dicembre ovvero nell'ultimo trimestre del 1993, non recuperato in tale anno per effetto dell'applicazione del *décalage*;

– **cod. P 3**, IVA non assolta sugli acquisti e importazioni di bovini e suini, effettuati con

utilizzo del "plafond", ai sensi del comma 2 degli articoli 8, 8 bis, 9, 72 e dell'art. 68, lett. a, registrati nel 1994. A tale importo deve essere sommato l'ammontare dell'IVA non assolta sugli acquisti intracomunitari di bovini e suini registrati nel mese di dicembre (o nell'ultimo trimestre) del 1993;

– **cod. P 4**, IVA relativa alle cessioni di bovini e suini, registrate nel 1994;

– **cod. P 5**, IVA relativa alle cessioni non imponibili di bovini e suini, registrate nel 1994;

– **cod. P 6**, IVA detraibile. Il relativo importo risulterà diverso a seconda che il contribuente abbia o meno effettuato operazioni esenti.

In assenza di operazioni esenti, l'importo è dato dalla sommatoria dei codici P 1, P 2 e P 3. Invece, in presenza di operazioni esenti - con compilazione, quindi, del quadro B - all'importo del cod. P 1 va sommato il risultato ottenuto moltiplicando la somma dei codici P 2 e P 3 per la percentuale di detrazione dell'anno (ricavata sottraendo dal valore 100 la percentuale di indetraibilità risultante al cod. B 5). In tale ipotesi, quindi, l'importo del cod. P 6 è dato dalla seguente formula:

$$P1 + \left[(P2 + P3) \times \left(\frac{100 - B5}{100} \right) \right]$$

Ovviamente, nel particolare caso in cui per l'anno 1994 abbia avuto effetto la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti a seguito della precedente opzione di cui all'art. 36 bis, nel cod. P 6 deve essere indicato solo il valore del cod. P 1;

– **cod. P 7**, IVA ammessa in detrazione. In tale codice deve essere indicato il minore fra l'importo di cui al cod. P 6 e quello risultante dalla somma dei codici P 4 e P 5;

– **cod. P 8**, eccedenza d'imposta, che si verifica se l'IVA indicata al cod. P 6 risulta maggiore di quella del cod. P 7. In tal caso l'eccedenza d'imposta viene riportata all'anno successivo ed è detraibile, *in sede di liquidazione periodica*, nei limiti dell'imposta afferente le cessioni di animali effettuate;

– **cod. P 8-bis**, IVA detraibile. Il codice, ha lo scopo di semplificare il calcolo dell'IVA ammessa in detrazione di cui al successivo cod. P 9. L'IVA detraibile è data, in alternativa, dall'importo risultante ai codici:

– **F19**, per i contribuenti che non abbiano compilato il quadro B (operazioni esenti);

– **B19**, per i contribuenti tenuti alla compilazione del quadro B;

– **cod. P 9**, IVA ammessa in detrazione. Il relativo ammontare, da riportare poi al cod. L4, si ricava sommando gli importi indicati ai codici P1 e P8bis e sottraendo l'importo del cod. P8.

4.14 – QUADRO R – RIMBORSI IVA (art. 30)

4.14.1 – AVVERTENZE DI CARATTERE GENERALE.

AVVERTENZA: A seguito della circolare n. 210/E del 16 dicembre 1994 è stato modificato il criterio di calcolo dell'aliquota media per i contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni attive soggette ad aliquote d'imposta inferiori a quelle concernenti le operazioni passive (art. 30, comma 3, lettera a). In conseguenza dell'applicazione del nuovo criterio risulta modificato il contenuto dei primi 2 campi (Codici R1 e R2).

Il rimborso può essere richiesto in caso di cessazione di attività (senza limiti di importo) ovvero se ricorre almeno una delle ipotesi previste dal citato art. 30, comma 3 (in tal caso, l'eccedenza d'imposta detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale al cod. L 25, deve essere superiore a 5 milioni di lire).

Oltre alle predette ipotesi (specificate dettagliatamente in ciascun modello di dichiarazione), il contribuente può comunque richiedere il rimborso qualora dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta risulti un'eccedenza d'imposta detraibile e dalle dichiarazioni relative ai 2 anni immediatamente precedenti risultino eccedenze d'imposta detraibili riportate in detrazione nell'anno successivo. In tal caso, il rimborso compete per il minore degli importi delle predette eccedenze.

Qualora sussistano più presupposti che legittimano le richieste di rimborso, il contribuente può indicare i dati relativi a una o più ipotesi, presenti nel quadro R, ai fini della richiesta del rimborso.

Per un maggior approfondimento delle varie ipotesi di rimborso si confrontino, in particolare, le circolari della *Direzione Generale Tasse n. 2 del 12 gennaio 1990, n. 13 del 5 marzo 1990 e n. 5 del 13 gennaio 1991 e, relativamente al nuovo criterio di calcolo dell'aliquota media, la circolare n. 210/E del 16 dicembre 1994.*

4.14.2 – QUADRO R DEL MODELLO IVA 11-REGIME NORMALE RIMBORSO.

Il quadro R è suddiviso in 2 sezioni: la prima, contenente le ipotesi di rimborso indicate all'art. 30, comma 3; la seconda, riguardante il rimborso della minore eccedenza detraibile d'imposta risultante dalle dichiarazioni relative all'ultimo triennio (1992-1993-1994), previsto dall'art. 30, comma 4.

Sezione 1: Articolo 30, comma 3.

A – Prevalenza di attività comportanti l'effettuazione di operazioni attive soggette ad aliquote d'imposta inferiori a quelle concernenti le operazioni passive.

Tale ipotesi riguarda i contribuenti che effettuano operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori rispetto a quelle afferenti gli acquisti (art. 30, comma 3, lettera a).

Per la sussistenza di tale presupposto si richiamano i criteri e gli esempi illustrati, in particolare, la citata circolare n. 210/E1994.

Con il nuovo criterio, in sostanza, non si fa riferimento a tutte le operazioni effettuate nel periodo d'imposta, ma soltanto alle attività prevalenti, considerando tali le operazioni (attive e passive) di importo più elevato, fino a raggiungere il 51% del totale complessivo.

Per tale calcolo, al fine della verifica della prevalenza, occorre prima porre in ordine decrescente gli imponibili delle operazioni attive e passive, distinte per aliquota, e prendere poi in considerazione gli importi più elevati fino a raggiungere il 51% dei rispettivi imponibili complessivi.

La prevalenza sussiste se il rapporto (cod. R1) fra l'imposta corrisposta sugli acquisti e importazioni e l'ammontare imponibile dei medesimi risulti superiore al rapporto (cod. R2) fra l'imposta relativa alle operazioni attive e l'ammontare imponibile di queste ultime, *limitatamente alle operazioni prese in considerazione nel calcolo.*

Le suddette aliquote medie devono essere calcolate sino alla seconda cifra decimale.

Si fa presente, inoltre, che nel predetto calcolo non devono essere comprese né le operazioni di acquisto e di vendita di beni ammortizzabili né le spese generali (cfr. la citata circolare n. 13/1990).

B – Operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 nonché agli artt. 40, comma 9, 52 e 58 del D.L. 331/93 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate.

Nel codice R3 deve essere indicato l'ammontare delle operazioni *effettuate* nel periodo d'imposta relative:

– alle esportazioni ed operazioni assimilate, previste negli articoli 8, 8-bis e 9), nonché alle operazioni ad esse equiparate per legge di cui agli articoli 71 (operazioni con il Vaticano e S. Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali ecc.);

Si precisa che tra le suddette operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate fuori della CEE (risultanti al cod. T8bis), dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dall'art. 74ter (vedasi l'al R.M. n. VI-13-1110/94 del 5 novembre 1994).

– alle operazioni intracomunitarie di cui agli artt. 41, 52 e 58 nonché a quelle previste dall'art. 40 commi 5, 6 e 8 del D.L. 331/93, rese a committenti comunitari soggetti passivi di imposta;

– **cod. R4**, ammontare complessivo delle operazioni attive registrate per l'anno d'impo-

sta, risultante dalla somma dei codici E28 (volume d'affari) ed E27 (cessioni di beni ammortizzabili). In caso di esercizio di più attività con contabilità separata, occorre effettuare la somma dei corrispondenti codici degli intercalari;

– **cod. R5**, calcolo della percentuale, arrotondata all'unità superiore.

Il rimborso compete se il rapporto percentuale fra gli importi indicati ai codici R3 e R4 risulta superiore al 25%.

C – Acquisti e importazioni particolari

Tale fattispecie comprende gli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili nonché di beni e servizi per studi e ricerche (art. 30, comma 3, lettera c).

Per l'indicazione degli acquisti di beni ammortizzabili sono previsti due codici:

– **cod. R6**, imposta relativa a beni ammortizzabili registrati nel 1994;

– **cod. R7**, imposta relativa a beni ammortizzabili registrati in anni precedenti, della quale non sia stato richiesto il rimborso ma che sia stata riportata (in tutto o in parte) in detrazione negli anni successivi (cfr. citata circolare n. 13/1991).

Si precisa che il rimborso compete non soltanto per gli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, ma anche per l'acquisizione dei medesimi in esecuzione di contratti di appalto o di locazione finanziaria (cfr. citata circolare n. 2/1991).

– **cod. R8**, imposta relativa a beni e servizi per studi e ricerche, *registrati per l'anno 1994.*

D – Prevalenza di operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'art. 7 del D.P.R. 633/72 nonché degli artt. 40, comma 9, 52 e 58 del D.L. 331/93.

Trattasi delle operazioni fuori del campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 7, effettuate all'estero da operatori nazionali che non hanno ivi istituito una stabile organizzazione.

Si chiarisce che, al fine di stabilire la sussistenza della prevalenza di dette operazioni rispetto all'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, occorre comprendere fra le predette operazioni dell'art. 7 anche le esportazioni ed operazioni assimilate di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 nonché le operazioni di cui agli artt. 40, comma 9, 52 e 58 del D.L. 331/93.

Inoltre, si avverte che l'esatto ammontare delle operazioni "fuori campo", di cui al citato art. 7, non soggette a registrazione agli effetti dell'IVA, deve essere calcolato facendo riferimento al momento della loro effettuazione, determinato applicando i criteri previsti all'art. 6.

E – Condizioni previste dal secondo comma dell'art. 17 (art. 30, comma 3, lettera e).

La fattispecie concerne gli operatori non residenti che abbiano formalmente nominato, ai sensi dell'art. 17, comma 2, un rappresentante fiscale nello Stato, il quale è legittimato a richiedere il rimborso dell'IVA, purché l'eccedenza detraibile del periodo d'imposta (cod. L25 del modello di dichiarazione) risulti superiore a 5 milioni di lire.

Sezione 2: Articolo 30, comma 4 – Rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio.

AVVERTENZA: si pone in evidenza che, nel caso in cui il contribuente compili la sezione 2 (riguardante il rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio) può compilare, eventualmente, anche i codici R6-R7-R8, in presenza di acquisti di beni ammortizzabili o di beni e servizi per studi e ricerche, sempreché l'imposta afferente i detti acquisti non risulti già compresa nel minor credito chiesto a rimborso nella sezione 2.

– **Codici R20–R21–R22.** Anche fuori delle ipotesi sopra esaminate, il rimborso dell'IVA compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (1992-93-94) risultino eccedenze d'imposta a credito. In tal caso, il rimborso può essere richiesto, anche se inferiore a 5 milioni di lire, per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte, ovviamente, non chiesta già a rimborso). In pratica, il raffronto va eseguito fra gli ammontari dell'IVA, risultanti al codice L26 delle dichiarazioni 1992-1993 (computati in detrazione nell'anno successivo) e l'ammontare del credito d'IVA risultante al codice L25 della dichiarazione relativa al 1994.

4.14.3 – QUADRO R DEL MODELLO IVA 11 TER - REGIME SPECIALE PER I PRODUTTORI AGRICOLI (prima della compilazione del quadro, si consulano anche le avvertenze di cui al par. 4.14.1).

AVVERTENZA: è stato soppresso il cod. R6, in quanto, a decorrere dall'anno 1994, non è più ammessa la detrazione (o il rimborso) dell'imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili, da parte di produttori rientranti nel regime speciale (art. 4, comma 6, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557).

I contribuenti rientranti nel regime speciale dell'agricoltura previsto dall'art. 34, per effetto del particolare metodo di compensazione forfetaria dell'IVA, non risultano, di norma, creditori d'imposta.

Tuttavia, nei particolari casi in cui dalla dichiarazione emerga un'eccedenza detraibile d'imposta (al cod. L 25), il rimborso per tali soggetti compete nelle seguenti ipotesi, individuate nelle due sezioni previste nel quadro R.

Sezione 1 – Art. 30, comma 3, lett. C – **Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili.**

– **cod. R 7**, in tale codice deve essere indicata l'imposta residua, relativa ad acquisti di beni ammortizzabili registrati anteriormente al 1994, non chiesta a rimborso in precedenza, compresa l'IVA afferente acquisti intracomunitari di tali beni registrati nel mese di dicembre (o nell'ultimo trimestre) del 1993.

– **cod. R15 - art. 34, ultimo comma - Esportazioni ed altre operazioni non imponibili.**

Deve essere riportato l'importo detraibile indicato nel cod. L5 ter (c.d. IVA teorica) da parte dei produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli ai sensi dell'art. 8, lett. a) e b), dell'art. 38-*quater*, dell'art. 72 nonché cessioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa (art. 34, ultimo comma, aggiunto dall'art. 66, comma 10 del D.L. 331/93).

Sezione 2 – Articolo 30, comma 4 - **Rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio.**

ATTENZIONE: per questa sezione vale quanto riportato nell'avvertenza della sezione 2 del modello IVA 11 - regime normale (vedi paragrafo 4.14.2).

– **Codici R 20 - R 21 - R 22.** Anche fuori delle ipotesi sopra esaminate, il rimborso dell'IVA compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (1992-93-94) risultino eccedenze d'imposta a credito. In tal caso, il rimborso può essere richiesto, anche se inferiore a 5 milioni di lire, per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili. In pratica, il raffronto va eseguito fra gli ammontari dell'IVA risultanti ai codici L 26 delle dichiarazioni 1992 e 1993 (computati in detrazione nell'anno successivo) e l'ammontare del credito d'IVA risultante al codice L 25 della dichiarazione relativa al 1994.

4.14.4 – **QUADRO R DEL MODELLO IVA 11 QUATER - ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITÀ.**

Il quadro contiene tutte le ipotesi di rimborso previste nei modelli IVA 11 - regime normale e IVA 11 ter - regime speciale per i produttori agricoli, per il cui commento si rinvia a quanto già precisato nei paragrafi 4.14.2 e 4.14.3.

4.14.5 – **QUADRO R DEL MODELLO IVA 11 - SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE (prima della compilazione del quadro, si consultino anche le avvertenze di cui al par. 4.14.1).**

AVVERTENZA: nel quadro R è stato introdotto il cod. R15 che deve essere compilato nell'ipotesi in cui la società controllata o controllante alleggi alla propria dichiarazione an-

che un intercalare modello 11ter - regime speciale agricoltura.

La sezione 2, di nuova istituzione, deve essere compilata soltanto in talune particolari ipotesi come ad esempio nel caso di cessazione del controllo nel corso dell'anno con successiva incorporazione, nello stesso periodo d'imposta, di altra società legittimata a richiedere il rimborso per la minore eccedenza detraibile del triennio.

Il quadro R deve essere compilato dalle società partecipanti alla liquidazione di gruppo che hanno trasferito eccedenze di credito non compensate nell'ambito del gruppo, per le quali la società controllante intenda chiedere il rimborso. Per dette eccedenze, infatti, il rimborso può essere richiesto dalla controllante qualora sussistano, in capo a ciascuna controllata, i requisiti di legge previsti dall'art. 30 (cfr. circolare n. 13 del 5-3-1990), ivi compreso il superamento del limite di cinque milioni di lire per l'eccedenza d'imposta detraibile (ricavabile per differenza tra gli importi indicati ai codici M 4 e M 6).

Parimenti, il quadro deve essere compilato nell'ipotesi in cui il controllo sia cessato nel corso dell'anno, per dimostrare la sussistenza dei requisiti a fronte del rimborso chiesto in via autonoma dalla società dichiarante per le operazioni effettuate successivamente al periodo di controllo.

Inoltre, sempre nell'ipotesi in cui il controllo sia cessato nel corso dell'anno e la controllante intenda chiedere il rimborso dell'eccedenza di credito di gruppo, la società controllata, per attestare la sussistenza dei requisiti nei propri confronti limitatamente all'eccedenza di credito trasferita ma non compensata durante il periodo di controllo, deve compilare il quadro R della dichiarazione parziale (relativa al periodo di controllo) da inviare alla controllante.

Per la compilazione dei singoli codici, si rinvia alle precisazioni fornite ai paragrafi 4.14.2 e 4.14.3 a proposito del quadro R del modello IVA 11 regime normale e del modello IVA 11ter (per il commento del cod. R15).

4.15 – **QUADRO S – DETERMINAZIONE FORFETTARIA DELL'IMPOSTA (previsto nel modello IVA 11 - regime normale e nell'intercalare mod. 11 - regime normale).**

Sezione 1: Agriturismo.

Tale sezione, prevista solo nell'intercalare modello 11-regime normale, deve essere compilata dalle imprese agricole, indipendentemente dalla loro natura giuridica, esercenti anche l'attività agrituristica.

L'art. 5, comma 2, della legge n. 413/1991 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 1992, un particolare sistema di determinazione forfettaria dell'IVA dovuta per i soggetti che esercitano l'attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730. Per tali soggetti,

in sostanza, l'imposta dovuta si determina per differenza, applicando la detrazione forfetaria del 50% all'imposta relativa alle operazioni imponibili registrate nel periodo.

Tale sistema di determinazione forfetaria dell'imposta è previsto anche agli effetti delle imposte sui redditi, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 5, con esclusione delle società di capitale.

Detto articolo, inoltre, prevede la facoltà, per i contribuenti che non vogliono determinare forfetariamente l'imposta dovuta, di esprimere apposita opzione in sede di dichiarazione IVA relativa all'anno precedente, valida anche agli effetti della imposte sui redditi.

I contribuenti che abbiano in precedenza già optato, per la detrazione dell'IVA nei modi ordinari, essendo vincolati a tale scelta per un triennio, non debbono compilare il quadro S (cfr. circolare n. 7 del 10 febbraio 1992).

Si sottolinea che i soggetti che esercitano congiuntamente sia attività agricola che agrituristica, devono adottare contabilità separate ai sensi dell'art. 36, comma 4, e presentare la dichiarazione annuale sul modello IVA 11-*quater*, allegando l'intercalare mod. 11-ter (per l'attività agricola) e l'intercalare mod. 11-regime normale (per l'attività agrituristica) (cfr. la circolare n. 7 del 10 febbraio 1992). Conseguentemente, in caso di tenuta di contabilità separata, sussiste l'obbligo di emettere fattura, soggetta ad IVA, per i passaggi interni dall'una all'altra attività (da indicare nel quadro N del relativo intercalare).

– **cod. S1.** Nel codice devono essere indicati gli estremi dell'iscrizione nell'elenco regionale (o provinciale, per le Province autonome di Trento e Bolzano) previsto dall'art. 6 della citata legge n. 730 del 1985. Inoltre, devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione comunale rilasciata dall'Organo competente.

– **cod. S2, IVA ammessa in detrazione.** Il relativo importo si determina forfetariamente applicando la percentuale del 50% all'imposta relativa alle operazioni imponibili (indicata al cod. E 30) e sommando algebricamente, al risultato, l'eventuale importo risultante al cod. B11 (conguaglio sugli acquisti di beni ammortizzabili previsto per i contribuenti che svolgono anche operazioni esenti). Il totale dell'IVA ammessa in detrazione deve essere poi riportato al cod. L 4 del relativo intercalare.

Sezione 2: Associazioni sindacali e di categoria operanti in agricoltura.

Tale sezione, prevista sia nel modello 11 normale che nell'intercalare modello 11 - regime normale, deve essere compilata dalle suddette associazioni, relativamente all'attività di assistenza fiscale resa nei confronti dei propri associati, per la quale l'art. 78, comma 8 della legge 413/1991 e successive modificazioni ha previsto la detrazione forfettaria dell'imposta nella misura di un terzo dell'IVA relativa alle operazioni imponibili effettuate.

Pertanto nel **cod. S10** deve essere indicata l'IVA ammessa in detrazione, calcolata con l'applicazione della percentuale sopra indicata (e tenendo conto dell'eventuale rettifica di cui al **cod. B11**), da riportare al **cod. L4**.

4.16 – QUADRO T – AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO (art. 74 ter) (non previsto nel modello IVA 11ter).

AVVERTENZA: nel riquadro sono stati inseriti 2 nuovi codici, e cioè il **cod. T7bis** (in precedenza compreso nel **cod. T7**) e il **cod. T8bis** per l'indicazione dei corrispettivi relativi ad operazioni eseguite fuori della CEE.

Il quadro deve essere compilato prima degli altri quadri contenenti i dati rilevanti agli effetti della determinazione dell'imposta, secondo le modalità sotto illustrate, esclusivamente per l'attività di organizzazione, in nome proprio ma per conto dei clienti, di viaggi e soggiorni.

Le agenzie di viaggio e turismo svolgono normalmente una duplice attività, consistente nella:

a) intermediazione in nome e per conto dei clienti;

b) organizzazione, in nome proprio ma per conto dei clienti, di viaggi e soggiorni.

Per quanto riguarda l'attività di cui alla lettera a) valgono i criteri di applicazione dell'imposta nei modi ordinari previsti dal D.P.R. 633/72 (secondo il metodo di detrazione stabilito dall'art. 19), mentre per l'attività di cui al punto b) si applica il particolare regime disciplinato dal D.M. 16 gennaio 1980, emesso in attuazione dell'art. 74 ter (vedi Circolare n. 30 del 24 giugno 1980).

I dati, da indicare nelle rispettive colonne, sono i seguenti:

– **cod. T 1**, ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi eseguiti interamente nell'ambito del territorio della CEE;

– **cod. T 2**, ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi eseguiti interamente fuori del territorio della CEE;

– **cod. T 3**, ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi misti, cioè eseguiti in parte nel territorio della CEE ed in parte fuori CEE;

– **cod. T 4**, totale dei corrispettivi e dei costi di cui ai codici precedenti;

– **cod. T 5 e T 6** - In corrispondenza di detti codici devono essere ripartiti i costi relativi ai viaggi misti (di cui al **cod. T3**), distintamente per la parte CEE e per la parte fuori CEE;

– **cod. T 7**, percentuale dei costi misti [(**cod. T5** : **cod. T3**) x 100];

– **cod. T7bis**, ammontare dei corrispettivi misti per la parte CEE, determinato moltiplicando l'importo del **cod. T3** per la percentuale risultante al **cod. T7**;

– **cod. T 8**, ammontare dei corrispettivi imponibili, risultante dalla somma dei corrispettivi

relativi a viaggi eseguiti interamente nella CEE (**cod. T1**) e dei corrispettivi imponibili relativi a viaggi misti (**cod. T7bis**);

– **cod. T 8bis**, ammontare dei corrispettivi relativi ad operazioni eseguite fuori della CEE, determinato sommando l'importo dei codici **T2** e **T3** e sottraendo l'importo di cui al **cod. T7bis**.

Si precisa che il relativo ammontare può essere computato nel quadro R (al **cod. R3**), in quanto concorre con le altre operazioni non imponibili effettuate, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di rimborso;

– **cod. T 9**, ammontare dei costi deducibili, ricavato dalla somma dei costi relativi a viaggi eseguiti interamente nella CEE (**cod. T1**) e dei costi relativi a viaggi misti per la parte CEE (**cod. T5**);

– **cod. T 10**, credito di costo relativo all'anno 1993;

– **cod. T 11**, base imponibile lorda, ricavata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi imponibili e l'ammontare dei costi deducibili, aumentato dell'eventuale credito di costo dell'anno 1993, e cioè: $\text{codici } [T8 - (T9 + T10)]$;

– **cod. T 12**, credito di costo, ricavato detraendo l'ammontare dei corrispettivi imponibili dall'ammontare dei costi deducibili aumentato dell'eventuale credito di costo dell'anno 1993, e cioè: $\text{codici } [(T9 + T10) - T8]$;

– **cod. T 13**, base imponibile netta, ricavata riducendo la base imponibile lorda dell'imposta incorporata, mediante applicazione, in via alternativa:

del metodo matematico:

$$\left(\frac{\text{cod. T11} \times 100}{119} \right)$$

ovvero del metodo dello "scorporo":

$$\left[\text{cod. T11} - \left(\frac{15,95 \times \text{cod. T11}}{100} \right) \right]$$

Riporto dei dati.

Ai fini della determinazione del volume di affari e del totale degli acquisti, alcuni dati del quadro devono essere riportati nei quadri E ed F, con i criteri sotto esposti.

a) Base imponibile lorda (cod. T 11).

Se risulta una base imponibile lorda, l'importo di cui al **cod. T 13** (base imponibile netta) va riportato al **cod. E 15**, in aggiunta agli importi delle altre operazioni imponibili eventualmente effettuate.

La restante parte dei corrispettivi, determinata dalla differenza tra il totale risultante al **cod. T**

4 e l'importo di cui al **codice T 11**, deve essere riportata al **cod. E 24-bis**, in aggiunta agli importi delle altre operazioni eventualmente effettuate.

L'importo dei costi va riportato al **cod. F13**.

b) Credito di costo (cod. T 12).

Nel caso in cui risulti un credito di costo, l'importo dei corrispettivi di cui al **cod. T 4** va riportato al **cod. E 24bis** mentre l'importo dei costi di cui al medesimo **cod. T 4** va riportato al **cod. F 13**, in aggiunta agli importi delle altre operazioni eventualmente effettuate.

4.17 – QUADRO U – ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI.

AVVERTENZA: si fa presente che il prospetto semestrale, modello IVA 99 bis, da presentare entro il 5 settembre di ogni anno, è stato soppresso dall'art.1, comma 3ter, lett. b) del D.L. 31 maggio 1994, n. 330 convertita dalla legge 27 luglio 1994, n. 473. Inoltre, si è ritenuto, per motivi di semplificazione, di non richiedere l'allegazione alla dichiarazione annuale IVA del summenzionato modello ma di prevedere l'indicazione di alcuni dati riepilogativi in un apposito quadro della dichiarazione annuale, istituito in applicazione della disposizione contenuta nell'art. 6 del D.M. 16 dicembre 1994 di approvazione dei modelli IVA.

Il quadro è destinato all'indicazione, in forma riepilogativa degli importi relativi agli acquisti senza pagamento dell'IVA, suddivisi per ciascun mese, effettuati nell'anno d'imposta a seguito di dichiarazione d'intento, da esportatori e da operatori assimilati.

In corrispondenza all'ammontare del *plafond* disponibile per ciascun mese bisogna specificare l'indicazione degli acquisti suddivisi tra quelli effettuati all'interno, all'importazione e intracomunitari. Inoltre deve essere barrata, nell'apposito riquadro, la casella 1 o 2, a seconda che il soggetto si sia avvalso per la determinazione del *plafond* per il 1994 del metodo solare o di quello mensile (c.d. *plafond mobile*), in applicazione della normativa vigente.

5 ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE (in ordine numerico di casella).

Avvertenza: si pone in evidenza che il riquadro non contiene più le caselle relative ad alcuni allegati alla dichiarazione annuale IVA, in quanto soppressi per motivi di semplificazione da apposite disposizioni normative. Pertanto, non figurano più:

– prospetto semestrale delle operazioni non disponibili (Mod. IVA 99bis);

– elenchi dei clienti e fornitori (Modelli IVA 101 e 102) che dovevano essere allegati alla dichiarazione dagli esportatori e dai soggetti assimilari;

– ordinativi, fatture e gli altri documenti relativi agli acquisti di beni ammortizzabili che fruibano della maggiore detrazione IVA del 6% in applicazione di disposizioni di legge (legge 1° marzo 1986 n. 64 e D.L. 31 luglio 1987 n. 318) i cui termini sono ormai scaduti.

Il contribuente deve indicare, barrando le relative caselle nell'apposito spazio in calce al modello, se alla dichiarazione sono stati allegati i documenti previsti dalla legge, a seconda del modello di dichiarazione utilizzato.

Pertanto, per la consultazione delle istruzioni, il contribuente deve far riferimento soltanto ai paragrafi relativi agli allegati previsti nel modello utilizzato.

5.1 – Casella 1: Garanzie di cui all'art. 6, comma 3, del D.M. 13 dicembre 1979.

La casella 1 deve essere barrata in caso di allegazione alla dichiarazione annuale delle garanzie previste dall'art. 6, comma 3, del D.M. 13 dicembre 1979.

Tali garanzie sono dovute nelle seguenti ipotesi:

– modelli IVA 11 normale e a rimborso, 11ter e 11quater presentati dagli enti o società che hanno compensato, in qualità di ex controllanti, eccedenze di credito di gruppo di anni precedenti ovvero dello stesso anno d'imposta nel caso in cui il gruppo sia cessato nel corso dell'anno stesso. In tali ipotesi la società ex controllante deve indicare al cod. A37 la detta eccedenza di gruppo compensata e deve barrare la casella 1, allegando la documentazione relativa alle garanzie da prestare in sede di dichiarazione annuale;

– modello 11 regime normale - società controllanti e controllate garanzie prestate in sede di presentazione della propria dichiarazione annuale per l'importo corrispondente all'eccedenza di credito compensata nel periodo d'imposta, indicata nel quadro M al cod. M 6;

– modello IVA 26 PR prospetto riepilogativo da allegare alla dichiarazione della società controllante nel caso in cui al codice M 5 risultino un'eccedenza di credito di gruppo compensata nel periodo di imposta. Si richiamano al riguardo le precisazioni fornite a commento del codice M 5.

5.2 – Casella 2: Documentazione eventi eccezionali.

La casella 2 deve essere barrata dai contribuenti colpiti da eventi eccezionali che hanno fruito di particolari agevolazioni anche agli effetti dell'IVA nell'ipotesi in cui siano tenuti ad allegare alla dichiarazione IVA particolare documentazione prevista dalla legge (vedasi

la Tabella 5 delle presenti istruzioni). Tali soggetti devono inoltre compilare la casella prevista nel codice A 4 (quadro A), indicando il relativo numero di codice, desunto dalla stessa Tabella 5.

5.3 – Casella 6: Prospetto delle liquidazioni periodiche (Mod. IVA 26 LP/94) (da allegare alla dichiarazione della controllante).

Nel prospetto deve essere indicato, nel primo riquadro, il riepilogo delle liquidazioni periodiche della società controllante e, negli altri, il riepilogo di quelle di ciascuna società controllata partecipante alla compensazione dell'IVA.

In corrispondenza dei codici L24/L25, deve essere indicato, rispettivamente, il debito o il credito trasferito in sede di dichiarazione annuale risultanti dal relativo codice della dichiarazione annuale di ciascuna società.

Devono essere indicate, inoltre, in corrispondenza dei codici M 3 e M 4, rispettivamente, l'eccedenza di debito trasferita o l'eccedenza di credito, riportate dai codici M 3 e M 4 della dichiarazione annuale di ogni singola società. Nel codice M6 deve essere indicata l'eccedenza di credito compensata, desunta dal corrispondente codice di ciascuna società controllata.

Nel codice M7 deve essere riportato l'importo chiesto a rimborso dalla controllante per ciascuna società del gruppo, che ha concorso a formare il complessivo rimborso di gruppo.

Nel riquadro "Determinazione dell'acconto" deve essere indicato, per ciascuna società, l'ammontare del debito o del credito d'imposta, trasferito al gruppo per la determinazione dell'acconto da versare. (Cfr. la circolare n. 52 del 3-12-1991).

Nel caso in cui le società controllate siano in numero superiore a 11, si utilizzeranno altri prospetti, nei quali dovrà essere tralasciata la compilazione del primo riquadro riservato alla società controllante.

Il prospetto, per il quale è prevista solo la copia destinata all'Ufficio, deve essere dato e firmato dal rappresentante della società controllante.

5.4 – Casella 7: Prospetto riepilogativo (Mod. IVA 26 PR/94) (da allegare alla dichiarazione della controllante).

Il prospetto si compone di quattro quadri (A-H-L-R) e del codice M5.

Quadro A – Distinta delle società controllate

Nel quadro devono essere elencate tutte le società controllate (compresa la controllante) partecipanti alla compensazione dell'IVA indicando, per ciascuna, il numero di partita IVA

e l'ultimo mese di controllo, nel caso in cui questo sia cessato nel corso dell'anno di imposta (vedi paragrafo 3.3).

Quadro H – Dati relativi alle liquidazioni periodiche.

In tale quadro devono essere riportate le risultanze contabili del gruppo, relative alle liquidazioni periodiche trasferite dall'ente o società controllante e dalle società controllate, desunte dal registro riassuntivo previsto dall'art. 4 del D.M. 13 dicembre 1979.

Il quadro è stato distinto in 2 parti: la prima per le liquidazioni periodiche mensili, la seconda per le liquidazioni trimestrali. Nell'ipotesi di doppie liquidazioni d'imposta, derivanti dalla partecipazione al gruppo di società tenute all'effettuazione di liquidazioni mensili e di altre tenute alle liquidazioni trimestrali, si richiama quanto disposto dal D.M. 21 ottobre 1988, che ha modificato l'art. 4 del D.M. 13 dicembre 1979. Circa le modalità di indicazione delle doppie liquidazioni, si richiamano i chiarimenti contenuti nel par. 4.8.2.

Per le modalità di compilazione del quadro si rimanda a quanto precisato nel paragrafo 4.8.1.

Nella parte riservata all'indicazione dell'acconto e del saldo devono essere indicati i dati relativi ai versamenti effettuati a titolo di acconto e di saldo per l'intero gruppo, previsto dall'art. 6 della L. 29 dicembre 1990, n. 405 (cfr. circolare n. 52 del 3 dicembre 1991, par. 5 e circolare n. 73 del 10 dicembre 1992 e circolare n. 40 dell'11 dicembre 1993).

Quadro R - Rimborsi

Nella sezione 1 del prospetto riepilogativo (Mod. IVA 26 PR/94) deve essere indicato, nel cod. R12, il numero delle società controllate per le quali viene chiesto il rimborso a norma dell'art. 30, comma 3. Si ricorda che per la richiesta del rimborso di gruppo i requisiti previsti dalla legge devono sussistere in capo alle singole società controllate, come precisato con la circolare n. 13 del 5 marzo 1990. Nel cod. R13 deve essere indicato il relativo importo complessivo chiesto a rimborso.

La **Sezione 2** del medesimo quadro si riferisce invece alla richiesta di rimborso della minore eccedenza detraibile dell'ultimo triennio, prevista dall'art. 30, comma 4 (a decorrere dall'anno 1992), che, analogamente alla precedente ipotesi di rimborso, può essere effettuata solo dalla società controllante nel caso in cui abbia riportato, nei due anni immediatamente precedenti (1992 e 1993), una eccedenza di credito di gruppo (rilevabile dal cod. L26 dei prospetti) computandola in detrazione nell'anno successivo, ed abbia, anche per l'anno d'imposta 1994, rilevato una eccedenza di credito di gruppo (al cod. L25 del prospetto riepilogativo da allegare alla dichiarazione per il 1994).

In presenza delle suddette condizioni, il rimborso, da indicare al cod. R23, può essere ri-

chiesto dalla controllante per il minore degli importi relativi alle predette eccedenze, indicate nei codici R20 - R21 - R22 (al riguardo, si consultino le istruzioni ai paragrafi 4.14.1, 4.14.2 e 4.14.3).

Quadro L - Liquidazione dell'imposta

Il *Quadro L* costituisce il riepilogo degli importi ai fini della liquidazione del debito o credito di imposta del gruppo.

– **codici L1, L2, L2bis, L4, L5, L5ter, L9bis, L12, L19, L23 e L23ter**, nei quali deve essere riportata la somma degli importi risultanti ai corrispondenti codici della dichiarazione della società controllante e di quelle delle società controllate, limitatamente al periodo di controllo.

Sezione 1 - Calcolo dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta.

– **cod. L3**, totale dell'IVA a debito, determinata dalla somma degli importi risultanti ai codici L1, L2 e L2bis;

– **cod. L6**, IVA detraibile, data dalla somma dei codici L4, L5 e L5ter;

– **cod. L7**, Imposta dovuta (da indicare nella colonna 1) ovvero Imposta a credito (da indicare nella colonna 2).

Nel codice risulterà, per il periodo d'imposta, un'IVA dovuta, determinata dalla differenza tra il codice L3 e il codice L6, ovvero un'IVA a credito, data dalla differenza tra il codice L6 e il codice L3.

Sezione 2 - Calcolo dell'IVA da versare o del credito d'imposta.

– **cod. L8**. Nel codice deve essere riportato, nella relativa colonna, l'importo del codice L7, a seconda che risulti un'IVA dovuta (colonna 1) ovvero un'IVA a credito (colonna 2);

– **cod. L9**, ammontare dei rimborsi infrannuali richiesti dalla società controllante per l'intero gruppo, aumentato degli importi risultanti dal cod. L9 delle dichiarazioni delle singole controllate. In merito ai requisiti necessari per potersi avvalere della procedura dei rimborsi infrannuali si ricorda, come precisato con la citata risoluzione ministeriale n. 626305 del 20 dicembre 1989, che essi debbono sussistere nei confronti delle società che hanno trasferito il credito oggetto della richiesta di rimborso.

Al riguardo si sottolinea che l'importo dei rimborsi infrannuali deve essere indicato ancorché essi, regolarmente richiesti, non siano stati ancora eseguiti;

– **cod. L9bis**, nel codice deve essere indicata la somma degli interessi a debito trasferiti dalle società controllate, relativi alle liquidazioni periodiche trimestrali (vedasi la circolare n. 37 del 30 aprile 1993). L'importo del

presente codice, nel caso di controllo per l'intero anno, risulta dalla somma degli interessi indicati nei codici H13, colonna 5, delle dichiarazioni delle singole società del gruppo;

– **cod. L10**, ammontare del credito non richiesto a rimborso, risultante al cod. L26 del Prospetto riepilogativo relativo all'anno 1993 presentato dalla società controllante per l'intero gruppo, aumentato degli eventuali importi indicati nei codici L10 delle singole dichiarazioni delle società partecipanti alla liquidazione di gruppo;

– **cod. L11**, ammontare del credito d'imposta risultante dalla revoca dei rimborsi richiesti per il gruppo per gli anni dal 1988 al 1992 (vedasi circolare n. 4 del 14 gennaio 1993). In detto ammontare devono essere compresi gli eventuali importi indicati nei codici L11 delle singole dichiarazioni delle società partecipanti alla liquidazione di gruppo;

– **cod. L13**, totale dei versamenti periodici, relativi all'anno 1994, eseguiti al concessionario della riscossione mediante delega ad Istituti o Aziende di credito, risultante alla colonna 3 del cod. H13;

– **cod. L14**, totale dei versamenti integrativi relativi al periodo d'imposta 1994 effettuati dalle società del gruppo direttamente presso l'Ufficio (con esclusione delle somme pagate per interessi, soprattasse, pene pecuniarie) relativi ad operazioni già annotate nel registro riassuntivo. *Non devono essere riportati i versamenti integrativi di imposta effettuati nell'anno 1994, ma relativi ad anni precedenti;*

– **cod. L15**, somma dei codici da L8 a L14, suddivisi tra le colonne 1 e 2;

– **cod. L16**, IVA a debito. Il relativo importo si ricava dal precedente cod. L15, sottraendo dal totale della colonna 1 (debiti) il totale della colonna 2 (crediti);

– **cod. L17**, IVA a credito. Il relativo importo, che è alternativo con quello del codice L16, si ricava dal cod. L15, sottraendo dal totale della colonna 2 (crediti) il totale della colonna 1 (debiti).

Sezione 3 - Acconto relativo alle società controllate trimestrali.

Per la compilazione della sezione 3, si richiamano i chiarimenti forniti, per la determinazione dell'acconto di gruppo, con le circolari n. 52 del 3 dicembre 1991, n. 73 del 10 dicembre 1992 e n. 40 dell'11 dicembre 1993.

Sezione 4 - Versamento o credito d'imposta.

La sezione deve essere compilata al fine di determinare, in sede di dichiarazione annuale, l'IVA da versare per il gruppo o, eventualmente, il credito d'imposta spettante, da riportare in detrazione nell'anno successivo o da chiedere a rimborso.

Versamento

– **cod. L22, totale IVA a debito**. Il relativo importo si ricava sottraendo dal cod. L16 la somma dei codici L19 e L20 (se compilati);

– **cod. L23bis, IVA da versare**, risultante dalla differenza tra gli importi indicati ai codici L22 e L23.

– **cod. L24**. Nel codice deve essere indicato l'importo dell'IVA e degli eventuali interessi versati per il gruppo in sede di dichiarazione annuale, con gli estremi del versamento (data, codice concessione) desunti dall'attestazione di pagamento.

Tale attestazione non deve essere allegata alla dichiarazione annuale.

Credito d'imposta

– **cod. L25**, credito d'imposta da ripartire tra i successivi codici L26 e 27. Il relativo importo è desumibile direttamente dal cod. L17 ovvero, in caso di compilazione del cod. L21, da quest'ultimo codice.

Nel caso in cui la società controllante, per il gruppo, intenda riportare integralmente, sussistendone le condizioni, **in detrazione per l'anno successivo** il credito d'imposta, deve indicare al cod. L26 il medesimo importo del cod. L25. Nel caso in cui, invece, intenda richiedere il **rimborso totale** della differenza a credito, deve indicare al **cod. L27** il medesimo importo del cod. L25.

Nel caso infine in cui intenda richiedere il **rimborso parziale**, deve compilare entrambe le caselle dei codici L26 e L27, con l'avvertenza che la somma degli importi indicati ai codici stessi deve essere pari all'importo indicato nella casella corrispondente al cod. L25.

Codice M5: Eccedenza di credito di gruppo compensata

Si pone in evidenza che in tale codice deve essere indicata la eccedenza di credito residue delle società del gruppo che, non avendo trovato compensazione nell'anno precedente (1993) e non essendo state quindi garantite, sono state computate in detrazione nell'anno 1994 dalla controllante ed hanno trovato compensazione con corrispondenti eccedenze di debito di altre società del gruppo nel corso dello stesso anno (1994). Si fa presente, come precisato con *risoluzione ministeriale n. 626305 del 20 dicembre 1989*, che per esigenze di chiarezza contabile tali eccedenze di credito di gruppo si presumono compensate con precedenza rispetto agli altri crediti trasferiti dalle società nel corso del 1994.

Per l'ammontare indicato al cod. M5 la controllante è tenuta a prestare le garanzie previste dall'art. 6 del D.M. 13 dicembre 1979 in sede di presentazione della di-

chiarazione annuale e, a tal fine, deve barrare la casella 1 contenuta nel riquadro "Allegati al prospetto". Ovviamente, tali garanzie devono essere prestate distintamente dalle garanzie che la medesima controllante deve produrre per la eventuale eccedenza di credito compensata, risultante al cod. M6 della propria dichiarazione, relativa allo stesso anno d'imposta.

Soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali.

Nell'ipotesi in cui una o più società del gruppo abbiano usufruito di agevolazioni, agli effetti dell'IVA, previste da particolari disposizioni legislative (vedasi la Tabella 5), deve essere indicato il numero di dette società nelle apposite caselle contraddistinte dal numero 16.

5.5 – Casella 9: Attestazione del controlante (mod. IVA 11 società controllanti e controllate).

Come già chiarito a commento del codice M6, la casella 9 deve essere barrata in presenza della attestazione rilasciata dall'ente o società controllante per l'eccedenza di credito compensata dalla società dichiarante. L'attestazione deve essere allegata ogniqualvolta al cod. M4 risulti un'eccedenza di credito a prescindere che sia stata compensata o meno.

Tale attestazione ovviamente deve essere prodotta anche dalla società controllante per la propria eccedenza di credito compensata.

5.6 – Casella 15: Documentazione varia.

La casella 15 è stata predisposta per tutti i casi in cui, per effetto di provvedimenti emanati successivamente al Decreto ministeriale di approvazione dei modelli di dichiarazione IVA (D.M. 16 dicembre 1994), si renda necessario produrre ulteriori allegati alla dichiarazione.

5.7 – Casella 20: Prospetti relativi alle società fuse.

In caso di fusione, la società incorporante o risultante dalla fusione deve indicare il numero dei prospetti allegati alla dichiarazione annuale, secondo i chiarimenti forniti nel paragrafo 2.8.

5.8 – Casella 21: Fatture e bollette doganali (art. 6 del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746) (da allegare al modello IVA 11-ter).

Deve essere indicato il numero delle fatture relative agli acquisti intercomunitari di beni ammortizzabili effettuati nell'ultimo trimestre o nel mese di dicembre 1993 nonché il numero delle fatture e bollette doganali relative agli acquisti di beni immobili e/o strumentali ammortizzabili in periodo superiore a tre anni effettuati fino al 31 dicembre 1993 e per i quali è

stato chiesto il rimborso per l'eccedenza detraibile come specificato nel cod. R7 (vedi par. 4.14.3).

5.9 – Casella 22: Numero di intercalari allegati al modello IVA 11-quater.

Il contribuente obbligato alla compilazione del modello IVA 11 *quater* - esercizio di più attività deve indicare, nell'apposito riquadro, in corrispondenza della casella 22, il numero di intercalari allegati alla parte fondamentale del modello.

6

DOCUMENTI EMESSI NELL'ANNO (caselle 31 e 32) (da non allegare alla dichiarazione).

Nel riquadro "Documenti emessi" posto in calce al modello della dichiarazione, deve essere indicato, rispettivamente, in corrispondenza delle caselle 31 e 32, il numero delle ricevute fiscali rilasciate nell'anno 1994 (ivi comprese le bolle di accompagnamento dei beni viaggianti che, integrate del corrispettivo, hanno sostituito le ricevute fiscali) e il numero complessivo delle fatture, comprese le fatture-ricevute fiscali e le fatture accompagnatorie, emesse nello stesso anno.

7

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE.

Si rimanda ai chiarimenti forniti in proposito sub paragrafo 2.5.

8

SANZIONI.

Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle principali sanzioni previste dalla legge nei casi di inosservanza degli obblighi relativi alla dichiarazione annuale:

A) Sanzioni amministrative.

Violazione.	Sanzione.
– Omissione della dichiarazione annuale che presenti un debito d'imposta.	– Pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta (art. 43, comma 1) – Pena pecuniaria da L. 600.000 a L. 3.000.000 (art. 43, comma 3)

Violazione.	Sanzione.
– Indicazione, nella dichiarazione, di imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta ovvero di eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante	– Pena pecuniaria da una a due volte la differenza (art. 43, comma 2) – Pena pecuniaria da L. 600.000 a L. 3.000.000 (art. 43, comma 3)
– Omissione o inesattezza della dichiarazione (nei casi diversi dai precedenti)	– Pena pecuniaria da L. 600.000 a L. 3.000.000 (art. 43, comma 3)
– Omesso o insufficiente versamento	– Soprattassa pari alla metà della somma non versata o versata in meno (art. 44, comma 1)
– Omessa o inesatta indicazione del numero di codice fiscale	– Pena pecuniaria da lire 200.000 a lire 4.000.000 (art. 13, D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784)
– Omessa o inesatta indicazione del numero di partita I.V.A.	– Pena pecuniaria da L. 200.000 a L. 4.000.000 (art. 43, ultimo comma)

B) Sanzioni penali.

Per le violazioni più gravi sono previste, altresì, le seguenti sanzioni penali stabilite con D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516, come modificato dal D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 15 maggio 1991, n. 154.

CONTRAVVENZIONI

Violazione.	Pena
– Omissione della presentazione della dichiarazione annuale se l'ammontare dei corrispettivi non dichiarati è superiore a:	
– Cinquanta milioni.	– Arresto fino a 2 anni o ammenda fino a 5 milioni di lire (art. 1, comma 1, D.L. 429/1982)
– Cento milioni.	– Arresto da 3 mesi a 2 anni e ammenda da 10 a 20 milioni di lire (art. 1, comma 1, D.L. 429/1982)

DELITTI.

Violazione.	Pena
– Allegazione documenti contraffatti o alterati, al fine di evadere l'I.V.A. o di conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire l'evasione o l'indebito rimborso a terzi	– Reclusione da 6 mesi a 5 anni e multa da 5 milioni a 10 milioni di lire (art. 4, comma 1, lettera a, D.L. 429/1982)